


**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2017-2019 di SO.G.I.N. S.p.A.**

(adottato dal CdA nella seduta del 31 gennaio 2017)



SO.G.I.N. S.p.A. – Società Gestione Impianti Nucleari per azioni
Sede legale: Via Marsala n. 51/c, 00185 Roma
Registro Imprese di Roma – C.F. e partita IVA 05779721009
R.E.A. 922437 – Tribunale di Roma n. 130223/99
Società con Unico socio – Capitale sociale euro 15.100.000 i.v.

Sommario

1. Quadro normativo ed amministrativo di riferimento ed atti aziendali di attuazione	4
2. Consultazione ed approvazione	8
3. La Società e il Gruppo Sogin	9
3.1. Generalità	9
3.2. Organi societari.....	16
3.3. Sistema dei controlli	20
3.4. Security in ambito nucleare (Nuclear Security)	28
3.5. Organizzazione della Società.....	31
3.6. Fonti di finanziamento delle attività istituzionali	35
3.7. Il Gruppo Sogin	40
4. I soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale	52
5. Il Piano ed i suoi obiettivi	58
5.1. Il Piano	58
5.2. I singoli obiettivi	59
Obiettivo n° 1: Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di funzionamento	59
Obiettivo n° 2: Adeguamento dell’assetto organizzativo	64
Obiettivo n° 3: Rafforzamento delle funzioni di vigilanza del RPCT in coordinamento con l’OdV e il Responsabile della Funzione Internal Audit.....	65
Obiettivo n° 4: Misure organizzative obbligatorie e specifiche della Società	67
Obiettivo n. 5: rafforzamento del processo di gestione del rischio.....	69
Obiettivo n. 6: Sistema di controlli	71
Obiettivo n° 7: verifica ed aggiornamento delle procedure	73
Obiettivo n° 8: Inconferibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali.....	74
Obiettivo n° 9: Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali.....	76
Obiettivo n° 10: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors).....	78
Obiettivo n° 11: Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza	79
Obiettivo n° 12: Sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e del modello di prevenzione.....	80
Obiettivo n° 13: Predisposizione procedura sulle segnalazioni degli illeciti e sulla tutela del dipendente segnalante	81

Obiettivo n° 14: Azioni di miglioramento della procedura di segnalazione degli illeciti e di tutela dell'identità del segnalante.....	83
Obiettivo n° 15: Rotazione degli incarichi o misure alternative	83
Obiettivo n° 16: Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	85
6. Trasparenza.....	86
Obiettivo n° 17: Trasparenza documenti, informazioni e dati.....	88
7. Violazioni ed Ufficio disciplinare	89
8. Piano di verifica.....	92
9. Risorse per l'attuazione del Piano.....	93
10. Allegati	97

1. Quadro normativo ed amministrativo di riferimento ed atti aziendali di attuazione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (di seguito, anche “Piano” o “PTPC” o “PTPC 2017-2019”) è stato redatto, tenendo conto:

- del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito MOGC), adottato da SO.G.I.N. S.p.A. (di seguito, anche “Sogin”), comprensivo della parte generale, delle parti speciali, del codice etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità 2016-2018, pubblicati sul sito istituzionale internet della Società, alla sezione “Società Trasparente”;
- della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”*, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, concernente le *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”* e loro successive modifiche ed integrazioni;
- delle determinazioni assunte dall’ANAC in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza e, in particolare:
 - ✓ la determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, relativa alle *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* (Allegato 1);
 - ✓ la delibera n. 831 del 3 agosto 2016, *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*¹;

¹ Nella predetta delibera, al § 3.3 della Premessa è riportato quanto segue: *“Al momento della stesura del PNA il decreto legislativo sulle società a partecipazione pubblica (schema di testo unico) non è stato ancora adottato, circostanza che determina incertezze sulla definizione dell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. 33/2013 e della L. 190/2012. Tenuto, inoltre, conto del fatto che l’Autorità deve individuare gli obblighi di pubblicazione applicabili a dette società e agli altri enti di diritto privato indicati nell’art. 2-bis secondo il criterio della “compatibilità”, l’Autorità si riserva l’approfondimento di tutte queste problematiche e di quelle collegate all’applicazione della L. 190/2012 a detti soggetti in apposite Linee guida, di modifica della determinazione n. 8/2015, da adottare appena in vigore il decreto sopra citato, da considerare parte integrante del presente PNA”*. Alla data di stesura del presente aggiornamento non risulta essere stata pubblicata la prevista modifica della determinazione n. 8/2015. Si richiama in questo contesto l’attenzione su quanto esposto nel § 7.4 della Premessa del PNA.

- ✓ la determinazione n. 833 del 3 agosto 2016, *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*;
- della direttiva del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015, concernente gli *“Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”* (Allegato 2);
- del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, evidenziando, in particolare, quanto previsto dall’art. 38, che in tema di qualificazioni delle stazioni appaltanti, prevede quale requisito premiante, la valutazione positiva dell’ANAC in ordine all’attuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
- del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, di *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*
- della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi del triennio 2016-2018, effettuata nella seduta dell’Assemblea degli azionisti del 20 luglio 2016;
- dell’assetto dei poteri della Società, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 2 agosto 2016;
- delle linee di indirizzo strategico approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2016;
- del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente il *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*;
- delle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 ottobre 2016 d’approvazione della nuova macrostruttura della Società, di nomina del Dirigente Preposto,

- del nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nomina divenuta efficace, all'esito della scadenza dei termini previsti dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, in data 25 novembre 2016, con contestuale cessazione dall'incarico del precedente Responsabile della trasparenza e quello della prevenzione della corruzione);
- della delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 dicembre 2016, con la quale sono state apportate modifiche alla macrostruttura della Società e ridefinite le competenze di ciascuna Funzione;
 - di quanto previsto nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018, del loro stato di avanzamento, degli obiettivi raggiunti nel corso dell'anno 2016 e di quanto emerso dall'attività di vigilanza svolta sia dal Responsabile della prevenzione della corruzione che dal Responsabile della trasparenza, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza;
 - dei rilievi emersi dagli audit effettuati nell'anno 2016 sui processi aziendali inerenti ai principali rischi della Società e, in particolare, dell'audit effettuato da qualificata società esterna esperta nel settore, riguardante i *“Servizi di verifica dell'applicazione e dell'efficacia delle misure organizzative previste nel piano della prevenzione della corruzione di cui alla L. 190/2012”*, concluso l'11 ottobre 2016.

Nel presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di SO.G.I.N. S.p.A. sono contenuti gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e in materia di trasparenza, individuati nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione, volta al miglioramento del sistema di prevenzione.

Rispetto ai precedenti Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Programma per la Trasparenza e l'Integrità, entrambi riferiti al periodo 2016-2018, si è ritenuto opportuno inserire in questo Piano quanto segue:

- il capitolo 3, articolato in sotto capitoli, contenente i dati e le informazioni utili ad assicurare la piena conoscenza:
 - i) della Società;
 - ii) delle attività e dei compiti istituzionali di SO.G.I.N. S.p.A., della sua natura giuridica e delle diverse qualificazioni in ragione delle disposizioni normative cui è soggetta per finalità di interesse pubblico;

- iii) della qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, gli organismi interni e dei dipendenti della Società;
 - iv) degli organi societari e del sistema dei controlli;
 - v) della gestione dei peculiari e rilevanti fattori di rischio e delle problematiche di sicurezza (intesa come security);
 - vi) dell'organizzazione della Società, delle fonti di finanziamento delle attività istituzionali;
 - vii) nonché analoghi dati e informazioni relativi al Gruppo Sogin;
- il capitolo 4, contenente l'individuazione di tutti i soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale, dei relativi compiti e responsabilità.

Tali elementi, oltre ad adeguati processi d'informazione e di formazione, sono ritenuti essenziali per assicurare l'effettiva conoscenza, da parte di tutti i soggetti coinvolti, del contesto di riferimento, normativo ed aziendale, porre in essere adeguate misure di prevenzione e di mitigazione dei rischi corruttivi e di miglioramento dei processi di gestione aziendale.

Inoltre, tali dati ed informazioni - pur se già presenti in vari documenti aziendali, per i quali sussiste anche l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale internet della Società, sezione "Società Trasparente", saranno utilizzati per assicurare, nei tempi previsti dal Piano, un organico aggiornamento del MOGC, a partire dalla Parte generale e dalla Parte speciale I (Codice etico), che si completerà, riguardo alla Parte speciale II, all'esito dell'implementazione del modello di gestione dei rischi aziendali, inclusi quelli relativi al rischio corruzione e alla responsabilità amministrativa, nonché dell'aggiornamento del *risk assessment* riguardo a tutti i rischi aziendali, con revisione delle azioni di mitigazione dei rischi, da attuare, in particolare, con il sistemico aggiornamento dei regolamenti e delle procedure aziendali dei vari processi, specie di quelli relativi alle aree sensibili.

Il raggiungimento dei predetti obiettivi, nei tempi indicati nel presente Piano, determinerà la necessità di effettuare, prima della scadenza annuale, un aggiornamento del Piano stesso.

Infine, salvo le novità sopra indicate, il PTPC 2017-2019 è organizzato seguendo il medesimo schema del precedente PTPC, al fine di agevolare la verifica e l'evoluzione delle attività previste nel Piano.

2. Consultazione ed approvazione

Il Piano è stato predisposto, in bozza, dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (nel seguito, anche "RPCT"), con la fattiva collaborazione del precedente Responsabile della prevenzione della corruzione (nel seguito, anche "RPC") nonché del precedente Responsabile della trasparenza (nel seguito, anche "RT") - rimasti in carica fino al 24 novembre 2016 - e successivamente definito sulla base dei contributi resi, in sede di consultazione, dai Responsabili delle Funzioni e dei Siti, nonché dall'Organismo di Vigilanza, che, nella seduta del 20 gennaio 2017, ne ha condiviso l'impostazione ed i contenuti.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 31 gennaio 2017, su proposta del RPCT ha adottato, all'unanimità, nella versione proposta, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019, che sostituisce, aggiornandoli, sia il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018.

Il Piano costituisce parte integrante e sostanziale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) della Società.

3. La Società e il Gruppo Sogin

3.1. Generalità

Costituzione e compiti istituzionali

SO.G.I.N. – Società Gestioni Impianti Nucleari per Azioni è una Società costituita il 31 maggio 1999 da ENEL S.p.A. in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 13, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, per lo svolgimento delle attività di smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, di chiusura del ciclo del combustibile e delle attività connesse e conseguenti.

La Società si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, Commercio e Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Con atto del 29 ottobre 2000, all'esito della perizia di stima redatta dai periti nominati dal Tribunale di Roma, ENEL S.p.A. ha trasferito a SO.G.I.N. S.p.A., con efficacia a decorrere dal 1° novembre 2000, il ramo d'azienda nucleare, il relativo personale dipendente, le attività e le passività ed i rapporti giuridici attivi e passivi riferibili al predetto ramo d'azienda. Il 3 novembre 2000, ENEL S.p.A. ha trasferito al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze), a titolo gratuito, mediante girata, la titolarità delle azioni costituenti l'intero capitale sociale di SO.G.I.N. S.p.A., in attuazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del citato D.Lgs. n. 79/1999.

In attuazione delle disposizioni del D.P.C.M. 14 febbraio 2003, dell'O.P.C.M. n. 3267 del 7 marzo 2003 e delle ordinanze emesse dal Commissario Delegato per la Sicurezza dei Materiali Nucleari, sono state trasferite a SO.G.I.N. S.p.A. le licenze degli impianti del ciclo del combustibile nucleare di proprietà di FN S.p.A. e di Enea (Bosco Marengo, Saluggia, Casaccia e Trisaia) e le attività per il loro smantellamento.

Nell'anno 2005, SO.G.I.N. S.p.A. ha acquistato, da FN S.p.A., il ramo d'azienda nucleare.

L'art. 17, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, concernente la *“attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”*, individua SO.G.I.N. S.p.A. quale Operatore nazionale del Servizio Integrato, attribuendole il compito di:

- garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento, assicurando un immagazzinamento in sicurezza per un periodo di almeno cinquanta anni, mantenendo per le predette attività una contabilità separata;
- rispettare le stesse prescrizioni di sicurezza per l'immagazzinamento dei rifiuti radioattivi di origine energetica.

L'art. 7, della legge 28 luglio 2016, n. 153 - concernente le *“Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015”* - prevede che i beni sequestrati o confiscati sono conferiti all'Operatore nazionale o al Servizio Integrato, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, che provvede a gestirli sulla base delle indicazioni operative fornite dall'ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45).

Nell'ambito del predetto compito istituzionale, si evidenzia che è stato stipulato nel 2012 e rinnovato nel 2015, per un ulteriore triennio, tra il Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente e SO.G.I.N. S.p.A., un *“Protocollo d'intesa finalizzato alla collaborazione nelle operazioni di recupero e messa in sicurezza di sorgenti radioattive orfane”*.²

Infine, con il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. è stato attribuito a SO.G.I.N. S.p.A. l'ulteriore compito istituzionale della localizzazione, realizzazione e gestione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi, destinato allo smaltimento, a titolo definitivo, dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, derivanti da attività industriali, di ricerca e medico sanitarie e dalla pregressa gestione di impianti nucleari.

² (Riferimenti: prot. n. 18634 del 23/05/2012 e n. 37756 del 17/06/2015) Il protocollo prevede due linee d'azione: la rimozione e messa in sicurezza di sorgenti radioattive orfane e la formazione nel campo della sicurezza e della radioprotezione. Nel caso di ritrovamento di sorgenti radioattive, su richiesta delle Autorità competenti, Sogin affianca il personale del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente per valutare le procedure con le quali eseguire nella massima sicurezza la rimozione delle sorgenti radioattive recuperate.

A tale riguardo, l'Autorità competente potrà avvalersi delle competenze di Sogin anche per pianificare, coordinare e svolgere il trasporto e la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi. Al termine degli interventi congiunti, Sogin si impegna anche a gestire e mettere in sicurezza i rifiuti radioattivi provenienti dai dispositivi di protezione individuale utilizzati dai Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

L'Accordo prevede, inoltre, la partecipazione dei Carabinieri del Comando per la Tutela dell'Ambiente ai programmi di formazione nel campo della sicurezza e radioprotezione promossi da Sogin.

Le principali attività istituzionali della Società sono, pertanto, riconducibili ai seguenti ambiti:

- a) mantenimento in sicurezza, *decommissioning*³, gestione dei rifiuti radioattivi prodotti da centrali e impianti in dismissione sul territorio nazionale e chiusura del ciclo del combustibile nucleare⁴;
- b) localizzazione, progettazione e realizzazione del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale⁵;
- c) attività a carico dell'Operatore nazionale del Servizio Integrato, che vengono svolte dalla Società, anche con la collaborazione della controllata Nucleco S.p.A.

Le predette attività sono svolte con l'impiego di tecnologie avanzate e nel rispetto dei più elevati standard internazionali per garantire, in ogni fase, la massima sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. Nello svolgimento delle proprie attività, SO.G.I.N. S.p.A. adotta un approccio responsabile e sostenibile e cura una costante attività di *Stakeholder Engagement*, fondata su processi strutturati di coinvolgimento, nelle tematiche di maggiore rilievo dei propri interlocutori, locali, nazionali e internazionali e per conoscerne le esigenze e tradurle in iniziative responsabili dirette a soddisfarli. La Società adotta e pubblica annualmente un Bilancio di sostenibilità, contenente i principali dati e le performance economiche, industriali,

³ Il *decommissioning* di un impianto nucleare rappresenta l'ultima fase del suo ciclo di vita. Questa attività riassume le operazioni di allontanamento del combustibile nucleare, di decontaminazione e smantellamento delle strutture e di gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi, in attesa del loro trasferimento al Deposito nazionale. L'obiettivo del *decommissioning* è di liberare le aree dalla presenza di elementi radiologici, rendendole disponibili al loro futuro riutilizzo per altre destinazioni. Oltre alle quattro centrali nucleari di Trino, Caorso, Latina e Garigliano e all'impianto di Bosco Marengo, che era dedicato alla fabbricazione del combustibile nucleare, Sogin gestisce le attività di *decommissioning* degli impianti ex ENEA di Saluggia, Casaccia e Trisaia.

⁴ La Società ha in carico il combustibile irraggiato e le materie nucleari derivanti dall'esercizio delle quattro centrali nucleari italiane e della centrale nucleare di Creys-Malville in Francia (limitatamente al 33% già detenuto da Enel e per il quale l'Italia ha scelto di procedere con il c.d. riprocessamento virtuale, tuttora in corso in Francia). I programmi prevedono il riprocessamento all'estero del combustibile irraggiato delle centrali italiane da parte della francese AREVA e dell'inglese *Nuclear Decommissioning Authority* (NDA). La Società ha altresì in carico, presso gli impianti del ciclo del combustibile, materiale strategico da rimpatriare negli Stati Uniti d'America nell'ambito dell'accordo internazionale denominato *Global Threat Reduction Initiative* (GTRI - trattamento, stabilizzazione e riconfezionamento delle materie nucleari). Le attività di *decommissioning* ed i trasporti del combustibile irraggiato e dei materiali radioattivi sono svolte con l'impiego di tecnologie avanzate e nel rispetto dei più elevati standard internazionali per garantire, in ogni fase, la massima sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

⁵ Il Deposito nazionale sarà una struttura di superficie, progettata sulla base delle migliori esperienze internazionali, destinata alla messa in sicurezza definitiva dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività e temporanea di quelli ad alta attività, prodotti dal *decommissioning* dei siti nucleari italiani e dalle quotidiane attività di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica. Il trasferimento dei rifiuti in un'unica struttura garantirà la massima sicurezza per i cittadini e l'ambiente e consentirà di completare le attività di smantellamento, ottimizzando tempi e costi ed eliminando la necessità di immagazzinamento definitivo dei rifiuti sui siti. La sua realizzazione rappresenta, dunque, una priorità per l'Italia. La necessità di realizzare il Deposito Nazionale è stata, peraltro, riconosciuta anche dalla direttiva Europea 2011/70 Euratom del 19 luglio 2011, che stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il Parco Tecnologico sarà un centro di eccellenza, con laboratori dedicati alle attività di ricerca e formazione nelle operazioni di messa in sicurezza e smantellamento degli impianti e delle centrali elettronucleari e nella gestione dei rifiuti radioattivi. A tale proposito il decreto legislativo n. 31 del 2010 e s.m.i. (art. 25 comma 3 ter) dispone che Sogin presenti al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini dell'approvazione, un programma per attività di ricerca e sviluppo nel campo della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, in linea con le esigenze del Programma nazionale, di cui all'art. 11 della direttiva 2011/70/Euratom. Nel rispetto dei tempi previsti dal decreto legislativo n. 31 del 2010 e s.m.i., Sogin ha trasmesso ad ISPRA, ossia all'Autorità di regolamentazione competente, la proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (CNAPI) a ospitare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico, corredata dalla documentazione tecnica utilizzata e dalla descrizione delle procedure seguite per l'elaborazione della medesima Carta. L'ISPRA, a luglio 2015, l'ha trasmessa a sua volta agli uffici dei Ministeri competenti (MATTM e MISE). Sono ancora in corso, da parte dei suddetti Ministeri, le valutazioni necessarie al rilascio del nulla osta alla pubblicazione della CNAPI, a seguito del quale inizierà la fase di consultazione pubblica nel cui ambito tutti i soggetti coinvolti e/o interessati potranno formulare osservazioni e proposte.

sociali e ambientali. Il documento, disponibile nella sezione sostenibilità del sito internet www.sogin.it, è il principale strumento informativo rivolto a tutti gli *stakeholder* di Sogin, attraverso il quale l'organizzazione diffonde le informazioni più rilevanti sulle proprie attività. Illustra, inoltre, gli orientamenti e le strategie industriali adottate e le modalità sviluppate per coinvolgere tutti i soggetti interessati nella realizzazione della missione e del mandato istituzionale della Società.

La Società, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, di *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*, al fine di contribuire alla riduzione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, nonché alla sicurezza del sistema elettrico nazionale, su parere conforme del Ministero delle Attività Produttive, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, valorizza i siti e le infrastrutture esistenti (comma 102).

Inoltre, ai fini di una migliore valorizzazione e utilizzazione delle strutture e delle competenze sviluppate, la Società svolge, in regime di separazione contabile, anche tramite la partecipazione ad associazioni temporanee di impresa, attività di ricerca, consulenza, assistenza e servizio in tutti i settori attinenti all'oggetto sociale e, in particolare, in campo energetico, nucleare e di protezione dell'ambiente, anche all'estero (comma 103).

Le predette attività sono incluse nell'oggetto sociale e, relativamente alle attività per terzi, disciplinate dagli indirizzi strategici operativi emanati dal Ministro dello Sviluppo Economico con Decreto del 2 dicembre 2004 (art. 3, comma 1).

La natura giuridica di SO.G.I.N. S.p.A., le sue qualificazioni in ragione delle attività da svolgere e della soggezione a disposizioni normative per finalità di interesse pubblico.

SO.G.I.N. S.p.A. è una società per azioni, ossia un soggetto dotato di personalità giuridica di natura privata, anche se l'intero capitale sociale è nelle mani del Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve attenersi agli indirizzi formulati dal Ministro dello sviluppo economico ed è soggetta al controllo della Corte dei Conti.

SO.G.I.N. S.p.A., tuttavia - in ragione dei compiti istituzionali attribuitigli, della titolarità di diritti speciali ed esclusivi nei settori ex esclusi (energia elettrica, attualmente "settori speciali"), della predetta qualificata partecipazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze - è soggetta, riguardo ad alcune attività, a disposizioni normative di matrice pubblicistica, che costituiscono deroga alla disciplina privatistica propria delle società di diritto comune.

La predetta natura non è stata modificata dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.

Sulla base delle disposizioni contenute nel predetto decreto, SO.G.I.N. S.p.A. è da qualificarsi come “**società a controllo pubblico**” e “**società a partecipazione pubblica**”, non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e priva dei requisiti per essere qualificata società strumentale o *in house*. Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la Società non è ricompresa nell’elenco delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato, definito dall’Istituto Nazionale di Statistica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e s.m.i. (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

SO.G.I.N. S.p.A. è, quindi, tenuta ad applicare le disposizioni relative alle “società a controllo pubblico” e “società a partecipazione pubblica”, ad eccezione di quelle contenute nell’art. 4, in ragione della ricomprensione di SO.G.I.N. S.p.A. tra le società espressamente escluse, indicate nell’Allegato A del D.Lgs. n. 175/2016 (art. 26, comma 2).

Un’ulteriore specifica eccezione per SO.G.I.N. S.p.A. è costituita dalla permanenza di un Consiglio di Amministrazione, costituito da cinque componenti, così come previsto dall’art. 7, comma 23, del D.L. n. 78, del 31 maggio 2010, convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122, che costituisce disposizione speciale, espressamente fatta salva dal D.Lgs. n. 175/2016.

Al riguardo, infatti, il citato D.Lgs. n. 175/2016, all’art. 1, comma 4, lettera a), **fatte salve** “*le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l’esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”.

La Società, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, rimane tenuta all’osservanza delle disposizioni normative di natura pubblicistica ad essa applicabili nelle quali assume (anche) specifiche ulteriori qualificazioni giuridiche, tra cui si segnalano le seguenti:

- ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di “*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*”, la Società quale **ente aggiudicatore** (in quanto **organismo di diritto pubblico**) è tenuta all’applicazione delle procedure di evidenza

pubblica dei settori speciali⁶, per gli appalti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetto le attività istituzionali, nonché le attività ad esse strettamente strumentali. La Società deve, invece, applicare le disposizioni dei “settori ordinari” in merito all’affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture afferenti ad attività non strumentali e non direttamente collegate con le attività istituzionali

- ai sensi dell’art. 2-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, SO.G.I.N. S.p.A. è compresa tra le **società in controllo pubblico**, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia dal D.Lgs. n. 175/2016);
- ai sensi dell’art. 2, lettera c), del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, SO.G.I.N. S.p.A. è da qualificarsi quale “**ente di diritto privato in controllo pubblico**” ed è sottoposta a controllo, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., del Ministero dell’Economia e delle Finanze, quale proprietario di tutte le azioni rappresentative del capitale sociale della Società.

Si evidenzia, da ultimo, che il D.Lgs. n. 175/2016, confermando sostanzialmente quanto già previsto in precedenti disposizioni legislative, prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dal decreto stesso, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

La qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, degli organismi interni e dei dipendenti della Società

Le attività istituzionali attribuite alla Società rientrano nella definizione di servizio pubblico e, pertanto, i componenti gli organi societari, gli organismi interni ed i dipendenti della Società – con esclusione di quelli addetti allo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e prestazioni d’opera meramente materiali - sono da qualificarsi quali “incaricati di pubblico servizio” ed assumono ogni relativa responsabilità, civile, amministrativa e penale.

Riguardo alle funzioni certificative ed a quelle svolte ai fini della sicurezza nazionale, il vertice, i responsabili delle strutture ed i relativi funzionari, operano quali pubblici ufficiali.

⁶ Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, parere del 30 aprile 2004 (n. 267/2003). Ufficio giuridico dell’AVCP, nota n. 19562 del 28 febbraio 2012.

Inoltre, i componenti l'organo di amministrazione, i consiglieri delegati (Presidente e Amministratore Delegato), nonché i titolari di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, sono compresi tra coloro che soggiacciono alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconferibilità ed incompatibilità.

Rientrano tra gli incarichi dirigenziali interni, che comportano l'esercizio, in via esclusiva, delle competenze di amministrazione e gestione o di diretta collaborazione, gli incarichi attribuiti al personale dirigente e, per assimilazione, quelli attribuiti al seguente personale:

- i Responsabili di I° livello;
- i Responsabili di Sito e i loro Sostituti, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di spesa;
- i Responsabili di Area, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di spesa.

L'inconferibilità degli incarichi dipende dalla condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo, del codice penale (artt. da 314 a 360).

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti di SO.G.I.N. S.p.A. sono di natura privata e ad essi si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, le leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai relativi contratti collettivi.

Indirizzi del Ministro dello Sviluppo Economico

Nell'esercizio delle sue attività, SO.G.I.N. S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del D.Lgs. n. 79/1999, si attiene agli indirizzi formulati dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Ministro dello Sviluppo Economico).

Gli indirizzi sono stati emanati con il Decreto Ministeriale del 7 maggio 2001, il Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2004 (che ha anche abrogato il precedente DM), la Direttiva del Ministro delle Attività Produttive del 28 marzo 2006 e la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 agosto 2009, confermata dal Ministro dello Sviluppo Economico in data 4 agosto 2016.

3.2 Organi societari

Gli organi societari di SO.G.I.N. S.p.A. sono: l'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l'Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.

Assemblea degli azionisti

L'Assemblea degli azionisti è costituita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quale unico azionista dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione, e qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ne determina i compensi ai sensi dell'art. 2389, 1° comma del c.c., nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne determina i relativi emolumenti, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi dell'art. 14.1 dello Statuto Sociale, da cinque componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, ed eletti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'assunzione della carica di amministratore di SO.G.I.N. S.p.A. è subordinata al possesso di requisiti specifici di professionalità e di onorabilità, previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Tutti gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, al quale può attribuire, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea, specifiche deleghe operative sulle materie delegabili, determinandone in contenuto. Il Consiglio può, inoltre, delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente, che viene nominato Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato ed al Presidente, nel caso di attribuzioni di deleghe, spetta, ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma del codice civile, una remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni

normative in materia di compensi.

Il Consiglio di Amministrazione ha anche nominato un Vice Presidente; al riguardo lo Statuto della Società, adeguandosi alle previsioni normative, ha previsto, all'art. 15.6, che il Consiglio di Amministrazione possa nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Come previsto dalla normativa di riferimento, per la carica di Vice Presidente non può essere disposto alcun compenso aggiuntivo. Il Vice Presidente è preposto a garantire la sola continuità delle attività demandate per Statuto al Presidente, quali la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e la conduzione delle relative riunioni, con esclusione delle attività riguardanti l'esercizio delle deleghe al medesimo attribuite.

L'Amministratore Delegato e il Presidente, se delegato, curano che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di norma ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 20 luglio 2016, per gli esercizi del triennio 2016-2018 e cesserà dalla carica all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018.

I componenti del Consiglio di Amministrazione hanno accettato la carica sociale, previo ottenimento, da parte di alcuni, delle necessarie autorizzazioni delle rispettive amministrazioni pubbliche datrici dei relativi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in data 25 luglio 2016.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 2 agosto 2016, ha nominato, nella persona indicata dall'Assemblea, il nuovo Amministratore Delegato.

Inoltre, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli azionisti del 20 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 2 agosto 2016⁷, ha attribuito alcuni poteri

⁷ **Delibera n. 2 del 2 agosto 2016**

"Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ciascuno per la parte di proprio interesse, delibera di attribuire e di riservare, come segue, i poteri del Consiglio di Amministrazione:

Poteri attribuiti al Presidente

*Sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli azionisti del 20 luglio 2016, ai sensi dell'art 15.2 dello statuto sociale, attribuisce al Presidente Prof. Ing. Marco Enrico RICOTTI, **OMISSIS***

oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto sociale per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (Assemblea degli azionisti e Consiglio di Amministrazione) e la legale rappresentanza della Società, i seguenti poteri:

1) Relazioni esterne e istituzionali:

- *elaborare ed attuare, informando l'Amministratore Delegato, la strategia delle relazioni e dei rapporti istituzionali finalizzata alla ricerca del consenso sui compiti e obiettivi della Società;*
- *curare, informando l'Amministratore Delegato, i rapporti con gli Stati, l'Unione Europea, gli Organismi internazionali, i Centri di ricerca per assicurare alla Società il raggiungimento degli obiettivi ed un costante aggiornamento nei settori di competenza.*

2) Controllo interno:

- supervisionare, conformemente alle disposizioni di legge e di statuto, alle attività di controllo interno.

Nelle materie delegate, è attribuito al Presidente il potere di sottoscrivere convenzioni e contratti, assicurandone la corretta esecuzione e predisponendo le necessarie verifiche e controlli, fino ad un importo unitario di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), nei limiti del budget annuale assegnato al Presidente.

Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'espletamento di tali poteri.

Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato

Sono attribuiti all'Amministratore Delegato, Ing. Luca DESIATA, **OMISSIS**

oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto sociale, tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione:

- dei poteri riservati per legge o dallo statuto sociale al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;
- dei poteri attribuiti al Presidente nonché quelli che Consiglio di Amministrazione non si è espressamente riservato sulla base della presente deliberazione.

Nell'ambito dei poteri a lui attribuiti, l'Amministratore Delegato, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) provvede alla predisposizione del Piano industriale, del Programma pluriennale, del Budget annuale della Società e del Piano strategico di comunicazione aziendale da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;
 - b) provvede alla predisposizione del Bilancio annuale da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;
 - c) definisce la macrostruttura della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, comprensiva delle funzioni e delle responsabilità delle strutture di primo livello organizzativo;
 - d) definisce ed approva le funzioni e le responsabilità delle strutture della Società, diverse da quelle di primo livello organizzativo;
 - e) propone l'attribuzione e la revoca degli incarichi aziendali apicali all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - f) attribuisce e revoca gli incarichi aziendali diversi da quelli apicali, dandone comunicazione al Consiglio di Amministrazione;
 - g) propone al Consiglio di Amministrazione l'assunzione di personale dirigente e la promozione alla categoria di dirigente, la risoluzione consensuale dei relativi rapporti di lavoro ed il licenziamento del personale dirigente;
 - h) provvede alla gestione del personale della Società, dirigenti, quadri, impiegati ed operai, all'adozione delle misure disciplinari, incluso il licenziamento ed alla risoluzione dei rapporti di lavoro subordinato, salvo quanto previsto al punto f);
 - i) dispone sull'assegnazione delle commesse in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, da parte della Società, definisce e stipula i relativi contratti per un importo unitario non superiore alla soglia comunitaria prevista per gli appalti di lavori;
 - j) presenta al Consiglio di Amministrazione le proposte in ordine all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle società direttamente controllate o collegate ed alle designazioni dei componenti degli organi amministrativi e di controllo delle società stesse;
 - k) assume le determinazioni in merito alle liti attive e passive ed alle transazioni per la Società;
 - l) costituisce, nomina e revoca, procuratori generali e speciali per il compimento di categorie di atti o di singoli atti inerenti alla gestione della Società.
- L'Amministratore Delegato riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'espletamento di tali poteri.

Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione

Sono mantenuti nell'ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione e dei poteri ad esso riservati e, pertanto, esclusi dalle attribuzioni dell'Amministratore Delegato e del Presidente, oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto, i poteri riguardanti gli indirizzi strategici e di controllo interno della Società e del Gruppo.

Nell'ambito dei poteri ad esso riservati, il Consiglio di Amministrazione:

- 1) costituisce, eventualmente, ai sensi delle disposizioni di legge e dell'art. 21.1 dello statuto sociale, i comitati per le remunerazioni e per il controllo interno, nomina i componenti dei comitati e fissa i relativi compensi; approva gli eventuali regolamenti di funzionamento dei comitati stessi;
 - 2) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno di cui verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in modo adeguato e che vengano effettivamente svolti i controlli necessari per monitorare l'andamento della Società;
 - 3) nomina e revoca, ai sensi delle disposizioni di legge e dell'art. 21-bis dello statuto sociale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, vigila affinché il Dirigente preposto disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili; fissa il suo compenso ed approva, su proposta del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, il relativo regolamento;
 - 4) definisce la composizione dell'Organismo di Vigilanza, di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
 - 5) nomina e revoca i componenti dell'Organismo stesso e ne fissa i compensi;
 - 6) approva l'aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
 - 7) nomina e revoca il Responsabile per la prevenzione della corruzione, ex art. 1, comma 7, della legge 190/2012 e s.m.i. e il Responsabile per la trasparenza, ex art. 43, del D. Lgs 33/2013 e s.m.i. e ne fissa i compensi;
 - 8) approva, su proposta del relativo Responsabile, l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
 - 9) su proposta dell'Amministratore Delegato, approva il Piano industriale, il Programma pluriennale, il Budget annuale e il Piano strategico di comunicazione aziendale;
 - 10) su proposta dell'Amministratore Delegato, approva la macrostruttura della Società con la descrizione delle funzioni e delle responsabilità delle strutture di primo livello organizzativo;
 - 11) su proposta dell'Amministratore Delegato, approva e revoca gli incarichi aziendali apicali;
 - 12) su proposta dell'Amministratore Delegato, assume il personale dirigente o promuove il personale alla categoria di dirigente, approva la risoluzione consensuale dei relativi rapporti di lavoro e dispone il licenziamento del personale dirigente;
 - 13) determina, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione, ex art. 2389, 3° comma del c.c., dell'Amministratore Delegato e del Presidente;
 - 14) valuta, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato e dal Presidente, il generale andamento della gestione della Società e delle sue controllate, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi e verifica periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;
 - 15) esamina ed approva i programmi e le operazioni che rivestono un significativo rilievo patrimoniale, economico e finanziario per la Società, ivi incluse quelle con parti correlate. In particolare, a tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione delibera:
 - a. sugli accordi di carattere strategico;
 - b. sulle convenzioni (con Ministeri, Enti Locali, ecc.) che comportino impegni superiori a 10 milioni di euro;
 - c. su operazioni di costituzione di società, nonché di acquisizione o alienazione (anche tramite conferimento) di partecipazioni societarie o di rami di azienda, qualora si tratti di operazioni di valore superiore a 10 milioni di euro;
 - 16) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea dei Soci e riferisce agli azionisti in Assemblea.
- Il Consiglio di Amministrazione riceve una periodica informativa, di norma ogni tre mesi, dagli amministratori con deleghe, dai comitati per le remunerazioni e per il controllo interno, se costituiti, dall'Organismo di Vigilanza, dal Responsabile della Funzione di Internal Audit e dagli altri

al Presidente (nelle materie delegabili individuate dall'Assemblea, accettate dal Presidente in data 25 agosto 2016, dopo aver ottenuto espressa autorizzazione dall'Amministrazione pubblica datrice del rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ed all'Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che il Consiglio di Amministrazione si è espressamente riservato e di quelli attribuiti al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 15.6 dello statuto sociale e dell'art. 11, lettera b), del D.Lgs. n. 175/2016, ha nominato, nella persona dell'Amministratore Delegato, il Vice Presidente della Società, con il solo compito di sostituire il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente dalla legge o dallo statuto sociale, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Le nomine e l'assetto dei poteri societari sono stati regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, alle singole cariche, ai compensi, ex art. 2389, 1° e 3° comma, ai curriculum ed alle rispettive dichiarazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013, sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

La Società ha acquisito, per ciascun componente il Consiglio di Amministrazione, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge per alcuno nessuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, come da previsione legale e statutaria, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e, in particolare: vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 5 agosto 2014, per gli esercizi del triennio 2014-2016 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Le nomine sono state regolarmente iscritte nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Collegio Sindacale, alle singole cariche, alla durata dell'incarico, ai compensi ed ai rispettivi curriculum, sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

3.3 Sistema dei controlli

Il sistema di controllo di SO.G.I.N. S.p.A. è costituito dall'insieme degli organi di controllo, strutture aziendali, regole e procedure aziendali istituiti per assicurare il pieno rispetto della normativa vigente nello svolgimento delle attività aziendali, nonché efficacia ed efficienza dei processi aziendali, salvaguardia del valore delle attività e protezione dalle perdite, affidabilità e integrità delle informazioni contabili e gestionali.

Al riguardo, SO.G.I.N. S.p.A. si è dotata nel tempo, di strutture, modelli, regole e procedure riguardanti i vari processi aziendali, *core-business* e di supporto, che vengono aggiornate in funzione dei cambiamenti normativi, organizzativi e di processo. Nell'ambito del sistema dei controlli sono ricompresi: il sistema integrato di qualità, ambiente e sicurezza, il sistema di qualificazione ed i protocolli di legalità stipulati con le Prefetture nel cui territorio di competenza hanno sede le centrali e gli impianti nucleari.

Il sistema di controllo è caratterizzato da controlli di linea, diretti ad assicurare il corretto svolgimento dell'operatività quotidiana e delle singole attività, controlli di secondo livello assicurati dalle strutture di Risk Management, di Compliance, dal Dirigente Preposto ed infine i controlli di terzo livello effettuati dalla Funzione Internal Audit.

Nell'ambito del sistema dei controlli sono riconducibili anche le attività svolte dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale dei conti, dal Magistrato della Corte dei Conti delegato

al controllo e dal suo Sostituto, dalla Funzione Internal Audit, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Sono, infine, da ricomprendersi, nel sistema dei controlli, le misure ulteriori derivanti:

- i) dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto, nel maggio 2016, con tutti i Prefetti nel cui territorio sono ubicate le unità locali della Società (Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma, Vercelli), al fine di prevenire ogni possibile infiltrazione della criminalità in materia di appalti per lavori, servizi e forniture. Il Protocollo prevede la richiesta delle informative antimafia alle imprese che eseguiranno le attività nelle centrali e negli impianti nucleari, anche per appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie. Il Protocollo, che ha durata triennale e con rinnovo tacito alla scadenza, sostituisce, rinnovandolo, quello stipulato in data 23 marzo del 2011.
- ii) dalla "Vigilanza Collaborativa", che ANAC, su richiesta della Società, ha deliberato nel febbraio 2015 di essere disponibile a prestare riguardo alle attività inerenti alla realizzazione e gestione del Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e dell'annesso Parco Tecnologico. Tale istituto è essenzialmente finalizzato alla prevenzione dell'illegalità e della corruzione per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di gara e dell'esecuzione dell'appalto ed impedire tentativi di infiltrazione criminale, assicurando piena correttezza e trasparenza delle procedure di gara e delle eventuali varianti, riducendo il rischio contenzioso, con efficacia dissuasiva di eventuali condotte corruttive o comunque contrastanti con le disposizioni di settore.

Società di Revisione Legale dei Conti

La revisione legale del bilancio di esercizio di SO.G.I.N. S.p.A. è affidata, ad una Società di revisione iscritta in apposito registro ed abilitata alla revisione legale dei conti delle società quotate in borsa. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

L'incarico della revisione legale dei conti, a partire dall'esercizio 2014, è stato affidato, dall'Assemblea degli azionisti, alla Società KPMG S.p.A., all'esito dell'espletamento di una procedura di gara europea e su proposta motivata del Collegio Sindacale.

La predetta Società è incaricata, inoltre, della revisione legale dei conti consolidati del Gruppo Sogin, degli adempimenti previsti dalla legge n. 244/2007, in tema di responsabilità

fiscale dei revisori, nonché della revisione legale dei conti annuali separati, compresi quelli riferiti al bilancio consolidato del Gruppo, ai sensi della delibera n. 103/08 dell'AEEGSI e s.m.i.

L'incarico è stato regolarmente iscritto nel competente Registro delle Imprese.

L'informativa relativa alla durata dell'incarico ed al compenso della Società di revisione legale dei conti, è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Magistrato della Corte dei Conti Delegato al controllo e Sostituto

SO.G.I.N. S.p.A., quale società per azioni interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, a norma dell'art 12, della legge 21 marzo 1958, n. 259 e s.m.i.

Il Magistrato Delegato al controllo ha diritti ad assistere alle riunioni degli Organi societari (Consiglio di Amministrazione, Collegio Sindacale, Assemblea degli azionisti) nonché alle riunioni dell'OdV e, in qualità di relatore, predispone la Relazione con la quale la Corte, dopo la sua approvazione, ed in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento circa i risultati del controllo sulla gestione finanziaria della Società.

Nel mese di gennaio 2015, il Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti ha conferito le funzioni di Magistrato Delegato al controllo della gestione finanziaria della Società al Consigliere Giuseppe Maria Mezzapesa, determinandone contestualmente la cessazione dalle sue funzioni di Delegato Sostituto al controllo.

Nel mese di maggio 2015, sono state conferite al Consigliere Emanuela Pesel le funzioni di Delegato Sostituto al controllo.

L'informativa relativa ai dati del Magistrato Delegato al controllo della gestione finanziaria della Società, al suo Sostituto ed alle rispettive nomine, è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari

In conformità con quanto disposto dall'art. 21 bis dello Statuto di SO.G.I.N. S.p.A., il Dirigente Preposto, di cui all'art. 154-bis del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998 e s.m.i.) e alla Legge 262/2005, è nominato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, per un periodo non inferiore alla durata in carica del Consiglio stesso e non superiore a sei esercizi e deve essere scelto tra i dirigenti di SO.G.I.N. S.p.A. in servizio e possedere i requisiti di onorabilità previsti per gli

amministratori, nonché i requisiti di professionalità e competenza indicati dalla legge e dallo Statuto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha nominato il Dirigente Preposto nella persona del Direttore della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo: la nomina quale Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari è valida fino alla cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione che ha deliberato la nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Dirigente Preposto, ha approvato un regolamento di funzionamento - aggiornato nel dicembre 2015 in ragione della evoluzione del ruolo, del *benchmark* nazionale e delle linee guida di settore - che disciplina il ruolo e le attività del Dirigente Preposto.

Compito del Dirigente Preposto è quello di predisporre adeguate procedure amministrativo-contabili per la formazione del Bilancio d'esercizio e di quello consolidato; il Dirigente Preposto attesta, altresì, con apposita relazione congiuntamente all'Amministratore Delegato, in occasione dell'approvazione del Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato, l'adeguatezza e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili nel corso dell'esercizio di riferimento.

Il Dirigente Preposto presenta al Consiglio di Amministrazione apposite relazioni descrivendo le attività ed i controlli effettuati e provvede a vigilare sul rispetto dell'applicazione delle procedure contabili dandone costante informativa al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza.

L'informativa relativa ai dati del Dirigente Preposto, alla data di nomina, al compenso, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed al curriculum, è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

La Società, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha acquisito il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti relativi al Dirigente Preposto e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge alcuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Internal Auditing (Controllo Interno)

Al controllo interno della Società è preposta la Funzione Internal Audit.

In particolare, la Funzione Internal Audit effettua le verifiche sui vari processi aziendali sulla base di programmi, annuali e pluriennali, predisposti in ragione dei rischi aziendali, inclusi i rischi di cui al D.Lgs. n. 231/01, al D.Lgs. n. 262 ed alla L. n. 190/2012 e avuto riguardo delle eventuali indicazioni fornite dall'OdV e dal RPCT e sottoposti, per approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli audit programmati, possono essere chiesti dal Vertice aziendale, dal Dirigente Preposto, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, specifici straordinari audit.

L'informativa relativa ai dati del Responsabile della Funzione Internal Audit, alla data di nomina, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed al curriculum è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Società ha acquisito il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti del Responsabile della Funzione Internal Audit e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge alcuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Modello 231 e Responsabilità Amministrativa

SO.G.I.N. S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ("Modello" o "MOGC" o "MOGC 231"), comprensivo di un Codice Etico, coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/01, nonché istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), in composizione collegiale, in posizione di piena autonomia e indipendenza funzionale, che vigila sul suo corretto funzionamento, osservanza ed aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti, due esterni (di cui uno con funzioni di Presidente) e uno interno, nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza ed indipendenza.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC e dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015, ha deliberato:

- la modifica dell'art. 3.2, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendo che il componente interno dell'Organismo di Vigilanza sia ricoperto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anziché dal Responsabile della Funzione Internal Audit;
- la nomina dei nuovi componenti l'Organismo di Vigilanza, riconfermando i componenti esterni uscenti, di cui uno con funzioni di Presidente, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla loro nomina.

La nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è divenuta efficace, anche ai fini dell'assunzione della carica nell'Organismo di Vigilanza, in data 25 novembre 2016, all'esito della procedura ex art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.

L'informativa relativa ai dati dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, alla data di nomina e d'accettazione della carica, ai compensi, alle dichiarazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed ai relativi curriculum è pubblicata sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

La Società, tramite il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, ha acquisito, per ciascun componente, il certificato generale del casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti e verificato i certificati stessi, constatando che non emerge alcuna causa d'inconferibilità e d'incompatibilità.

Anticorruzione e trasparenza

Nell'anno 2015, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di conferire separati incarichi per svolgere le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e di Responsabile della trasparenza, nominando, nella seduta del 5 febbraio 2015:

- quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Direttore della Funzione Audit e componente interno dell'Organismo di Vigilanza, che ha accettato l'incarico in data 20 febbraio 2015;
- quale Responsabile della Trasparenza, il Direttore della Divisione Corporate, che ha accettato l'incarico in data 18 febbraio 2015;

i relativi dati sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione "Società trasparente".

Nella medesima seduta del 5 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione ha adottato:

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2015-2017 (PTPC 2015-2017);
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI) per gli anni 2015 – 2017 (PTTI 2015-2017);

i relativi dati sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione “Società trasparente”.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 gennaio 2016 ha adottato, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza (all'esito di un processo di consultazione che ha coinvolto i responsabili disattivazione Centrali e Impianti, i relativi *Program Manager* e tutti i Responsabili delle strutture di primo livello, nonché l'Organismo di Vigilanza):

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione per gli anni 2016-2018 (PTPC 2016-2018);
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per gli anni 2016-2018 (PTTI 2016-2018);

i relativi dati sono pubblicati sul sito istituzionale internet di SO.G.I.N. S.p.A., sezione “Società trasparente”.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016 ha approvato la nuova macrostruttura di primo livello ed i correlati incarichi apicali. Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione ha, poi, con delibera dettagliatamente motivata⁸:

⁸ Delibera n. 15 del 7 ottobre 2016:

Il Consiglio di Amministrazione:

- avuto riguardo di quanto previsto dalla legge n. 190/2012 e s.m.i., recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*”, dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*”, nonché di quanto previsto dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., recante “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;
 - avuto riguardo delle determinazioni assunte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ed in particolare della determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, “*Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*”, e della Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015, “*Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze*”;
 - preso atto che il Dott. Luca Cittadini ...**OMISSIS**..., con lettera del 3 ottobre 2016 prot. n. 54047 ha rassegnato, per motivi non attinenti all'incarico, le dimissioni dall'incarico di Responsabile della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A., che gli era stato conferito dal Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 40 del 5 febbraio 2015;
 - valutata l'opportunità di accorpate in un unico soggetto le funzioni di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
 - tenuto conto dei rilevanti e singolari compiti istituzionali affidati alla Società, delle plurime disposizioni normative e degli atti amministrativi che disciplinano lo svolgimento delle attività, il ruolo di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza richiede anche una solida base giuridica per assicurare un più incisivo, concreto ed autonomo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati al Responsabile stesso;
 - tenuto conto del nuovo assetto organizzativo della Società, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 10 del 7 ottobre 2016, nel quale all'Avv. Mariano Scocco, dirigente Sogin, è stata attribuita la responsabilità della Funzione “Legale, Societario e Compliance”, compresa tra quelle a minor rischio corruttivo;
 - valutato il curriculum dell'Avv. Mariano Scocco e, in particolare, i compiti, le funzioni e l'attività svolte da anni in Sogin;
 - preso atto di quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del citato decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i.;
- all'unanimità dei presenti, delibera:

- preso atto delle dimissioni del Responsabile della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A., per motivi non attinenti all'incarico, comunicate con lettera del 3 ottobre 2016;
- revocato l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione di SO.G.I.N. S.p.A.;
- disposto la riunificazione, in un unico soggetto, dei ruoli del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.
- nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.;
- preso atto che l'efficacia della revoca dell'incarico di RPC è subordinata a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del richiamato decreto legislativo, che condiziona - unitamente alla dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i." - l'effettiva assunzione dell'incarico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.

SO.G.I.N. S.p.A., con lettera del 25 ottobre 2016, prot. n. 58994 (inviata tramite PEC), ha comunicato all'ANAC, ai sensi di quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., la revoca dell'incarico del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, allegando alla stessa l'estratto del verbale della seduta del 7 ottobre 2016, deliberazioni n. 10 e 15, nonché copia della nuova macrostruttura di primo livello ed i correlati incarichi apicali.

Alla data del 25 novembre 2016, non essendo pervenuta alcuna richiesta di riesame da parte di ANAC, è divenuta efficace la nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che ha automaticamente determinato la cessazione dalle rispettive cariche del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza.

a) di revocare l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione all'Ing. Pasquale Lucibello ...**OMISSIS**..., conferitogli dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 40 del 5 febbraio 2015;

b) di nominare l'Avv. Mariano SCOCCO ...**OMISSIS**..., dirigente SO.G.I.N. S.p.A., Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A.

c) di dare mandato all'Amministratore Delegato di attribuire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, all'atto dell'efficacia dell'incarico, idonee risorse umane, strumentali, organizzative e finanziarie per lo svolgimento rilevati compiti inerenti all'incarico, al fine di garantire la piena autonomia del ruolo, e di darne tempestiva informativa al Consiglio di Amministrazione;

d) di riservarsi di valutare, avuto riguardo del ruolo e delle responsabilità inerenti l'incarico, l'eventuale attribuzione di una retribuzione di risultato da corrispondere allo stesso all'esito della positiva valutazione dell'attività svolta;

e) di prendere atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i., come interpretato dall'ANAC nella determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, la presente delibera, contenente anche il provvedimento di revoca dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sarà comunicata all'ANAC che, entro trenta giorni, potrà formulare una richiesta di riesame che, in assenza, decorso il predetto termine, la revoca diventerà efficace;

f) di prendere conseguentemente atto che l'efficacia della nomina dell'Avv. Mariano Scocco quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SOGIN S.p.A. è subordinata a quanto riportato nel precedente punto e).

L'efficacia dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di SO.G.I.N. S.p.A. è altresì subordinata al rilascio della dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. n.39/2013 e s.m.i.".

3.4 Security in ambito nucleare (Nuclear Security)

La Società, nello svolgimento dei compiti istituzionali affidategli, è tenuta a gestire fattori di rischio e problematiche di sicurezza (intesa come security) particolari e complesse, connessi con la gestione del nucleare pregresso, ivi inclusa la sistemazione definitiva delle materie nucleari, del combustibile nucleare irraggiato e dei rifiuti radioattivi, la gestione di infrastrutture critiche e la tutela di materie classificate.

Le suddette materie sono oggetto di un'intensa e sempre più attenta regolamentazione in ambito internazionale (ONU-IAEA, NATO), europeo (EURATOM, UEO) e nazionale, che incidono significativamente, sulla programmazione, gestione e controllo delle attività e dei relativi rischi inerenti ed associati.

SO.G.I.N. S.p.A. è responsabile della sicurezza (security) delle seguenti infrastrutture:

- della sede direzionale centrale di Roma;
- delle quattro centrali nucleari (Trino, Caorso, Latina, Garigliano), in fase di decommissioning;
- dei cinque impianti del combustibile (impianto EUREX di Saluggia, impianto OPEC della Casaccia, impianto IPU della Casaccia, impianto ITREC della Trisaia, impianto ex Fabbricazioni Nucleari di Bosco Marengo), in fase di decommissioning;
- dell'impianto di trattamento di rifiuti radioattivi (NUCLECO S.p.A.);
- dell'impianto di stoccaggio di combustibile nucleare irraggiato di Avogadro a Saluggia (Avogadro S.p.A.).

La sicurezza in ambito nucleare (Nuclear Security) è tutelata da diversi sistemi normativi concorrenti, vigenti in ambito internazionale, europeo e nazionale. Questi sistemi normativi impongono a SO.G.I.N. S.p.A., quale responsabile dei materiali e gestore delle installazioni, specifiche responsabilità e compiti di tutela.

Norme di Sicurezza Nazionale

La Società è chiamata a dare attuazione alle norme che tutelano le materie sottoposte a classifica di segretezza per ragioni di sicurezza nazionale.

Le suddette norme sono: a livello internazionale, il Trattato NATO; a livello Europeo, il Regolamento EURATOM 302/2005 e la Raccomandazione 40/2006 EURATOM; a livello nazionale, la Legge 3 agosto 2007, n. 124 e il DPCM 6 novembre 2015, n. 5.

La corretta applicazione delle norme in materia è sottoposta alla vigilanza delle seguenti principali Autorità: a livello internazionale, dalla NATO; a livello europeo, dalla Commissione Europea; a livello nazionale, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, dall'Ufficio Centrale per la Segretezza, dall'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Interna, dall'Agenzia delle Informazioni per la Sicurezza Esterna e dallo Stato Maggiore Difesa.

A causa della particolare delicatezza delle materie e delle installazioni gestite, SO.G.I.N. S.p.A. è inclusa tra gli 87 organismi pubblici facenti parte dell'Organizzazione di Sicurezza Nazionale.

Gli Organi di sicurezza di SO.G.I.N. S.p.A. sono nominati e omologati, ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. 6 novembre 2015 n. 5, tra le Istituzioni pubbliche anziché tra gli organismi di diritto privato, di cui al successivo art. 13. Riguardo alle funzioni svolte ai fini della sicurezza nazionale, il Vertice, i Responsabili delle strutture ed i relativi Funzionari, operano quali pubblici ufficiali.

Norme di non Proliferazione Nucleare

SO.G.I.N. S.p.A. è chiamata a dare attuazione alle norme internazionali che impongono il divieto di utilizzare le materie e le installazioni nucleari per scopi diversi da quelli civili e, in particolar: a livello internazionale, il Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP), il Protocollo Aggiuntivo al Trattato di Non Proliferazione e le correlate Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU; a livello europeo, il Trattato, i Regolamenti e le Direttive EURATOM; a livello nazionale, le norme di attuazione delle predette disposizioni.

In tale ambito, SO.G.I.N. S.p.A. ha la responsabilità di custodire in modo sicuro le materie e le installazioni nucleari e di applicare il regime di contabilità e i controlli di salvaguardia. I suddetti adempimenti sono sottoposti alla vigilanza delle seguenti Autorità: a livello internazionale, l'ONU-IAEA (International Atomic Energy Agency); a livello europeo, la Commissione europea, l'EURATOM Supply Agency e EURATOM Security Office; a livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, su istruttoria dell'Autorità di sicurezza nucleare.

Norme di Protezione Fisica

SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta ad attuare le norme che tutelano la protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e, in particolare: a livello internazionale, la Convenzione internazionale sulla protezione fisica delle materie e delle installazioni nucleari e la Convenzione

internazionale sulla repressione degli atti di terrorismo nucleare; a livello europeo, il Trattato, i Regolamenti e le Direttive EURATOM; a livello nazionale: le norme di ratifica delle convenzioni internazionali e di attuazione delle disposizioni EURATOM, tra cui si evidenzia, la legge 28 aprile 2015, n. 58.

In tale ambito, SO.G.I.N. S.p.A. ha l'obbligo di adottare e di mantenere in condizioni di perfetta efficienza i sistemi di protezione fisica delle installazioni e dei materiali in esse ospitati. Gli adempimenti in materia di protezione fisica sono sottoposti alla vigilanza delle seguenti Autorità: a livello internazionale: l'ONU-IAEA (International Atomic Energy Agency); a livello europeo, la Commissione Europea e l'EURATOM; a livello nazionale, il Ministero dello Sviluppo Economico, su istruttoria dell'Autorità di sicurezza nucleare.

Ciascuna delle sedi operative SO.G.I.N. S.p.A. è sottoposta ad un Piano di Protezione Fisica approvato, per gli aspetti di competenza, dalle Autorità vigilanti. In particolare:

- i) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Non Proliferazione, Sicurezza Radiologica, Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico, i Piani di Protezioni fisica, sono approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico su istruttoria tecnica condotta dall'Autorità di sicurezza nucleare, sentito il Comitato Interministeriale per la Protezione Fisica, composto da rappresentanti del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'Autorità di sicurezza, dei Ministeri dell'Interno, della Difesa e degli Affari Esteri;
- ii) per quanto riguarda gli aspetti relativi alla Sicurezza Nazionale (tutela delle informazioni, delle materie e delle installazioni classificate), i Piani di Protezione Fisica sono approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM) – Autorità Nazionale di Sicurezza (ANS), Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza (DIS), Ufficio Centrale per la Segretezza (UCSe).

Norme di Pubblica Sicurezza e Ordine Pubblico

SO.G.I.N. S.p.A. è tenuta a rispettare le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza e l'ordine pubblico, con particolare riferimento al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS).

In momenti particolari, le installazioni poste sotto la responsabilità di SO.G.I.N. S.p.A. sono state sottoposte a vigilanza armata da parte delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, in attuazione di specifiche Ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Come ulteriore misura di tutela, sulle installazioni nucleari gestite da SO.G.I.N. S.p.A. vige il divieto di sorvolo imposto dall'ENAC, su disposizione del Ministero dell'Interno.

Norme di tutela della sicurezza personale

Il decreto legge 6 maggio 2002 n. 83, convertito con legge del 2 luglio 2002 n. 133, recante "*Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure*", indica le modalità d'adozione dei provvedimenti per la tutela e la protezione delle alte personalità istituzionali nazionali ed estere, nonché delle persone che per le funzioni esercitate o che esercitano o per altri comprovati motivi, sono soggette a pericoli o minacce, potenziali o attuali, nella persona propria o dei propri familiari, di natura terroristica o correlati al crimine organizzato, al traffico di sostanze stupefacenti, di armi o parti di esse, anche nucleari, di materiale radioattivo e di aggressivi chimici e biologici o correlati ad attività di intelligence di soggetti od organizzazioni estere.

In attuazione della suddetta norma, il Presidente e l'Amministratore Delegato di SO.G.I.N. S.p.A. sono soggetti a misure di tutela personale disposte dal Prefetto, su istruttoria svolta dai competenti organi della Polizia di Prevenzione (DIGOS).

3.5 Organizzazione della Società

Nel corso del 2016, la struttura organizzativa di primo livello adottata nel 2013, ha subito delle rilevanti modifiche deliberate dal nuovo Consiglio di Amministrazione nominato dall'Assemblea degli azionisti del 20 luglio 2016.

Nella seduta del 7 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, ha approvato la nuova macrostruttura organizzativa della Società e nominato i relativi responsabili apicali.

La nuova macrostruttura organizzativa è stata comunicata in azienda con Disposizione Organizzativa n. 343 del 10 ottobre 2016.

La nuova macrostruttura riflette le priorità strategiche individuate dalla Società a valle della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e risponde alla necessità di razionalizzare, migliorare e rendere più efficaci i principali processi aziendali. Al riguardo, sono state implementate le azioni volte a:

- a) Identificare chiare ed univoche responsabilità per le attività più critiche del Gruppo procedendo ad una più netta separazione dei ruoli, assicurandone il corretto riposizionamento delle funzioni di staff rispetto alle funzioni di linea. Al fine di garantire un maggior livello di segregazione delle attività, anche in accoglimento di quanto segnalato dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dall'Organismo di Vigilanza nella precedente consiliatura, si è scelto di dare peso organizzativo superiore ai processi inerenti il Procurement, l'Amministrazione, Finanza e Controllo, il Personale, Organizzazione e Safety ed il Combustibile, portandone il presidio a diretto riporto dell'Amministratore Delegato. La Funzione Internal Audit, sulla quale supervisiona il Presidente del Consiglio di Amministrazione, è dedicata al Controllo Interno.
- b) Garantire un allineamento con quanto fatto dagli altri player internazionali. È stato rafforzato il ruolo della struttura preposta alla programmazione e controllo dell'avanzamento fisico dei progetti. L'analisi effettuata sull'organizzazione adottata dagli altri player presenti sul mercato internazionale, ha evidenziato la necessità di istituire una nuova struttura organizzativa di controllo e coordinamento di avanzamento dei progetti di smantellamento, che curi anche la standardizzazione degli strumenti e metodi per la rilevazione delle attività di decommissioning, oltre a fornire supporto e consulenza specialistica in materia.
- c) Garantire un pieno allineamento dell'organizzazione alla nuova strategia aziendale. Nell'ambito della nuova organizzazione è stata centralizzata la tematica dello Sviluppo e dell'Innovazione Tecnologica, istituendo nell'alveo delle linee di business una struttura dedicata, che include le attività prima ricadenti in Affari Internazionali nonché la Radwaste Management School; la nuova struttura ha il compito di sviluppare le attività di mercato in Italia e all'Estero collaborando con la controllata Nucleco.

Nella seduta del 7 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre:

- affidato al Direttore della Funzione Legale, Societario e Compliance, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, precedentemente suddiviso in due separati incarichi: quello di Responsabile delle Prevenzioni della Corruzione, affidato al Direttore della Funzione Internal Audit e quello della Trasparenza affidato al Direttore Corporate;
- deliberato la modifica del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ex D.Lgs. 231/2001, relativamente all'individuazione del componente interno dell'Organismo di Vigilanza, prevedendolo nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della

Trasparenza, anziché nel Direttore della Funzione Internal Audit e disponendo, poi, la relativa nomina;

- nominato, confermandolo nel ruolo, il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di SO.G.I.N. S.p.A., nella persona del Direttore della Funzione Amministrazione, Finanza e Controllo.

Nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2016 è stata aggiornata, su proposta dell'Amministratore Delegato, la macrostruttura con l'eliminazione della Funzione Ingegneria e Siti e la creazione di tre distinte Funzioni: "Ingegneria e Radioprotezione", "Disattivazione Centrali" e "Disattivazione Impianti".

Nella medesima seduta sono stati nominati i Direttori delle suddette Funzioni nonché quelli delle Funzioni "Acquisti e Appalti", "Personale, Organizzazione e Safety" e il Responsabile della Funzione "Sviluppo ed Innovazione Tecnologica".

L'adozione della nuova macrostruttura della Società ha determinato:

- l'eliminazione delle Divisioni e l'articolazione delle strutture di primo livello in Funzioni di Business, di Supporto Operativo e di Staff;
- la nomina di otto nuovi Direttori delle Funzioni "Ciclo del Combustibile", "Acquisti e Appalti", "Personale, Organizzazione e Safety", "Sviluppo ed Innovazione Tecnologica", "Ingegneria e Radioprotezione", "Disattivazione Centrali", "Disattivazione Impianti", "Internal Audit";
- il passaggio di importanti attività da una Funzione all'altra, segregando maggiormente le attività, specificando, con maggior dettaglio, i compiti e le responsabilità;
- una significativa attuazione del principio di rotazione soggettiva ed oggettiva, sia riguardo alle strutture di primo livello che alle strutture di secondo livello.

La nuova macrostruttura organizzativa è stata comunicata in azienda con Disposizione Organizzativa n. 344 del 6 dicembre 2016 (Allegato 3).

La Sede centrale, le unità locali e gli uffici di rappresentanza

L'organizzazione della Società è costituita dalle seguenti unità locali:

- una sede centrale, sita in Roma;
- nove unità locali in Italia, costituite dai siti delle quattro centrali elettronucleari italiane (Caorso, in provincia di Piacenza; Garigliano, in provincia di Caserta; Latina; Trino, in provincia di Vercelli) e di quattro impianti di ricerca sul ciclo del combustibile nucleare (FN di Bosco

Marengo, in provincia di Alessandria; Ipu e Opec nel Centro della Casaccia, in provincia di Roma; Itrec di Rotondella, in provincia di Matera; Eurex di Saluggia, in provincia di Vercelli) e dal laboratorio ex Cise, di Segrate, in provincia di Milano.

Dei predetti siti, cinque sono di proprietà di SO.G.I.N. S.p.A. (Bosco Marengo, Caorso, Garigliano, Latina e Trino) e quattro in affidamento per lo svolgimento delle attività di decommissioning (Ipu e Opec nel centro della Casaccia, Itrec di Rotondella, Eurex di Saluggia, di proprietà di ENEA; ex Cise, di proprietà di ENEL S.p.A.);

- due unità locali all'estero (uffici di rappresentanza), di Mosca (Federazione Russa)⁹ e di Bratislava (in Slovacchia)¹⁰.

In ragione dell'organizzazione della Società, i Responsabili delle Unità locali ed i loro Sostituti, in possesso dei necessari requisiti professionali, assumono i ruoli di rappresentanti dell' esercente, di committente, di datori di lavoro, di responsabili di prevenzione incendi, di tutela ambientale, di rifiuti, di inquinamento e di trattamento dei dati personali. Nella sede centrale, il Datore di lavoro ed il suo Sostituto sono identificati nell'ambito della Funzione del Personale, Organizzazione e Safety.

⁹ Il 5 novembre 2003 è stato sottoscritto tra l'Italia e la Federazione Russa l'Accordo di cooperazione per lo smantellamento dei sottomarini nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare irraggiato dei sottomarini nucleari.

L'accordo è stato ratificato dal Parlamento Italiano con la Legge 31 Luglio 2005, n. 160. L'organismo competente di Parte italiana è il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE), mentre ROSATOM (ex Ministero dell'Energia Atomica) agisce per la Parte russa.

Il MiSE, in conformità alla predetta legge, ha assegnato a SO.G.I.N. il compito di provvedere al coordinamento generale ed allo svolgimento di attività amministrative e operative, finalizzate alla realizzazione delle attività relative al progetto "Global partnership".

Sogin, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 4 dicembre 2003, ha costituito l'ufficio di rappresentanza a Mosca per esercitare stabilmente l'attività di interesse Sogin nella Federazione Russa.

La Rappresentanza non svolge alcuna attività commerciale a nome proprio, bensì agisce in nome e per conto di SO.G.I.N. per raggiungere i seguenti obiettivi:

- svolgere attività di coordinamento generale e anche attività operative e amministrative tese alla realizzazione di progetti nell'ambito dell'Accordo di Cooperazione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, firmato a Roma il 5 novembre 2003;
- fornire il supporto alla realizzazione di accordi di cooperazione nel campo di attività commerciali, di economia, di finanze di scienza e tecnologia, nonché in altri campi, ivi compresa l'assistenza, con lo scopo di ampliare la suddetta cooperazione;
- fornire assistenza nello scambio delle informazioni nel campo di economia, attività commerciale, scienze e tecnologie, nonché per sviluppare i legami economici e d'affari con enti e società della Federazione Russa;
- fornire il supporto all'effettuazione di scambi, di attività commerciali e operazioni.

La Rappresentanza ha diritto di usufruire di qualsiasi procedura speciale e qualsiasi privilegio che vengono conferiti a Rappresentanze dei paesi esteri. La Rappresentanza, nella persona del Capo Rappresentanza, deve fornire, periodicamente, rendiconti agli enti tributari della Federazione Russa e ad altre autorità statali in relazione alle attività svolte e in conformità alla legislazione applicabile della Federazione Russa.

Nel mese di luglio 2016, è stato ottenuto il rinnovo dell'accreditamento dell'Ufficio, in seguito alla modifica della Legislazione Russa.

¹⁰ A seguito dell'aggiudicazione, da parte di Sogin, della gara internazionale per l'esecuzione di servizi di consulenza alla Project Management Unit per la gestione del decommissioning dell'impianto nucleare V1 di Bohunice, in Slovacchia, Sogin, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36, del 18 dicembre 2014, ha autorizzato la costituzione di un'Unità organizzativa, con sede legale in Bratislava, Repubblica Slovacca.

La gara è stata indetta dall'azienda di stato Slovacca, Javys, che è interamente controllata dal Ministero dell'Economia slovacca. Le attività di progetto sono state finanziate attraverso il fondo BIDSF (Bohunice International Decommissioning Support Fund) gestito dalla European Bank for Reconstruction and Development (EBRD), a cui contribuiscono finanziariamente la Commissione Europea e altri *donors* internazionali.

Sogin fornisce assistenza tecnica all'operatore slovacco per attività di progettazione, controllo e monitoraggio del programma di smantellamento. Le attività sono condotte in regime di *unbundling* contabile; la filiale non ha personalità giuridica, ma solo capacità negoziale limitata al progetto e nei limiti della procura che è stata rilasciata al Responsabile della stessa. Il contratto prevede che Javys fornisca, senza richiedere alcun contributo a carico di Sogin, gli uffici per il personale di Sogin distaccato in Slovacchia, ivi incluse le attrezzature funzionali all'esecuzione delle attività.

La durata del contratto è di due anni, rinnovabile per altri quattro anni.

Ai Responsabili delle Unità locali ed i loro Sostituti è attribuita procura generale, per compiere, a firma singola, gli atti inerenti il proprio ufficio, inclusi quelli per assicurare lo svolgimento in sicurezza delle attività, riguardo la quale, anche come Datori di lavoro, è attribuita piena autonomia decisionale e di spesa.

3.6 Fonti di finanziamento delle attività istituzionali

Le risorse finanziarie per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali di SO.G.I.N. S.p.A. derivano, oltre che dai fondi trasferiti alla stessa da Enel all'atto del conferimento delle attività nucleari (fondo smantellamento impianti e fondo trattamento e smaltimento del combustibile nucleare), da una componente della tariffa elettrica, la componente A2 (oneri per la messa in sicurezza del nucleare e compensazioni territoriali), determinata periodicamente dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico ("AEEGSI").

Riconoscimento dei costi della Commessa Nucleare (mantenimento in sicurezza, decommissioning e gestione dei rifiuti radioattivi, chiusura del ciclo del combustibile nucleare)

Le attività istituzionali della Società relative alla Commessa Nucleare sono soggette a regolazione della AEEGSI attraverso un sistema di riconoscimento degli oneri nucleari previsti dal DM 26 gennaio 2000.

L'AEEGSI, con le delibere n. 574/2012 e n. 194/2013, ha definito il sistema regolatorio per il periodo 2013-2016, che prevede un meccanismo di riconoscimento dei costi del programma nucleare finalizzato ad accelerare il decommissioning e ad aumentare l'efficienza operativa.

Nell'ambito del predetto regolatorio, la Società, entro il mese di ottobre di ogni anno aggiorna il piano a vita intera (solo all'inizio del periodo del sistema regolatorio) ed approva il programma annuale e quello quadriennale e sottopone gli stessi all'AEEGSI, che provvede al riconoscimento, a consuntivo, dei costi sostenuti nell'anno precedente per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Nelle more della definizione del nuovo periodo di regolazione, l'operatività dell'attuale sistema regolatorio è stata procrastinata per l'anno 2017.

L'attuale sistema regolatorio suddivide i costi della Commessa Nucleare in diverse categorie e li sottopone a modalità di riconoscimento distinte. Le categorie di costi del piano pluriennale individuate dall'AEEGSI sono:

- Costi generali efficientabili
- Costi ad utilità pluriennale
- Costi commisurabili all'avanzamento
- Costi esterni commisurati all'avanzamento
- Costi obbligatori
- Costi per l'incentivo all'esodo
- Imposte

I costi generali efficientabili consistono in costi esterni per i servizi vari di sito e i costi di coordinamento e servizi (escluso quanto compreso nei costi obbligatori e legati al volume delle attività di smantellamento) e in costi del personale per le Funzioni di staff.

I costi ad utilità pluriennale sono costi sostenuti per la realizzazione di beni non destinati ad essere smantellati.

I costi commisurabili all'avanzamento consistono in costi esterni per le consulenze, prestazioni professionali e consulenze di ingegneria, costi per contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato o occasionale relativi ad attività di smantellamento e in costi di personale interno legati all'andamento delle attività.

I costi esterni commisurati all'avanzamento delle attività di smantellamento sono rappresentati da costi esterni relativi a contratti per la realizzazione fisica delle attività di smantellamento, ivi compresi la realizzazione dei depositi provvisori e di chiusura del ciclo del combustibile.

I costi obbligatori sono costi sostenuti in riferimento alla protezione fisica, alla vigilanza dei siti e della sede, alle coperture assicurative, alla formazione obbligatoria e alle attività di gestione e sorveglianza degli impianti sulla base di leggi e prescrizioni, alla sorveglianza radiologica ambientale, al mantenimento della conformità legislativa in campo ambientale convenzionale e alla sorveglianza medica e radiologica dei lavoratori.

In merito al sistema di riconoscimento, per le categorie di costi esterni commisurati all'avanzamento, obbligatori e ad utilità pluriennale, è previsto un meccanismo di riconoscimento sulla base di un'analisi annuale preventivo/consuntivo condotta dall'AEEGSI su base annuale.

In merito ai costi generali efficientabili, l'AEEGSI definisce il valore iniziale di riferimento, determinato considerando i costi generali efficientabili di un anno base e aggiornati all'inflazione, e l'obiettivo di variazione del tasso annuale di produttività. Ai fini del riconoscimento, i costi generali efficientabili a consuntivo sono depurati dei costi straordinari o minusvalenze eventualmente registrate, dei costi di competenza economica di anni diversi da quello dell'anno base, dei costi una tantum quali quelli relativi a importi forfettari riconosciuti per rinnovi contrattuali o premi di produttività.

I costi commisurabili all'avanzamento, sono riconosciuti a consuntivo, purché non superiori o al massimo uguali ai valori limite stabiliti in base a specifici driver dall'AEEGSI, determinato dall'incremento dell'avanzamento fisico annuo di alcuni progetti strategici rispetto all'avanzamento dell'anno precedente.

I costi obbligatori sono riconosciuti a consuntivo sulla base di un piano pluriennale, ed eventuali oneri superiori a quanto preventivato sono oggetto di valutazione da parte di AEEGSI e riconosciuti solo se legati ad eventi imprevedibili ed eccezionali, sulla base di giustificati e documentati motivi.

Il sistema regolatorio prevede, inoltre, un meccanismo premiale definito attraverso il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici e l'eventuale applicazione di penale nel caso in cui si verificano dei ritardi nel raggiungimento degli stessi. Gli obiettivi e i target/progetti sui quali si misura l'avanzamento delle attività di decommissioning sono:

- *Task driver*: sono task/progetti che AEEGSI considera di valore strategico; attraverso la valutazione del loro avanzamento fisico AEEGSI valuta l'avanzamento complessivo del programma di decommissioning;
- *Milestone*: sono obiettivi intermedi di esecuzione reputati strategici dall'AEEGSI relativi ai progetti da raggiungere per ogni anno di regolatorio. Con le *milestone* viene valutato il raggiungimento di risultati intermedi chiave per il corretto avanzamento dei progetti.

In ogni anno del periodo regolatorio viene identificata una lista di *milestone*, ognuna con un proprio peso percentuale. Al fine di determinare il raggiungimento delle *milestone* medesime, l'AEEGSI ha individuato tre casistiche:

- raggiungimento nel corso dell'anno di almeno il 70% delle *milestone*: il premio erogato da AEEGSI a SO.G.I.N. S.p.A. varierà tra i 2 e i 3 milioni di €; in caso di anticipo di *milestone*

previste in anni successivi il premio potrà essere incrementato fino a un valore massimo di 5 milioni;

- raggiungimento nel corso dell'anno di *milestone* per un peso totale compreso tra il 50% e il 70%: il premio erogato da AEEGSI sarà pari a zero;
- raggiungimento nel corso dell'anno di *milestone* per un peso totale inferiore al 50%: la penale imposta da AEEGSI sarà variabile da 0.02 a 1 milione di € e verranno riconosciuti ricavi per costi commisurabili pari a soli 25 milioni di euro circa.

L'AEEGSI, oltre a definire il modello di remunerazione per SO.G.I.N. S.p.A. e controllare le attività sotto il profilo della congruenza e dell'efficienza economica, determina l'entità degli oneri della Commessa Nucleare da addebitare sulla bolletta elettrica (componente A2, che costituisce una parte del corrispettivo dell'energia elettrica) e, attraverso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, garantisce alla Società la copertura dei fabbisogni finanziari.

SO.G.I.N. S.p.A. sottopone annualmente all'AEEGSI il preventivo e il consuntivo delle attività di smantellamento. La Cassa Conguaglio versa a SO.G.I.N. S.p.A. le risorse per finanziare le attività, sulla base di un Piano Finanziario trasmesso dalla Società alla AEEGSI, e successivamente aggiornato nel corso dell'anno su base trimestrale.

Riconoscimento dei costi del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico

Come già indicato, SO.G.I.N. S.p.A. è titolare del compito istituzionale di localizzare, progettare e realizzare il Deposito Nazionale e Parco Tecnologico (di seguito anche "DNPT") secondo quanto previsto dal D. Lgs 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i. L'art. 25, comma 3, della predetta normativa, prevede che la Società realizzi il DNPT con i fondi provenienti dalla componente tariffaria che finanzia le attività di competenza.

L'art. 24, comma 5, del D.L.24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modifiche, con Legge del 24 marzo 2012, n. 27, ha previsto che: *"La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria, sono impiegate, per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività*

sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti."

In merito, si ricorda che con delibera ARG/elt 109/2010, l'AEEGSI aveva avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di riconoscimento degli oneri nucleari, al fine di modificare ed integrare i criteri di efficienza economica e le disposizioni per la separazione contabile definiti dalla deliberazione ARG/elt 103/2008.

Successivamente, in sede di determinazione a consuntivo degli oneri nucleari 2012, l'AEEGSI ha rinviato ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri di efficienza economica e delle modalità di riconoscimento dei costi sostenuti dalla SO.G.I.N. S.p.A. per le attività relative al DNPT, anche nelle more dell'emanazione dei criteri necessari alla definizione della proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del DNPT di cui all'art. 27 comma 1 del D.lgs. 31/2010. Con la determinazione a consuntivo degli oneri 2013, delibera 260/2014, l'AEEGSI ha preso atto dell'emanazione dei criteri per la localizzazione del DNPT e della loro avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'ISPRA in data 4 giugno 2014.

Nel corso del 2015 si sono susseguiti incontri e interlocuzioni tra SO.G.I.N. S.p.A. e l'AEEGSI, aventi per oggetto la definizione del sistema regolatorio per il riconoscimento dei costi relativi all'attività del DNPT.

Con lettera del 4 novembre 2016 (prot. 60780), è stato trasmesso all'AEEGSI il Programma previsionale per la definizione del sistema regolatorio del Deposito Nazionale e Parco Tecnologico comprendente: i consuntivi dei costi del DNPT relativi agli anni dal 2010 al 2015; la previsione dei costi ed il *forecast* dell'anno 2016, la previsione dei costi per l'anno 2017 e per gli anni dal 2018 al 2025, ossia fino all'anno precedente a quello previsto per l'entrata in esercizio del DNPT.

Nel competente Registro delle Imprese sono iscritti tutti i dati relativi alla Società, incluso lo statuto sociale, l'assetto dei poteri definito dal Consiglio di Amministrazione, nonché le procure generali rilasciate e quelle revocate, come da certificato camerale pubblicato nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale.

3.7 Il Gruppo Sogin

Il Gruppo Sogin è costituito dalla capogruppo SO.G.I.N. S.p.A. e dalla controllata NUCLECO S.p.A.¹¹

Il capitale sociale di NUCLECO S.p.A. è detenuto:

- in via indiretta, dal Ministero dell’Economia e Finanze, tramite la controllata SO.G.I.N. S.p.A., proprietaria delle azioni nella misura del 60%;
- in via diretta, da ENEA, proprietaria delle azioni nella misura del 40%.

NUCLECO S.p.A., ai sensi di quanto previsto dagli artt. 2497 e seguenti del c.c., sussiste la presunzione di soggezione a direzione e coordinamento della capogruppo.

Oggetto delle attività e compiti istituzionali

Le attività che NUCLECO S.p.A. può svolgere sono indicate nell’oggetto sociale¹² e le principali ineriscono alla gestione dei rifiuti radioattivi, sia attraverso gli impianti di proprietà ENEA, siti nel Centro Ricerche della Casaccia (RM), sia con impianti, apparecchiature e sistemi propri, siti presso lo stesso Centro¹³ o nei cantieri temporanei attrezzati presso i propri clienti.

¹¹ Con deliberazione dell’11 luglio 1980, il CIPE ha approvato la costituzione di NUCLECO S.p.A., accogliendo la proposta del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato (ora Sviluppo economico) di creare una società per azioni tra il C.N.E.N. (Comitato Nazionale per l’Energia Nucleare, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico) e l’Agip Nucleare, al fine di dotare il Paese di “una idonea struttura operativa per l’esecuzione del servizio di gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi di bassa/media attività”.

In data 5 maggio 1981, veniva costituita la NUCLECO S.p.A. alla quale venivano conferiti, a copertura del 40% del pacchetto azionario, beni mobili e concesse in uso le licenze, gli immobili ed impianti del Comitato Nazionale Energia Nucleare (poi ENEA, ora Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA); il 60% della restante parte del pacchetto azionario, mediante il versamento di risorse finanziarie da parte dell’altro Socio Agip Nucleare. La quota azionaria di Agip Nucleare, passata poi a AMBIENTE S.p.A. (Gruppo ENI), nel 2004 fu acquistata da SO.G.I.N. S.p.A.

La principale attività istituzionale di NUCLECO S.p.A. era quella della gestione di rifiuti radioattivi di bassa/media attività, prodotti nel Centro Ricerche ENEA della Casaccia. Tale originaria attività è stata poi ampliata per dare attuazione ad ulteriori delibere CIPE del 1985 e 1986, che attribuivano ad ENEA il compito di farsi carico della raccolta, gestione e custodia a lungo termine ed in sicurezza dei rifiuti radioattivi non elettronucleari prodotti a livello nazionale dai settori della ricerca, industriale e medico-sanitario.

In attuazione di un’ulteriore delibera del CIPE del 1989, i compiti statutari di NUCLECO S.p.A. furono estesi “alle attività di tipo industriale connesse al «fine ciclo» del combustibile nucleare e alla gestione dei rifiuti tossici e nocivi” con l’indicazione di operare su commessa di operatori pubblici e privati e di “avvalersi delle competenze ed esperienze via via acquisite dall’ENEA e dall’ENI nell’assolvimento dei compiti di sviluppo di tecnologie, processi, impianti e applicazioni dimostrative nel settore dei rifiuti”.

¹² 4.1 La Società, che potrà svolgere, anche per conto terzi, la sua attività in Italia e all’estero, ha per oggetto: a) raccolta, trasporto e condizionamento dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività e loro sistemazione nei luoghi di destinazione finale; b) decontaminazione di impianti nucleari e non, decontaminazione di ambienti di lavoro, contaminati a bassa e media attività; c) “decommissioning” di impianti nucleari e non, contaminati a bassa e media attività; d) progettazione, realizzazione e fornitura di impianti per il trattamento ed il condizionamento di rifiuti radioattivi, a bassa e media attività; e) prestare servizi di ingegneria nel settore delle bonifiche ambientali e nel settore dei rifiuti radioattivi; f) l’assunzione, sia diretta che indiretta, di interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese industriali e commerciali, che operano nei predetti settori ed in settori affini purché strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali; g) qualsiasi operazione finanziaria, commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, compreso il rilascio di fidejussioni e garanzie, comunque connesse ed attinenti al raggiungimento anche indiretto degli scopi sociali; h) condurre attività di tipo industriale connesse con il “fine ciclo” del combustibile nucleare; i) progettare, sviluppare ed eseguire interventi di bonifica di terreni, impianti ed altre strutture nel settore dei rifiuti radioattivi e dei rifiuti tossico nocivi.

¹³ La principale sede operativa di NUCLECO S.p.A. è situata all’interno del Centro Ricerche ENEA della Casaccia (Roma), su area, di proprietà di ENEA, di 28.100 mq, di cui 7.200 coperti per depositi temporanei, impianti e laboratori, concessa in locazione alla Società.

NUCLECO S.p.A., sin dalla sua costituzione, ha operato (e continua ad operare) nella predetta area, con autorizzazioni amministrative rilasciate all’ex CNEN, volturate, poi, ad ENEA.

Nel 2010, con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2010, emesso di concerto con i competenti Ministeri (Salute, Ambiente, Lavoro e Interno) e previo positivo parere dell’Autorità di sicurezza nucleare (ISPRA), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) ha ottenuto, ai sensi dell’ex art. 28 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i, mediante il rinnovo e l’accorpamento di tutti i vecchi provvedimenti autorizzativi, via via acquisiti negli anni precedenti, il Nulla Osta “per l’esercizio del complesso di installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, sito nel Centro Ricerche Casaccia”.

La maggior parte delle attività sono svolte nell'ambito nel programma sviluppato da Sogin per il decommissioning delle centrali elettronucleari e degli impianti ex ENEA del ciclo del combustibile nucleare e riguardano essenzialmente: la progettazione e lo sviluppo di piani di bonifica, la caratterizzazione radiologica e lo smantellamento di sezioni d'impianto, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la custodia dei materiali e dei rifiuti radioattivi prodotti dagli impianti del Centro Ricerche della Casaccia, servizi di supporto operativo al decommissioning, nonché servizi di ingegneria nella progettazione ed analisi di sicurezza.

Analoghe attività di gestione dei rifiuti radioattivi e di supporto operativo sono svolte per ENEA, per conto della quale, in base alla convenzione del 2 agosto 2011, assicura l'esecuzione delle prestazioni relative all'attuazione del Servizio integrato, di cui ENEA è titolare, riguardante la gestione delle sorgenti radioattive ed i rifiuti non elettronucleari, a media e bassa attività, provenienti principalmente da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica ed industriali, garantendo tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate quali la predisposizione al trasporto, il trasporto, la caratterizzazione, l'eventuale trattamento condizionamento e il deposito provvisorio.

Nell'ambito delle attività di mercato, la Società svolge attività di bonifica ambientale, anche a carattere radiologico.

Alcune attività svolte da NUCLECO S.p.A. riguardano il perseguimento di finalità istituzionali proprie delle amministrazioni che partecipano, direttamente e indirettamente al capitale

Il Nulla Osta impone ad ENEA, nella sua qualità di "Titolare", di stabilire con NUCLECO S.p.A., individuato quale "Esercente in Sito", che si avvale di tale autorizzazione, un assetto procuratorio che definisca in maniera univoca l'assegnazione da parte di ENEA a NUCLECO S.p.A. di tutte le responsabilità inerenti alla gestione del Sito. Inoltre, prevede che il Rappresentante sul Sito del Titolare del Nulla Osta deve essere in possesso di Laurea in Ingegneria o Chimica/Chimica Industriale o Fisica e di esperienza pluriennale maturata nell'ambito della conduzione di impianti di gestione e trattamento di rifiuti e sorgenti radioattive.

ENEA e NUCLECO S.p.A., in conformità con quanto stabilito nel Nulla Osta di esercizio, hanno attuato un articolato sistema procuratorio, disciplinato da un contratto di mandato con rappresentanza, che viene stipulato, ad ogni rinnovo del Consiglio di Amministrazione di NUCLECO S.p.A., con il suo Presidente (nominato su designazione del socio ENEA e titolare di specifiche deleghe di gestione) ed il suo Amministratore Delegato (nominato su designazione del socio SO.G.I.N. S.p.A. e titolare di ampie deleghe di gestione), entrambi in possesso dei predetti requisiti soggettivi.

ENEA, quale Titolare del Nulla Osta e responsabile del mantenimento delle condizioni tecnico-economiche necessarie per la gestione delle installazioni in condizioni di sicurezza, conferisce mandato di rappresentanza congiunto al Presidente e all'Amministratore Delegato di NUCLECO S.p.A., affinché provvedano, in nome e per conto di ENEA, ad attuare tutte le condizioni e le prescrizioni contenute nel Nulla Osta ed effettuare ogni utile azione per mantenere un elevato livello di sicurezza ai fini della salvaguardia dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Nel predetto contratto di mandato, ENEA nomina il Presidente di NUCLECO S.p.A. quale "*Rappresentante del Titolare del Nulla Osta per lo svolgimento delle attività sul sito*", con malleva del Titolare del Nulla Osta da qualsiasi responsabilità. In attuazione del Nulla Osta, ENEA e NUCLECO S.p.A. hanno completato un impegnativo programma di rinnovamento delle infrastrutture di trattamento e di deposito dei rifiuti, nonché dei relativi sistemi di sicurezza, mantenendoli adeguati ai migliori standard internazionali di "buona pratica" ed alla normativa tecnica e di legge in materia.

Sulla base del predetto Nulla Osta e dei miglioramenti tecnici effettuati sugli impianti ed infrastrutture - in aggiunta alla sua capacità operativa ed alle autorizzazioni proprie per il trasporto dei materiali radioattivi e l'esercizio di apparecchiature e sistemi di misure radiologiche, nonché alla disponibilità di impianti per il sezionamento di grandi componenti, anche con contaminazione alfa - NUCLECO S.p.A. è oggi in grado di effettuare presso la propria sede operativa i trattamenti dei rifiuti radioattivi, anche di operatori nucleari terzi, prelevandoli dai luoghi di produzione e restituendoli alla fine del processo di trattamento. Tale approccio operativo determina una maggiore efficacia, in termini di tempi, costi e di volumi dei rifiuti, del programma di smantellamento degli impianti nucleari, poiché elimina la necessità di realizzare presso i Siti SO.G.I.N. S.p.A. impianti dedicati, che si contaminano e che devono essere smantellati al termine delle relative attività.

NUCLECO S.p.A. assicura, inoltre, un unico standard per il condizionamento dei rifiuti radioattivi di tutti gli impianti nucleari, che consente di effettuare una gestione omogenea dei manufatti che andranno conferiti al Deposito Nazionale.

sociale, relative alla produzione di servizi di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi.

I servizi di interesse generale svolti da NUCLECO S.p.A. (sulla base della convenzione stipulata con ENEA per il Servizio Integrato e del ruolo di “esercente in sito” del complesso di installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, nel Centro Ricerche Casaccia, previsto dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 aprile 2010), riguardano:

- ✓ l’esecuzione delle prestazioni relative all’attuazione del Servizio Integrato di gestione di sorgenti radioattive e dei rifiuti non elettronucleari a media e bassa attività, provenienti principalmente da attività medico-sanitarie, di ricerca scientifica e tecnologica ed industriali, garantendo universalità, continuità, non discriminazione e sicurezza del servizio;
- ✓ il trattamento e condizionamento dei rifiuti radioattivi, inclusi quelli elettronucleari, industriali, di ricerca e militare, poiché è l’unico soggetto legittimato ad operare, sull’intero territorio nazionale, per lo svolgimento delle predette attività, che risultano essenziali per il decommissioning degli impianti nucleari, poiché strumentali per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate, ex lege, a SO.G.I.N. S.p.A.

NUCLECO S.p.A. quale impresa collegata, ex art. 7, del D.Lgs. n. 50/2016

NUCLECO S.p.A., da molti anni, svolge la propria attività, in misura prevalente, superiore all’80%, nei confronti degli azionisti e la restante parte nei confronti di terzi.

In particolare, nell’ultimo triennio, 2013-2015, la media annuale del fatturato totale per lavori, servizi e forniture è di circa euro 24.200.000, di cui euro 21.917.000 circa proveniente dai soci: SO.G.I.N. S.p.A., per circa euro 20.702.000 (di cui il 65% costituito dalle attività di trattamento e condizionamento di rifiuti radioattivi) ed ENEA, per circa euro 1.215.000.

Il fatturato nei confronti degli azionisti è costituito:

- dallo svolgimento delle attività inerenti il Servizio Integrato affidate da ENEA a NUCLECO S.p.A. con la citata convenzione del 2 agosto 2011;
- dallo svolgimento di appalti di lavori, servizi e forniture affidati direttamente, di volta in volta, da SO.G.I.N. S.p.A. (quale impresa pubblica operante nei settori speciali) alla NUCLECO S.p.A. (quale impresa collegata), ai sensi dell’art. 7, del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 218 del D.Lgs. n. 163/2006), appalti che NUCLECO S.p.A. può direttamente svolgere, con propri mezzi e personale, in conformità alle disposizioni di legge (tra cui le qualificazioni) e di statuto.

La natura giuridica di NUCLECO S.p.A., le sue qualificazioni in ragione delle attività da svolgere e della soggezione a disposizioni normative per finalità di interesse pubblico.

NUCLECO S.p.A. è una società per azioni, ossia un soggetto dotato di personalità giuridica di natura privata, anche se il capitale sociale è detenuto, indirettamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite SO.G.I.N. S.p.A., nella misura del 60% e la restante parte dall'ENEA.

NUCLECO S.p.A., ai sensi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, rubricato *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*, è da qualificarsi come **"società a controllo pubblico"** e **"società a partecipazione pubblica"**, non sottoposta a controllo analogo o controllo analogo congiunto e priva dei requisiti per essere qualificata società strumentale o in house. La Società non è ricompresa nell'elenco delle società inserite nel conto economico consolidato dello Stato.

NUCLECO S.p.A. è, quindi, tenuta ad applicare le disposizioni relative alle "società a controllo pubblico" e "società a partecipazione pubblica", incluse quelle contenute nell'art. 4, in ragione della sola ricomprensione di SO.G.I.N. S.p.A. tra le società espressamente escluse, indicate nell'Allegato A del D.Lgs. 175/2016 (art. 26, comma 2).

Nonostante ciò, sussistono per NUCLECO S.p.A. i requisiti di scopo e di attività, che rendono legittimo il mantenimento, in via diretta o indiretta, della partecipazione azionaria in NUCLECO S.p.A., previsti all'art. 4, commi 1 e 2, del citato decreto.

Sulla base di quanto sopra, si evidenzia che NUCLECO S.p.A. – salva l'eventuale espressa esclusione della Società dall'applicazione dell'articolo 4 con apposito DPCM da emanarsi in ottemperanza al comma 9 dello stesso articolo – rientra tra le numerose società a partecipazione pubblica che formeranno oggetto della "revisione straordinaria delle partecipazioni" che le amministrazioni dovranno effettuare in sede di prima applicazione del decreto, ai sensi dell'articolo 24, per il mantenimento della partecipazione pubblica.

Inoltre, NUCLECO S.p.A., potrebbe rientrare tra le società per le quali, sulla base del DPCM da adottare su proposta del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 11, possono essere individuate **"specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa"** (tra cui, si ipotizza, anche la pluralità dei soci), che autorizzano la previsione statutaria di un Consiglio di Amministrazione, di tre o cinque componenti, anziché di un amministratore unico.

La Società, oltre a quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, rimane tenuta all'osservanza delle disposizioni normative di natura pubblicistica ad essa applicabili nelle quali assume (anche) specifiche ulteriori qualificazioni giuridiche, tra si segnalano le seguenti:

- ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, di *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, la Società, riguardo all'acquisizione di beni e servizi strumentali occorrenti per l'esecuzione delle attività inerenti il Servizio Integrato affidatogli da ENEA, è una **“amministrazione aggiudicatrice”** ed è tenuta ad applicare le disposizioni previste per i settori ordinari; riguardo, invece, all'acquisizione di beni e servizi strumentali per l'esecuzione degli appalti di lavori, servizi e forniture affidategli da SOGIN S.p.A., è **“impresa collegata”**, ex art. 7 del predetto decreto, tenuta ad applicare le disposizioni previste per i settori speciali;
- ai sensi dell'art. 2-bis, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, NUCLECO S.p.A. è compresa tra le **società in controllo pubblico**, come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (ossia dal D.Lgs. n. 175/2016);
- ai sensi dell'art. 2, lettera c), del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, concernente le *“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*, NUCLECO S.p.A. è da qualificarsi quale **“ente di diritto privato in controllo pubblico”**, poiché gestisce servizi pubblici ed è sottoposta a, controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c., del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Si evidenzia, da ultimo, che il D.Lgs. n. 175/2016, confermando sostanzialmente quanto già previsto in precedenti disposizioni legislative, prevede espressamente che per tutto quanto non derogato dal decreto stesso, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato (art. 1, comma 3).

La qualificazione soggettiva dei componenti gli organi societari, degli organismi interni e dei dipendenti della Società

Le attività istituzionali attribuite alla Società rientrano nella definizione di servizio pubblico e, pertanto, i componenti gli organi societari, gli organismi interni ed i dipendenti della Società – con esclusione di quelli addetti allo svolgimento di semplici mansioni di ordine e prestazione di opera meramente materiale - sono da qualificarsi quali “incaricati di pubblico servizio” ed assumono ogni relativa responsabilità, civile, amministrativa e penale.

Inoltre, i componenti l’organo di amministrazione, i consiglieri delegati (Presidente e Amministratore Delegato), nonché i titolari di incarichi dirigenziali, interni ed esterni, comunque denominati, sono compresi tra coloro che soggiacciono alle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013, in materia di inconfiribilità ed incompatibilità.

L’inconfiribilità degli incarichi dipende dalla condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I, titolo II, libro secondo, del codice penale (artt. da 314 a 360).

Salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 175/2016, i rapporti di lavoro subordinato dei dipendenti di NUCLECO S.p.A. sono di natura privata e ad essi si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi.

Organi societari

Gli organi societari di NUCLECO S.p.A. sono: l’Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il Vice Presidente, l’Amministratore Delegato e il Collegio Sindacale.

Assemblea degli azionisti

L’Assemblea degli azionisti è costituita dagli azionisti SO.G.I.N. S.p.A. ed ENEA.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona designata dal Consiglio di Amministrazione, e qualora ciò non sia possibile, l’Assemblea elegge il proprio Presidente.

L’Assemblea approva il bilancio di esercizio, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente e ne determina i compensi ai sensi dell’art. 2389, 1° comma

del c.c., nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne determina i relativi emolumenti, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale e ne determina il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico.

Consiglio di Amministrazione, Presidente, Vice Presidente ed Amministratore Delegato

Il Consiglio di Amministrazione è composto, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto Sociale, da tre componenti, nominati dall'Assemblea ordinaria degli azionisti, ed eletti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di requisiti specifici di professionalità e di onorabilità, previsti dalla legge e dallo statuto sociale. Tutti gli amministratori sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 del codice civile.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, al quale può attribuire, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea, specifiche deleghe operative sulle materie delegabili, determinandone in contenuto. Il Consiglio può, inoltre, delegare parte delle sue attribuzioni ad un solo componente, che viene nominato Amministratore Delegato. All'Amministratore Delegato ed al Presidente, nel caso di attribuzioni di deleghe, spetta, ai sensi dell'articolo 2389, 3° comma del codice civile, una remunerazione, determinata dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia di compensi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, al solo fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Come previsto dalla normativa di riferimento, per la carica di Vice Presidente non può essere disposto alcun compenso aggiuntivo. Il Vice Presidente è preposto a garantire la sola continuità delle attività demandate per Statuto al Presidente, quali la convocazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e la conduzione delle relative riunioni, con esclusione delle attività riguardanti l'esercizio delle deleghe al medesimo attribuite.

L'Amministratore Delegato e il Presidente, se delegato, curano che l'assetto organizzativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di norma ogni tre mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue controllate.

I componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall'Assemblea degli azionisti, all'esito della procedura prevista dalla direttiva Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2013, prot. 14656, attivata da SO.G.I.N. S.p.A., quale società controllante, con l'invio di una lettera al Ministero nella quale sono indicati, previa intesa tra gli azionisti, le attività svolte, i criteri adottati per la designazione dei nominativi, inclusi quelli riguardanti il rispetto delle norme in materia di equilibrio di genere, nonché i requisiti professionali dei soggetti proposti per ricoprire la carica di Presidente, di Amministratore Delegato e di Consigliere.

La predetta intesa - che tiene necessariamente conto di quanto previsto dal Nulla Osta per l'esercizio del complesso di installazioni per il trattamento, condizionamento, deposito e smaltimento di rifiuti radioattivi, sito nel Centro Ricerche Casaccia e della prassi finora seguita in NUCLECO S.p.A. per la nomina dei componenti l'organo di gestione - prevede che ENEA designi il Presidente (individuandolo tra i propri funzionari e con obbligo al riversamento dei compensi) e SO.G.I.N. S.p.A. gli altri due Consiglieri (individuandoli tra i propri dirigenti e con obbligo al riversamento dei compensi), di cui uno designato per rivestire la carica di Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti nella seduta del 21 maggio 2015, per gli esercizi del triennio 2015-2017 e cesserà dalla carica all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 21 maggio 2015, ha nominato, nella persona indicata dall'Assemblea, il nuovo Amministratore Delegato.

Inoltre, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli azionisti, il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 21 maggio 2015¹⁴, ha attribuito alcuni poteri al Presidente ed

¹⁴ **Deliberazione del 21 maggio 2015**

"Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, ciascuno per la parte di proprio interesse, delibera di attribuire i poteri del Consiglio di Amministrazione come segue:

Poteri attribuiti al Presidente

*Sulla base dell'autorizzazione rilasciata dall'Assemblea degli azionisti del 21 maggio 2015, oltre ai poteri previsti dalla legge e dallo statuto per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali (Assemblea e Consiglio di Amministrazione) e la legale rappresentanza della Società, sono conferiti al Presidente, l'Ing. Alessandro DODARO ... **OMISSIS**... i seguenti poteri:*

- a) definire con l'Amministratore Delegato gli indirizzi tecnici per la gestione dei provvedimenti autorizzativi e curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, il coordinamento tecnico e scientifico per la sicurezza del complesso delle installazioni, dei lavoratori e delle popolazioni;*
- b) curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con l'ENEA al fine di garantire alla Società una adeguata gestione del complesso delle installazioni di proprietà dell'Ente e di provvedere agli adempimenti necessari in relazione all'eventuale trasferimento della titolarità del Nulla Osta relativo al Complesso Nucleo;*
- c) curare, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con Organismi internazionali, Enti, Centri di ricerca, Università per assicurare alla Società, anche in ambito internazionale, un adeguato raccordo sul piano tecnico e scientifico ed un costante aggiornamento nei settori di competenza;*
- d) curare, per conto della Società, d'intesa con l'Amministratore Delegato, i rapporti con i competenti Organi istituzionali ai fini della definizione della normativa tecnica nei settori di competenza.*

Il Presidente riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'espletamento di tali poteri.
Poteri attribuiti all'Amministratore Delegato

all'Amministratore Delegato tutti i poteri per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che il Consiglio di Amministrazione si è espressamente riservato e di quelli attribuiti al Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera di attribuire all'Amministratore Delegato, Ing. Emanuele FONTANI ... OMISSIS..., tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione:

- dei poteri riservati per legge o dallo statuto sociale, al Presidente ed al Consiglio di Amministrazione;
- dei poteri attribuiti al Presidente nonché quelli che Consiglio di Amministrazione non si è espressamente riservato sulla base della presente deliberazione.

Nell'ambito dei poteri allo stesso conferiti, l'Amministratore Delegato ha, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il potere di:

- a) *provvedere alla predisposizione del Piano pluriennale, contenente gli obiettivi strategici, e del Budget annuale della Società, da sottoporre, per l'approvazione, al Consiglio di Amministrazione;*
- b) *provvedere alla predisposizione del bilancio annuale e delle relazioni periodiche da sottoporre per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione;*
- c) *definire la macrostruttura della Società, che sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione e provvedere alla realizzazione dell'assetto stesso;*
- d) *definire gli atti di portata generale riguardanti le modalità di assunzione e la posizione normativa ed economica del personale della Società;*
- e) *assumere determinazioni in merito alle liti attive e passive ed alle transazioni fino ad importi unitari di € 250.000,00 (duecentocinquanta/mila/00);*
- f) *disporre sull'assegnazione di commesse in materia di appalti per servizi, lavori e forniture, da parte della Società, e stipulare i relativi contratti fino all'importo unitario di € 1.000.000,00 (un milione/00);*
- g) *disporre circa la partecipazione a gare o in merito all'accettazione di affidamenti in materia di lavori, servizi e forniture e stipulare i relativi contratti fino all'importo unitario di € 2.000.000,00 (due milioni/00);*
- h) *stipulare contratti di consulenza gestionale per un importo unitario fino ad € 100.000,00 (centomila/00), non previsti dal budget e dai piani finanziari approvati;*
- i) *determinare, nell'ambito delle proprie deleghe, i poteri da conferire, mediante apposite procure, per la gestione della Società.*

L'Amministratore Delegato, inoltre, riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, di norma ogni tre mesi, sull'attività svolta nell'esercizio delle deleghe al medesimo attribuite, nonché in merito alle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società, ivi incluse le operazioni atipiche, inusuali o con parti correlate.

Poteri riservati al Consiglio di Amministrazione

Sono mantenuti nell'ambito delle competenze del Consiglio di Amministrazione, e pertanto, esclusi dalle attribuzioni del Presidente e dell'Amministratore Delegato, oltre ai poteri riservati dalla legge al Consiglio di Amministrazione, i seguenti poteri tra quelli previsti dall'art. 24 dello statuto sociale:

- a) *nominare e revocare institori e direttori;*
- b) *deliberare l'istituzione e soppressione delle succursali, delle agenzie, delle rappresentanze e degli uffici corrispondenti;*
- c) *deliberare su tutte le attività ed operazioni di cui all'art. 4 dello statuto ed autorizzare la stipulazione di qualsiasi atto, sia con i privati, sia con le Pubbliche Amministrazioni per importi unitari superiori ad € 2.000.000,00 (due milioni/00);*
- d) *transigere e compromettere le controversie di importo unitario superiore ad € 250.000,00 (duecentocinquanta/mila/00);*
- e) *autorizzare le iscrizioni, surrogazioni, riduzioni, restrizioni e cancellazioni di ipoteche, le trascrizioni ed annotazioni relative a qualsiasi altra operazione ipotecaria di importo unitario superiore ad € 100.000,00 (centomila/00);*
- f) *autorizzare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, le Tesorerie e presso ogni altra Amministrazione pubblica o privata per importi unitari superiori ad € 500.000,00 (cinquecentomila/00);*
- g) *deliberare l'assunzione di partecipazioni e interessenze agli effetti dell'art. 4 dello statuto; l'assunzione di nuove partecipazioni o il mantenimento delle attuali devono essere autorizzate con delibera motivata;*
- h) *deliberare la prestazione di garanzie e fidejussioni per importi unitari superiori ad € 250.000,00 (duecentocinquanta/mila/00);*
- i) *approvare i progetti dei bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;*
- l) *sovrintendere alla funzione di controllo interno, in mancanza dell'apposito comitato di controllo interno al Consiglio.*

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, per il conseguimento dell'oggetto sociale e per la gestione e amministrazione della Società, tutte le altre facoltà che non sono dalla legge o dallo statuto espressamente riservate all'Assemblea.

Sono, inoltre, riservati al Consiglio di Amministrazione i seguenti poteri:

1. *definire il sistema di corporate governance nell'ambito della Società e provvedere, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 27 dello statuto sociale, alla eventuale costituzione ed alla definizione delle funzioni di Comitati con funzioni consultive o di proposta di cui nomina i componenti;*
2. *definire le linee di indirizzo del sistema di controllo interno di cui verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento, assicurandosi che i principali rischi aziendali siano individuati e gestiti in modo adeguato e che esistano i controlli necessari per monitorare l'andamento della Società;*
3. *determinare, sentito il Collegio Sindacale, la remunerazione dell'Amministratore Delegato e del Presidente investito di deleghe; provvedere, inoltre, a valutare i criteri generali che, su indicazione dell'Amministratore Delegato, sono adottati riguardo alla politica retributiva dell'alta direzione della Società;*
4. *valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e deliberare sulle modifiche dell'assetto organizzativo generale proposte dall'Amministratore Delegato;*
5. *valutare, sulla base delle informazioni ricevute dall'Amministratore Delegato, il generale andamento della gestione della Società e delle sue eventuali controllate, con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi e verificare periodicamente il conseguimento dei risultati programmati;*
6. *formulare le proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e riferire agli azionisti in Assemblea;*
7. *esaminare e approvare le operazioni che rivestono un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario per la Società, ivi incluse quelle con parti correlate. In particolare, a tale riguardo, il Consiglio di Amministrazione delibera:*
 - a. *sull'emissione di obbligazioni;*
 - b. *su operazioni o investimenti (con esclusione di quelli rientranti nell'ambito dell'approvazione del budget o del Piano pluriennale) che comportino per la Società un impegno superiore ad € 1.000.000,00 (un milione/00);*
 - c. *sugli accordi di carattere strategico.*

La presente delibera sostituisce le deliberazioni precedenti del Consiglio di Amministrazione in merito al conferimento di poteri al Presidente e all'Amministratore Delegato."

Il Consiglio di Amministrazione, nella medesima seduta, ai sensi dell'art. 21 dello statuto sociale, ha nominato, nella persona dell'Amministratore Delegato, il Vice Presidente della Società, con il solo compito di sostituire il Presidente, nei casi di sua assenza o impedimento, per l'esercizio delle funzioni attribuite al Presidente dalla legge o dallo statuto sociale, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Le nomine e l'assetto dei poteri societari sono stati regolarmente iscritti nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Consiglio di Amministrazione, alle singole cariche, ai compensi, ex art. 2389, 1° e 3° comma, ai curriculum ed alle rispettive dichiarazioni d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013, sono contenuti nell'apposita sezione del sito istituzionale di NUCLECO S.p.A., "Società trasparente".

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale della Società, come da previsione legale e statutaria, si compone di tre Sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equilibrio tra i generi, all'esito di procedura analoga a quella adottata per il Consiglio.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed un Sindaco supplente sono indicati dall'azionista SO.G.I.N. S.p.A., mentre due Sindaci effettivi ed un Sindaco supplente, indicati dall'azionista ENEA.

I Sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

Il Collegio Sindacale ha il compito di esercitare le funzioni di vigilanza di cui all'art. 2403 del Codice Civile e, in particolare: vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Il Collegio Sindacale è stato nominato dall'Assemblea degli Azionisti nella seduta del 5 agosto 2014 per gli esercizi del triennio 2014-2016 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016.

Le nomine sono state regolarmente iscritte nel competente Registro delle Imprese.

I dati relativi ai componenti del Collegio Sindacale, alle singole cariche, alla durata dell'incarico, ai compensi ed ai rispettivi curriculum, sono contenuti nell'apposita sezione del sito istituzionale di NUCLECO S.p.A. "Società trasparente".

Società di Revisione Legale dei Conti

La revisione legale del bilancio di esercizio di NUCLECO è affidata, ad una Società di revisione iscritta in apposito registro ed abilitata alla revisione legale dei conti delle società quotate in borsa, individuata dalla capogruppo, sia per SO.G.I.N. S.p.A. che per NUCLECO S.p.A., all'esito di una procedura di gara europea.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

L'incarico della revisione legale dei conti, a partire dall'esercizio 2014, è stato affidato, dall'Assemblea degli azionisti, alla Società KPMG S.p.A., su proposta motivata del Collegio Sindacale.

L'incarico è stato regolarmente iscritto nel competente Registro delle Imprese.

L'informativa relativa alla durata dell'incarico ed al compenso della Società di revisione legale dei conti, è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

Controllo Interno (Internal Auditing)

Al controllo interno della Società è preposta la Funzione "Controllo Interno".

In particolare, la Funzione Controllo interno effettua le verifiche sui vari processi aziendali sulla base di programmi, annuali e pluriennali, predisposti in ragione dei rischi aziendali, inclusi i rischi di cui al D.Lgs. n. 231/01 e alla L. n. 190/2012 e avuto riguardo delle eventuali indicazioni fornite dall'OdV e dal RPCT e sottoposti, per approvazione, al Consiglio di Amministrazione.

Oltre agli audit programmati, possono essere chiesti dal Vertice aziendale, dall'Organismo di Vigilanza e dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, specifici straordinari audit.

L'informativa relativa ai dati del Responsabile della Funzione Internal Audit, alla data di nomina, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013, ed al curriculum è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

Modello 231 e Responsabilità Amministrativa

NUCLECO S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, comprensivo di un Codice Etico, coerente con le previsioni del D.Lgs. n. 231/01 (Modello), nonché istituito un Organismo di Vigilanza (OdV), in composizione collegiale, in posizione di piena autonomia e indipendenza funzionale, che vigila sul suo corretto funzionamento, osservanza ed aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza (OdV), è composto da tre componenti, due esterni (di cui uno con funzioni di Presidente) e uno interno, coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nominati dal Consiglio di Amministrazione sulla base di requisiti di professionalità, onorabilità, competenza ed indipendenza.

L'OdV è dotato di piena autonomia e indipendenza funzionale e vigila sul corretto funzionamento, osservanza ed aggiornamento del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 dicembre 2015 ha nominato i componenti (due esterni e uno interno) dell'Organismo di Vigilanza, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio che ha proceduto alla loro nomina. Nella seduta del 20 dicembre 2016 ha nominato il nuovo componente interno che ha sostituito il precedente dimissionario.

L'informativa relativa ai dati dei componenti dell'Organismo di Vigilanza, alla data di nomina e di accettazione dalla carica ed ai relativi curriculum è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

Anticorruzione e Trasparenza

Il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2015 ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di NUCLECO S.p.A.

L'informativa relativa ai dati del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, alla data di nomina e di accettazione dalla carica, alla dichiarazione d'inconferibilità e d'incompatibilità, rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs. n. 39/2013 ed al curriculum è pubblicata nel sito istituzionale internet di NUCLECO S.p.A., sezione "Società trasparente".

4. I soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale

Il PTPC definisce una serie di obblighi e di misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, che coinvolgono gli organi societari e l'intera struttura aziendale: il Consiglio di Amministrazione ed i singoli componenti, il Collegio Sindacale ed i singoli componenti, la Società di revisione legale dei conti, l'OdV ed i singoli componenti, il Dirigente Preposto, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, i Responsabili delle strutture di primo livello, i Responsabili delle unità produttive locali (Siti ed Uffici di rappresentanza) e loro Sostituti, siano essi dirigenti o quadri, i dirigenti ed i Responsabili delle strutture di secondo livello, quadri, gli impiegati e gli operai, i consulenti e i collaboratori.

Inoltre, come precisato nel capitolo 3, nell'ambito del personale dipendente, sono considerati titolari degli incarichi dirigenziali interni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e del D.Lgs. n. 33/2013, oltre ai dirigenti, i Responsabili di primo livello, i Responsabili delle unità produttive locali (Siti e Uffici di rappresentanza) e i loro Sostituti, i Responsabili di struttura di secondo livello, titolari di procura generale, con autonomi poteri decisionali e di spesa.

Tutti i soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione ed alla trasparenza all'interno della Società - ciascuno nell'ambito delle funzioni, compiti ed incarichi attribuiti e svolti, a qualsiasi titolo, per conto di SO.G.I.N. S.p.A. - sono tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni contenute nel PTPC e, in generale, del MOGC, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto delle predette prescrizioni ed controlli relativi alla loro applicazione.

Nel seguito, si riporta una sintesi dei principali compiti/responsabilità dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione ed agli adempimenti di trasparenza all'interno della Società.

Il Consiglio di Amministrazione:

- i)** designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e lo comunica all'ANAC;
- ii)** adotta il PTPC e i relativi aggiornamenti;
- iii)** adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;

- iv) riceve, con cadenza almeno semestrale, la relazione del RPCT;
- v) adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni effettuate dal RPCT;
- vi) è il titolare del potere sostitutivo in relazione all'accesso civico, che viene esercitato dal Presidente del CdA;
- vii) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione;
- viii) osserva le misure contenute nel PTPC.

Il Collegio Sindacale:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti attribuitigli dal codice civile e dalla legge;
- ii) riceve, con cadenza almeno semestrale, la relazione del RPCT;
- iii) adotta le iniziative e le azioni di competenza;
- iv) osserva le misure contenute nel PTPC.

La Società di revisione legale dei conti:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti attribuitigli dal codice civile e dalla legge;
- ii) adotta le iniziative e le azioni di competenza;
- iii) osserva le misure contenute nel PTPC.

Il Dirigente Preposto:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione ed opera in base ai compiti attribuitigli dal codice civile e dalla legge;
- ii) adotta le iniziative e le azioni di competenza;
- iii) osserva le misure contenute nel PTPC.

L'Organismo di vigilanza

- i) svolge i compiti previsti dal D.Lgs. 231/01;
- ii) si coordina con il RPCT in per le misure in materia di responsabilità amministrativa, prevenzione della corruzione, di trasparenza e per la diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del MOGC e del Codice etico;

- iii) si coordina con il RPCT (componente interno dell'OdV) e il Responsabile della Funzione "Personale, Organizzazione e Safety", ai fini della definizione del piano della formazione, generale e specifico, nei confronti dei destinatari del MOGC e delle sue parti;
- iv) partecipa al processo di gestione del rischio corruzione per quanto di competenza, collaborando con il RPCT;
- v) osserva le misure contenute nel MOGC, di cui il PTPC ne costituisce parte integrante e sostanziale;

I Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza: L'attuazione del PTPC, che incide trasversalmente sull'intera struttura aziendale, richiede, vista la sua complessità, l'individuazione di alcune figure all'interno della struttura stessa, che fungano da riferimento per le strutture aziendali di cui hanno la responsabilità.

I responsabili delle strutture aziendali di primo livello ed i responsabili delle unità produttive locali (Siti ed Uffici di rappresentanza) e loro Sostituti, sono individuati quali Referenti per gli adempimenti di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Sono altresì individuati quali Referenti, per gli adempimenti inerenti gli incarichi di vertice e gli incarichi dirigenziali, sia in materia di prevenzione della corruzione che di trasparenza, le singole persone fisiche titolari dei relativi incarichi.

In particolare:

a) i Referenti per la prevenzione della corruzione:

- i) partecipano al processo di gestione del rischio;
- ii) sono responsabili dell'attuazione delle misure individuate nel PTPC e delle attività per l'attuazione degli Obiettivi;
- iii) aggiornano periodicamente il RPCT sullo stato di attuazione delle misure o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate, con riguardo alle rispettive competenze;
- iv) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al RPCT;
- v) assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC;
- vi) osservano le misure contenute nel PTPC;
- vii) segnalano le situazioni di illecito.

b) i Referenti per la trasparenza:

- i) garantiscono il tempestivo e regolare flusso dei dati da pubblicare trasmettendoli al Referente per la pubblicazione;
- ii) verificano e garantiscono l'esattezza e la completezza dei dati da pubblicare;
- iii) aggiornano il RPCT e la struttura di supporto, con periodicità mensile, sullo stato di attuazione o sulle eventuali criticità/violazioni riscontrate;
- iv) assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC;
- v) osservano le indicazioni contenute nel PTPC;
- vi) verificano la tempestiva e corretta pubblicazione dei dati trasmessi al Referente per la pubblicazione.

I dirigenti ed i responsabili delle strutture di secondo livello: i dirigenti ed i responsabili delle strutture di secondo livello, anche se non dirigenti, concorrono all'attuazione del PTPC e, specificamente:

- i) partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il Referente di riferimento all'attuazione delle misure preventive così come individuate nel PTPC in generale e nei Piani di azione;
- ii) partecipano alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, fornendo suggerimenti al Referente di riferimento;
- iii) assicurano i flussi di informazioni definiti nel PTPC che i rispettivi Referenti devono assicurare;
- iv) osservano le misure contenute nel PTPC;
- v) segnalano le situazioni di illecito al rispettivo Referente e al RPCT.

Il personale dipendente della Società:

- i) partecipa al processo di gestione del rischio;
- ii) osservano le misure contenute nel PTPC;
- iii) segnalano le situazioni di illecito al proprio Responsabile, al Referente ed al RPCT.

I consulenti ed i collaboratori della Società, a qualsiasi titolo, anche occasionali:

- i) osservano le misure contenute nel PTPC;
- ii) segnalano le situazioni di illecito al gestore dei contratti e al RPCT.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza:

Dal 25 novembre 2016, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è:

Avv. Mariano Scocco

Via Marsala n. 51/C

00185 Roma

e-mail: rpc@pec.sogin.it

accessocivico@pec.sogin.it

I compiti e le responsabilità del RPCT sono previste dalla legge n. 190/2012, dal D.Lgs. n. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 39/2013 e loro successive modifiche. Inoltre, le attività in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza costituiscono oggetto di determinazioni dell'ANAC e di direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale socio delle società a partecipazione pubblica, di natura interpretativa o di indirizzo o vincolante, anche ai fini delle responsabilità e sanzioni.

In particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve:

- a) elaborare, tenendo conto delle osservazioni formulate nella fase di consultazione, la proposta e l'aggiornamento del PTPC, che viene adottato dal CdA entro il 31 gennaio di ogni anno;
- b) vigilare sull'effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché proporre le integrazioni e le modifiche delle stesse ritenute più opportune;
- c) verificare le situazioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013, nonché le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto sociale;
- d) verificare periodicamente, d'intesa con il Responsabile della competente struttura aziendale ed il Responsabile della Funzione "Personale, Organizzazione e Safety", la possibile applicazione del principio di rotazione degli incarichi;
- e) contestare all'interessato, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 39/2013, l'esistenza o l'insorgenza di cause d'incompatibilità o d'inconferibilità;
- f) segnalare, ai sensi dell'art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 39/2013, i casi di possibile violazione all'ANAC, all'AGCM, nonché alla Corte dei Conti, per l'adozione degli atti di rispettiva competenza;

- g) redigere e pubblicare nella sezione “Società Trasparente”, sul sito internet di Sogin, entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo eventuale proroghe, una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, sulla base di uno schema definito congiuntamente da ANAC e MEF;
- h) effettuare una costante attività di vigilanza sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- i) garantire l'attuazione dell'accesso civico;
- j) definire, unitamente all'OdV ed alla Funzione “Personale, Organizzazione e Safety”, i piani di formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, nonché i piani di formazione specifica per il personale appartenente alle aree a maggior rischio corruttivo e di quello coinvolto nella definizione, trasmissione e pubblicazione dei dati;
- k) collaborare con l'OdV ai fini della diffusione della conoscenza e del monitoraggio sull'attuazione del Codice etico;
- l) segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione al CdA, all'OdV, all'Ufficio disciplinare e, nei casi previsti dalla normativa vigente, all'ANAC;
- m) intraprendere le azioni per l'attivazione del procedimento disciplinare;
- n) redigere una relazione semestrale in merito alle attività svolte, da inviare al CdA, al Collegio Sindacale ed all'OdV.

5. Il Piano ed i suoi obiettivi

5.1. Il Piano

Il PTPC 2016-2018, coerentemente con le direttive emesse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'ANAC, aveva già individuato nella piena integrazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione nel MOGC, la principale modalità attuativa del PTPC stesso.

Tale impostazione è stata da ultimo codificata nell'art. 1, comma 2-bis della L. n. 190/2012, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, che stabilisce che: *“Il Piano nazionale anticorruzione – omissis– costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). –omissis–”.*

Le misure organizzative di dettaglio sono contenute nel MOGC, pubblicato sul sito internet di Sogin. Avuto conto che ad esse sono correlate forme di responsabilità differenti, tali controlli di dettaglio sono separatamente individuati nel PTPC 2017-2019.

Si segnala anche che, in analogia con la normativa sulla responsabilità amministrativa di cui al D.Lgs n. 231/2001, l'art. 41, co. 1, lett. l), del D.Lgs. n. 97/2016 ha disposto una fattispecie di esimente per il RPCT, laddove prevede l'esclusione dall'imputazione di responsabilità del RPCT (per omesso controllo, sul piano disciplinare) nei casi di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, qualora lo stesso possa provare *“di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano”.*

Rispetto a quanto già evidenziato nel PTPC 2016-2018, il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare l'art. 1 comma 8 della L. n. 190/2012, ha disposto che: *“L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.”.*

In relazione all'esperienza maturata ed allo stato di avanzamento delle attività, l'obiettivo triennale di sviluppo di un completo modello di prevenzione della corruzione, già fissato nel PTPC 2016-2018 è stato riprogrammato nel PTPC 2017-2019.

Gli aggiornamenti di ciascuno degli obiettivi di dettaglio sono riportati nel paragrafo che segue. Inoltre, con riferimento alla struttura organizzativa deliberata dal CdA il 7 ottobre 2016, aggiornata poi con delibera del CdA del 6 dicembre 2016, vengono individuate le strutture di primo livello cui è affidato il compito di effettuare e coordinare le attività.

Nell'Allegato 5 è riportata la Road-map che riporta il riepilogo dei suddetti obiettivi.

5.2 I singoli obiettivi

Obiettivo n° 1: Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e dei relativi meccanismi di funzionamento

Per garantire la rispondenza alle indicazioni della direttiva del MEF nonché l'adeguatezza e l'efficacia del sistema di controllo interno e, in particolare, del modello di prevenzione del rischio di corruzione, la Società deve intervenire sul MOGC, aggiornato, da ultimo, nel gennaio 2013 ed integrato dal PTPC 2016-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 gennaio 2016. Entrambi i documenti sono disponibili sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente".

Il MOGC è costituito da:

- una Parte Generale;
- una Parte Speciale I (il Codice etico);
- una Parte Speciale II:
 - A. Reati nei rapporti con la pubblica amministrazione;
 - B. Reati societari;
 - C. Reati di omicidio colposo e di lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Reati ambientali;
 - E. Delitti informatici e trattamento illecito dei dati;
 - F. Delitti di criminalità organizzata;

- G. Ricettazione, riciclaggio e impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- H. Delitti in materia di violazione del diritto di autore;
- I. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- L. Ulteriori reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001 e dal PTPC, da aggiornare ogni anno.

Le predette parti del MOGC devono essere aggiornate, in fasi tra loro diverse, in particolare, la Parte Speciale II ed i relativi documenti (regolamenti, procedure, ecc.) necessitano del preventivo aggiornamento del *risk assessment* riguardo tutti i rischi aziendali, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e responsabilità amministrativa (Obiettivo n° 5).

Le attività di aggiornamento del MOGC riguardo alla Parte Generale ed alla Parte Speciale I (Codice etico) possono, invece, essere immediatamente avviate.

Riguardo al Codice etico, si rileva che è stato adottato dalla Società nell'anno 2005 e rielaborato, nella versione attualmente in vigore, nell'anno 2011.

Nell'ambito delle misure obbligatorie da implementare per sviluppare il modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, la Direttiva del MEF prevede che le Società integrano il Codice etico avendo cura di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice.

La Direttiva del MEF prevede, inoltre, che il Codice etico definisca: *“un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso: a) l'individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema; b) la previsione di un apparato sanzionatorio; c) l'indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) l'introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.”*.

Seppur l'attuale versione del Codice etico già preveda l'apparato sanzionatorio, l'indicazione dei meccanismi per azionarlo e il sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice, la Società deve aggiornare il documento per aumentare la rispondenza a quanto contenuto nella predetta direttiva.

Il Codice etico dovrà essere aggiornato, tenendo conto di quanto riportato nel capitolo 4 e nella predetta direttiva al fine di:

- ✓ focalizzare maggiormente il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione;
- ✓ individuare l'ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema;
- ✓ definire con maggiore dettaglio i meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio a partire dall'individuazione dell'entità organizzativa preposta a tale scopo con riferimento alle ipotesi di violazione poste in essere da amministratori, dipendenti, collaboratori e/o controparti;
- ✓ introdurre anche la figura del RPCT nell'ambito del sistema di raccolta delle segnalazioni delle violazioni del Codice etico.

L'obiettivo n° 1 del PTPC 2017-2019 consiste, pertanto, nell'apportare gli interventi prioritari al MOGC di seguito elencati.

PTPC 2017-2019

Obiettivo n° 1

Adeguamento del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo

Fasi / attività

Periodicità/Tempistiche

A

Aggiornamento della Parte generale e del Codice etico (parte speciale I) del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (MOGC), ai requisiti richiesti delle diverse normative in materia di responsabilità amministrativa, prevenzione della corruzione e di trasparenza.

La proposta di aggiornamento sarà redatta dalla Funzione Internal Audit, con la collaborazione delle competenti strutture aziendali (tra cui RES), sottoposta all'esame dell'OdV e del RPCT.

All'esito, la proposta sarà posta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

La proposta deve definire la struttura ed i meccanismi di funzionamento e dovrà stabilire:

- 1) la gerarchia dei documenti aziendali, che a partire dallo Statuto sociale, definiscono compiutamente il Sistema aziendale di Organizzazione, Gestione e Controllo in modo tale da assicurare che l'esercizio dei poteri sia coerente con l'assetto definito dall'Assemblea, dal Consiglio

Entro 3 mesi dall'approvazione del PTPC 2017-2019 sarà elaborata la proposta di aggiornamento del codice etico e della parte generale del MOGC.

Entro 1 mese dall'elaborazione, la proposta di aggiornamento sarà sottoposta all'esame dell'OdV e del RPCT.

Entro 1 mese dall'esame dell'OdV e del RPCT la proposta sarà sottoposta all'approvazione del CdA.

	<p>d'Amministrazione e dagli amministratori con deleghe, in ragione dell'organizzazione aziendale in unità locali;</p> <p>2) le modalità di modifica delle parti del "Modello di organizzazione, gestione e controllo", coerenti con la gerarchia dei documenti di cui al precedente punto.</p> <p>3) Individuare, nel CdA o nell'Amministratore Delegato o nelle strutture aziendali, la competenza dell'approvazione dei diversi documenti, coerentemente con la gerarchia individuata al punto 1).</p> <p>La proposta deve dare evidenza dell'assetto organizzativo della Società basato sulle U.P.T. e sulla separazione delle funzioni di cui all'obiettivo n° 15 del PTPC 2017-2019 (a cura della Funzione Personale, Organizzazione e Safety).</p> <p>Distribuzione del Codice etico aggiornato a cura delle competenti strutture aziendali.</p>	Entro 2 mesi dall'approvazione del CdA.
B	<p>Redazione o aggiornamento dei regolamenti e delle procedure coerente con la Parte generale ed il Codice etico del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (MOGC), predisposti dai Responsabili interessati.</p>	Entro 5 mesi dall'aggiornamento del MOGC, di cui alla precedente Fase A.
C	<p>Aggiornamento della Parte speciale II del "Modello di organizzazione, gestione e controllo" (MOGC), ai requisiti richiesti delle diverse normative in materia di responsabilità amministrativa, prevenzione della corruzione e di trasparenza.</p> <p>Le attività di aggiornamento saranno coordinate dalla Funzione Internal Audit, con la collaborazione dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza. La proposta di aggiornamento sarà redatta dalle competenti strutture aziendali, ciascuna per la parte rientrante nelle proprie attribuzioni. La proposta di aggiornamento sarà sottoposta all'esame dell'OdV e del RPCT e, in caso di positivo esito, sottoposta all'approvazione del CdA.</p> <p>La proposta dovrà includere fra le attività sensibili ai fini del D.Lgs. 231/2001, oltretutto ai fini della L.190/2012, anche le attività inerenti alla gestione del personale, in aggiunta a quelle di selezione e assunzione.</p>	<p>Entro 4 mesi dal raggiungimento dell'Obiettivo n° 5, sarà sottoposto all'esame dell'OdV e del RPCT.</p> <p>Entro 1 mese dall'esame dell'OdV e del RPCT sarà sottoposto all'approvazione del CdA.</p>

	<p>Aggiornare i moduli formativi dedicati al nuovo “Modello ex D.Lgs. 231/2001” e al nuovo Codice etico.</p>	<p>Entro 2 dall’approvazione del nuovo Modello e del nuovo codice etico da parte del CdA.</p>
D	<p>Erogare i moduli formativi aggiornati.</p> <p>Le suddette attività saranno a cura della Funzione “Personale, Organizzazione e Safety”, sentito l’OdV e la Funzione Internal Audit.</p>	<p>Entro 3 mesi dall’aggiornamento dei moduli formativi.</p>
E	<p>Revisione dei regolamenti e delle procedure degli appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016 e, ove applicabile, delle Linee Guida ANAC, Revisione delle procedure riguardanti: gli affidamenti delle consulenze e degli incarichi professionali; la nomina delle commissioni giudicatrici e lo svolgimento delle relative attività; la nomina ed i compiti dei soggetti incaricati nel procedimento di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli appalti. Al riguardo, si evidenzia l’obbligatorietà del possesso dei requisiti di professionalità richiesti e l’acquisizione, all’atto dell’assunzione degli incarichi di cui sopra, della dichiarazione concernente l’inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione in caso di conflitto d’interesse.</p> <p>Le predette revisioni saranno svolte cura della Funzione Acquisti e Appalti, con la collaborazione delle strutture aziendali interessate.</p>	<p>Entro 5 mesi dall’approvazione dell’aggiornamento del MOGC, di cui alla precedente fase C (le disposizioni concernenti i requisiti di professionalità e le dichiarazioni da rendere sono immediatamente applicabili).</p>
F	<p>Includere nei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, nei contratti di consulenza e negli incarichi professionali una clausola di risoluzione nel caso di inosservanza delle disposizioni del MOGC (a cura della Funzione “Acquisti e Appalti”, con la collaborazione delle strutture aziendali interessate, con il coordinamento della Funzione “Personale, Organizzazione e Safety”).</p>	
G	<p>Mantenere l’attuale informativa verso l’OdV, il RPCT ed il Responsabile dell’Internal Audit attraverso la trasmissione dei verbali del CdA e del Collegio Sindacale nonché notizie relative agli atti di gestione posti in essere dal CdA e dagli Amministratori con delega, risultanti dalla</p>	

	relazioni trimestrali sull'esercizio delle deleghe, nonché con informazioni sistematiche e formalizzate sugli esiti di gestione dei rischi, sui programmi e sull'andamento della gestione delle attività societaria (a cura della Funzione Legale, Societario e Compliance).	Cadenza annuale come previsto dal Piano di comunicazione e advocacy del Gruppo Sogin.
H	Inoltrare le delibere del CdA ai primi livelli di riporto aziendale (a cura della Funzione Legale, Societario e Compliance).	
I	Diffondere l'andamento sulla gestione a tutto il personale della Società attraverso un articolato sistema di <i>cascade</i> informativo che preveda eventi di comunicazione interna sia a livello centrale che periferico e la messa a disposizione, attraverso il portale <i>MySogin</i> , della documentazione presentata (a cura della Funzione Relazioni Esterne).	

Obiettivo n° 2: Adeguamento dell'assetto organizzativo

Fermo rimanendo i compiti di predisposizione del PTPC e di vigilanza in capo al RPCT, è compito della Società attuare le misure organizzative individuate nel PTPC. A tal fine, la Funzione "Personale, Organizzazione e Safety" è preposta al coordinamento delle attività relative all'adeguamento dell'assetto organizzativo così come di seguito dettagliato, coerentemente con la macrostruttura adottata dal CdA con la delibera del 7 ottobre 2016 ed aggiornata con la delibera del 6 dicembre 2016.

L'Obiettivo n° 2 del PTPC 2017-2019 consiste, pertanto, nell'adeguare l'assetto organizzativo della Società per garantire l'attuazione delle misure organizzative previste dal PTPC e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n. 190/2012.

PTPC 2017-2019**Obiettivo n° 2**

Adeguamento dell'assetto organizzativo per garantire l'attuazione delle misure organizzative del PTPC 2017-2019 e, più in generale, per sostenere il modello di prevenzione della corruzione delineato dalla legge n. 190/2012

Fasi / attività**Periodicità/Tempistiche**

A	Verificare se sono definiti con chiarezza i compiti, le responsabilità e le linee di riporto (gerarchiche/funzionali) per assicurare un adeguato flusso informativo all'OdV e al RPCT. A cura della Funzione "Personale, Organizzazione e Safety").	2 settimane dall'approvazione del MOGC da parte del Cda
B	Integrare, di conseguenza, le disposizioni e/o le comunicazioni organizzative o, se necessario, emetterne di nuove.	6 settimane dall'approvazione del MOGC da parte del Cda
C	Formulare eventuali proposte di revisione e/o integrazione di budget, da parte delle strutture interessate in funzione degli esiti della Fase A, per individuare le risorse necessarie ad implementare le attività ed a raggiungere gli obiettivi di competenza definiti nel PTPC 2017-2019.	8 settimane dal completamento della Fase E dell'Obiettivo n° 1
D	Esaminare le proposte di revisione e/o integrazione di budget di cui alla Fase C e disporre l'assegnazione delle relative risorse.	10 settimane dal completamento della Fase E dell'Obiettivo n° 1

Obiettivo n° 3: Rafforzamento delle funzioni di vigilanza del RPCT in coordinamento con l'OdV e il Responsabile della Funzione Internal Audit

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 e le misure di prevenzione della corruzione, la Determinazione n. 8 dell'ANAC e la Direttiva del MEF del 25 agosto 2015 prevedono che: *"le funzioni dell'RPC devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV nominato ai sensi del citato decreto legislativo"*. Inoltre, viene auspicato che nelle società dotate di un OdV organizzato in forma collegiale, il componente interno della società svolga anche le funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Come ampiamente riportato nel capitolo 3, il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 7 ottobre 2016, sulla base di quanto previsto dalla deliberazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC e dalla Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015, ha

deliberato la modifica dell'art. 3.2, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), prevedendo che il componente interno dell'Organismo di Vigilanza sia ricoperto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anziché dal Responsabile della Funzione Internal Audit.

La delibera di nomina del nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è divenuta efficace il 25 novembre 2016, non essendo pervenuta, nel termine indicato dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 39/2013, alcuna richiesta di riesame da parte di ANAC. La predetta efficacia ha automaticamente determinato la cessazione dalla carica del Responsabile della prevenzione della corruzione e del Responsabile della trasparenza, nonché la sostituzione del componente interno nell'OdV.

Al fine di garantire il più ampio coordinamento tra l'OdV, il RPCT ed il Responsabile Internal Audit, sono intraprese le seguenti iniziative:

- a) inserimento sistematico di un punto dedicato al coordinamento nell'ordine del giorno delle riunioni dell'OdV;
- b) integrazione dell'informativa semestrale verso l'OdV dei Responsabili delle strutture aziendali con riferimento agli aspetti di prevenzione della corruzione;
- c) inclusione nelle attività di verifica interna previste dai piani di audit approvati dal CdA di accertamenti inerenti la responsabilità amministrativa e la prevenzione della corruzione;
- d) organizzazione di incontri *ad hoc* tra il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza con i responsabili delle strutture di primo livello e gli altri soggetti di volta in volta convocati, nonché fra questi e l'OdV su argomenti specifici relativi alle misure di prevenzione della corruzione.
- e) istituzione di incontri, con periodicità fissata dall'OdV, anche su proposta del RPCT, tra il RPCT e i Responsabili delle Unità Produttive Territoriali (UPT) e tutti i Responsabili delle strutture di primo livello nonché, anche in via congiunta, fra questi ultimi e l'OdV per verificare lo stato di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione stabilite nel PTPC e per acquisire informazioni e notizie inerenti i profili di prevenzione della corruzione;
- f) previsione, nel regolamento di funzionamento dell'OdV, della sistematica partecipazione del Responsabile della Funzione Internal Audit alle riunioni dell'OdV, nonché dello svolgimento delle attività di segreteria e supporto all'OdV di apposita struttura della Funzione Internal Audit.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 3	Rafforzamento delle funzioni di vigilanza del RPCT in coordinamento con l'OdV e il Responsabile dell'Internal Audit	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Inserimento all'Ordine del Giorno delle riunioni dell'OdV di un punto dedicato alla prevenzione della corruzione	Periodicità fissata dall'OdV
B	Raccolta di informazioni sugli aspetti di prevenzione della corruzione mediante compilazione dei report inviati ai responsabili delle strutture aziendali (Responsabili di Funzione e Responsabili di Sito) trasmessi all'OdV	Semestrale
C	Svolgimento di accertamenti anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione durante le attività di verifica interna previste dai piani di audit approvati dal CdA	Come da Piano di audit approvato annualmente dal CdA
D	Organizzazione di incontri ad hoc tra il RPCT-OdV-Responsabile Internal Audit e i responsabili delle U.P.T. e tutti i responsabili delle strutture di primo livello e gli altri soggetti di volta in volta convocati, nonché fra questi e l'OdV su argomenti specifici relativi alle misure di prevenzione della corruzione	Ad hoc
E	Istituzione di incontri tra il RPCT e i responsabili delle strutture aziendali nonché, anche in via congiunta, fra questi ultimi e l'OdV per: <ul style="list-style-type: none"> • verificare lo stato di attuazione delle misure organizzative di prevenzione della corruzione stabilite nel PTPC 2017-2019; • acquisire informazioni e notizie inerenti i profili di prevenzione della corruzione. 	Periodicità fissata dall'OdV su proposta del RPCT

La Funzione Internal Audit è preposta al coordinamento delle sopra menzionate attività.

Obiettivo n° 4: Misure organizzative obbligatorie e specifiche della Società

La Direttiva del MEF prevede dei contenuti minimi per le misure organizzative che devono essere considerate nel PTPC ed adottate dalla Società (misure organizzative obbligatorie), ferma restando l'autonomia della stessa nell'individuazione di quelle più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte (misure specifiche).

Alle misure organizzative obbligatorie, previste dalla Direttiva del MEF, si aggiungono quelle per esigenze specifiche individuate dalla Società negli obiettivi n° 1, 2 e 3 del PTPC 2017-2019. Questi sono obiettivi prioritari per garantire un'adeguata attuazione delle misure organizzative, di seguito descritte, in quanto relative alla struttura del modello di prevenzione della corruzione sviluppato a partire dallo scorso anno.

Come previsto dalla Direttiva MEF, la Società è chiamata ad *“effettuare un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare reati di tipo corruttivo”*.

Tra queste, la Direttiva del MEF, richiede di considerare, in prima istanza, *“quelle elencate dall'articolo 1, comma 16, legge n. 190/2012”*, ossia *“appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale”*.

Inoltre, la Determinazione n. 8 dell'ANAC suggerisce di allineare la gestione del rischio ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

L'Obiettivo n° 4 del PTPC 2016-19 è, pertanto, sviluppare un modello di gestione e prevenzione di tutti i rischi aziendali (inclusi i rischi di corruzione, di responsabilità amministrativa e di informazione finanziaria), da integrare nel sistema di gestione aziendale, allineato ai principali standard internazionali di *risk management* tra i quali, come sopra evidenziato, assume particolare rilievo l'UNI ISO 31000:2010.

A tal fine, la Società dovrà elaborare delle linee guida per la gestione dei rischi, definendone gli obiettivi e le strategie per conseguirli, nonché indicando le priorità d'intervento e garantirne la diffusione.

Affinché il processo di gestione del rischio diventi parte essenziale dell'organizzazione e, quindi, integri il sistema di gestione aziendale, a valle della definizione delle linee guida, la Società dovrà progettare il modello per la gestione del rischio (con riferimento, in particolare, alle responsabilità degli attori coinvolti nel processo di gestione del rischio di corruzione e responsabilità amministrativa, ai flussi informativi di comunicazione e reporting interno ed esterno) da monitorare e riesaminare secondo una logica di miglioramento continuo.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 4	Sviluppare un modello di gestione dei rischi allineato ai principali standard internazionali di <i>risk management</i> , da integrare nel sistema di gestione aziendale.	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Definizione delle linee guida di gestione dei rischi: <ul style="list-style-type: none"> predisposizione delle linee guida; consultazione del management; approvazione del CdA o dell'AD diffusione e comunicazione delle linee guida approvate 	Revisione periodica triennale con attività da svolgere entro 3 mesi dall'approvazione del PTPC 2017-2019 <i>Revisione ad hoc in caso di significativi mutamenti organizzativi</i>
B	Definizione del modello di riferimento per la gestione dei rischi aziendali ad integrazione del sistema di gestione aziendale, anche tenuto conto dei risultati della fase B dell'Obiettivo n° 5 del PTPC 2017-2019	Revisione periodica triennale con attività da svolgere entro 2 mesi dall'approvazione degli indirizzi di cui alla Fase A <i>Revisione ad hoc in caso di significativi mutamenti organizzativi</i>

La Funzione "Amministrazione Finanza e Controllo" è preposta a sviluppare il modello di gestione dei rischi allineato ai principali standard internazionali di *risk management*, di cui all'Obiettivo n° 4, coerentemente con la macrostruttura adottata dal CdA con la delibera del 7 ottobre 2016 ed aggiornata con la delibera 6 dicembre 2016.

Obiettivo n. 5: rafforzamento del processo di gestione del rischio

L'obiettivo consiste nello svolgere annualmente un ciclo del processo di gestione del rischio focalizzando le attività di analisi, valutazione e trattamento sulle aree di seguito elencate e, in un'ottica di miglioramento continuo e rafforzamento del sistema, integrare o confermare i risultati delle analisi precedenti.

Il primo ciclo successivo all'approvazione del PTPC 2017-2019 dovrà, inoltre, tenere conto di quanto indicato dalla determinazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 in merito ai processi di gestione del rischio di corruzione e del rischio responsabilità amministrativa.

Nel triennio 2017-19, la Società, tenuto conto delle proprie specificità e delle indicazioni ricevute dai Direttori coinvolti, dei processi e delle aree a rischio identificati nel precedente

PTPC, dovrà concentrare, prioritariamente, l'attenzione sulle seguenti aree a rischio, i cui processi e sub processi saranno, di volta in volta, individuati in modo coerente con il sistema di gestione dei rischi aziendale:

- a) Progettazione
- b) Verifica e validazione dei progetti
- c) Preventivazione
- d) Gestione delle relazioni istituzionali, licensing e iter autorizzativi
- e) Affidamento di lavori, servizi e forniture (inclusi gli affidamenti ex art. 7, D.Lgs. n. 50/2016, le consulenze e gli incarichi professionali, la nomina dei responsabili delle varie fasi del procedimento, dei direttori dei lavori, dei responsabili dell'esecuzione dei contratti, ecc.)
- f) Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (incluse varianti, riserve e tenuta della contabilità dei lavori)
- g) Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (incluse le attività di predisposizione, approvazione ed invio del programma pluriennale, del piano a vita intera e del consuntivo annuale dei costi della commessa nucleare, nonché di quelli che saranno previsti per il Deposito Nazionale)
- h) Rapporti con la controllata Nucleco SpA
- i) Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni
- j) Gestione delle spese di rappresentanza
- k) Contabilità, bilancio e finanza
- l) Assunzione e gestione del personale con rapporto di lavoro subordinato e coordinato
- m) Sicurezza industriale

Il processo di gestione dei rischi corruzione e responsabilità amministrativa dovrà essere svolto sulla base delle seguenti fasi:

- ✓ Analisi del contesto e della realtà organizzativa: individuazione e analisi delle aree a rischio, delle interazioni tra le stesse e dei relativi processi attraverso l'applicazione di criteri guida per la selezione dei processi esposti, definiti dalla Società nell'ambito delle linee guida di gestione dei rischi corruzione e responsabilità amministrativa;
- ✓ Valutazione del rischio: individuazione delle fattispecie di reato di corruzione e dei reati presupposto che astrattamente possono essere attuate, analisi e ponderazione;

- ✓ Trattamento del rischio: definizione delle specifiche misure di prevenzione.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 5	Analisi, valutazione e trattamento dei rischi aziendali	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Implementare il modello di gestione di tutti rischi aziendali, inclusi quelli relativi al rischio corruzione e responsabilità amministrativa.	Revisione periodica annuale con attività da svolgere entro 1 mese dalla definizione del modello di gestione dei rischi aziendali. (dalla conclusione della Fase B dell'Obiettivo n° 4).
B	Effettuare l'aggiornamento del risk assessment riguardo tutti i rischi aziendali, con particolare riferimento alle aree maggiormente esposte a rischio corruzione e responsabilità amministrativa. Revisione delle azioni di mitigazione e delle misure di prevenzione già individuate e/o predisposizione di eventuali ulteriori misure di riduzione dei rischi	Revisione periodica annuale con attività da svolgere entro 4 mesi dalla fine della Fase A.
C	Intraprendere azioni di diffusione e comunicazione per l'implementazione delle misure di prevenzione mediante incontri mirati rivolti al personale delle singole aree sensibili	Annualmente, entro 1 mese dal termine del processo di revisione di cui alla Fase B.

In attesa dell'aggiornamento di cui all'Obiettivo n°5, il PTPC 2017-2019 tiene conto dei risultati evidenziati nella mappatura riportata in allegato al precedente PTPC, dell'analisi dei rischi e della relazione "Risk management e Compliance" prot. 35201/2016 e prot. 51757/2016.

La Funzione "Amministrazione Finanza e Controllo" è preposta alle attività di analisi, valutazione e trattamento dei rischi della Società, coerentemente con la macrostruttura adottata dal CdA con la delibera del 7 ottobre 2016 ed aggiornata con la delibera 6 dicembre 2016.

Obiettivo n. 6: Sistema di controlli

La Direttiva del MEF prevede anche che: *"La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231" esistente e con il suo*

adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione”.

La Società, per consentire il miglioramento continuo del modello di gestione e prevenzione del rischio di corruzione, preservarlo dai cambiamenti interni ed esterni e garantirne l'integrazione nel sistema di gestione aziendale, dovrà svolgere attività di verifica e di costante revisione sull'adeguatezza e l'effettivo funzionamento delle misure di risposta al rischio.

L'obiettivo n° 6 del PTPC 2017-2019 è esaminare periodicamente gli elementi che caratterizzano la struttura del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (SCI-GR) dedicato alla prevenzione del rischio di corruzione sulla base di un processo continuo di analisi e valutazione del suo assetto basato sull'*Internal Control - Integrated Framework 2013 (COSO-ICIF-13)*, mutuato ed adeguato al contesto aziendale, a partire da quelle identificate nel PTPC 2017-2019.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 6	Analisi e valutazione del SCI-GR a partire dagli aspetti di <i>governance</i> , organizzazione e dalle aree a rischio corruzione identificate nel PTPC 2017-2019	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Selezione del perimetro di analisi (entità organizzative da analizzare e principi COSO-ICIF-13 da adottare) e raccolta informazioni	Semestralmente, entro 2 mesi dall'approvazione del PTPC 2017-2019
B	Rielaborazione delle informazioni, analisi e valutazione	Semestralmente, entro 5 mesi dall'approvazione del PTPC 2017-2019
C	Predisposizione dei report e delle proposte di miglioramento e invio all'OdV, al RPCT, al Responsabile Internal Audit ed al CdA	Semestralmente, entro 6 mesi dall'approvazione del PTPC 2017-2019
D	Approvazione del CdA	Entro un mese dalla conclusione della fase precedente
E	Implementazione e follow-up delle azioni di miglioramento	Entro 3 mesi dall'approvazione del CdA

La Funzione Amministrazione Finanza e Controllo è preposta all'esecuzione delle attività relative a questo obiettivo.

Obiettivo n° 7: verifica ed aggiornamento delle procedure

L'obiettivo è quello di verificare e aggiornare le procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle "aree a rischio", anche sulla base dei risultati delle valutazioni sull'adeguatezza e l'effettivo funzionamento del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi.

PTPC 2017-2019

Obiettivo n° 7

Analisi ed eventuale aggiornamento delle procedure relative alla gestione delle attività afferenti alle aree a rischio di corruzione al fine di introdurre adeguate modalità di svolgimento dei singoli procedimenti e forme di pubblicità e trasparenza

Fasi / attività

Periodicità/Tempistiche

A

- Progettazione
- Verifica e validazione dei progetti
- Preventivazione
- Gestione delle relazioni istituzionali, licensing e iter autorizzativi
- Affidamento di lavori, servizi e forniture (inclusi gli affidamenti ex art. 7, D.Lgs. n. 50/2016, le consulenze e gli incarichi professionali, la nomina dei responsabili delle varie fasi del procedimento, dei Direttori dei lavori, dei responsabili dell'esecuzione dei contratti, ecc.). Si ricorda quanto previsto nella Fase E dell'Obiettivo n° 1.
- Gestione ed esecuzione dei contratti di appalto di lavori, servizi e forniture (incluse varianti, riserve e tenuta della contabilità dei lavori)
- Rapporti con l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico (incluse le attività di predisposizione, approvazione ed invio del programma pluriennale, del piano a vita intera e del consuntivo annuale dei costi della commessa nucleare, nonché di quelli che saranno previsti per il Deposito Nazionale)
- Rapporti con la controllata Nucleco SpA
- Relazioni esterne, omaggi, liberalità, sponsorizzazioni
- Gestione delle spese di rappresentanza
- Contabilità, bilancio e finanza
- Assunzione e gestione del personale con rapporto di lavoro subordinato e coordinato
- Sicurezza industriale

Entro 9 mesi dalla approvazione del PTPC 2017-2019, ovvero, entro 3 mesi dalla conclusione delle attività relative all'Obiettivo n° 5.

La Funzione “Personale, Organizzazione e Safety” è preposta al coordinamento delle attività relative a questo obiettivo.

Obiettivo n° 8: Inconferibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali

In materia di inconferibilità, la direttiva del MEF del 25 agosto 2015 riprende la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 39/2013 prevedendo, in particolare, che *“le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, co. 2, lett. l, D.Lgs. n. 39/2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali, sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e dall'articolo 6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale), salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive”*.

In merito occorre richiamare le previsioni dello Statuto sociale che, all'art. 14.7, prevedono, fra le cause di ineleggibilità e decadenza dalle funzioni di amministratore, l'emissione di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per i reati contro la pubblica amministrazione, nonché la procedura mediante la quale il Consiglio d'Amministrazione, su comunicazione, con obbligo di riservatezza dello stesso amministratore che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dallo Statuto, verifica l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca l'Assemblea della Società per le deliberazioni del caso. Occorre, inoltre, richiamare quanto previsto nel capitolo 3.3 del MOGC.

Al riguardo, la citata direttiva del MEF prevede che *“la società adotti le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte dell'RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni”, specificando inoltre che: “Nel caso delle nomine di amministratori, proposte o effettuate dalle pp.aa. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle stesse amministrazioni”*.

La Determinazione ANAC n° 833 del 3 agosto 2016 recante *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*, prevede, una vigilanza interna, a cura del RPCT di ciascuna amministrazione ed una vigilanza esterna, a cura dell’ANAC.

L’Obiettivo n° 8 del PTPC 2017-2019 è, pertanto, quello di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di inconferibilità, integrando, ove necessario, quanto previsto dal PTPC, dallo Statuto e dal MOGC.

All'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato deve rilasciare una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20, del D.Lgs. n. 39/2013.

La Società effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni all’atto del conferimento dell’incarico e durante lo svolgimento dell’incarico stesso, con periodicità almeno annuale, nonché, tempestivamente, su segnalazioni da parte di terzi. I controlli sono effettuati, di norma, mediante acquisizione dei certificati del casellario giudiziario e dei carichi pendenti.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 8	Garantire il rispetto della normativa in materia di inconferibilità	
Fasi/attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Verifica da parte della Società e inserimento delle condizioni ostative negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellì	Alla proposta di conferimento dell'incarico
B	Dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità da parte dei soggetti interessati	All'atto del conferimento dell'incarico ed annualmente
C	Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità	Entro 3 giorni dall'atto del conferimento ed annualmente
D	Verifiche del RPCT sugli atti e sui controlli della Società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità o decadenza ed acquisizione di certificati penali e carichi pendenti	Annualmente e/o “ad hoc” su segnalazione

Le attività relative a questo obiettivo, già svolte nell'anno 2016, hanno fatto emergere l'esigenza di predisporre, a cura della Funzione Legale, Societario e Compliance, una procedura operativa che dettagli i compiti e le responsabilità.

Obiettivo n° 9: Incompatibilità degli incarichi di vertice e dirigenziali

Al pari dell'inconferibilità, anche in materia di incompatibilità la direttiva del MEF del 25 agosto 2015 riprende la disciplina prescritta dal D.Lgs. n. 39/2013 prevedendo, in particolare, che: *“Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39 /2013”*, richiamando, in particolare:

- ✓ l'articolo 9, *“Incompatibilità con lo svolgimento di attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico”*;
- ✓ l'articolo 11, *“Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*;
- ✓ l'articolo 12, *“Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*;
- ✓ l'articolo 13, *“Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali.”*

Al riguardo, la citata direttiva del MEF prevede altresì che *“la società adotti le misure organizzative necessarie ad assicurare che:*

- a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli o negli interpelli degli stessi;*
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;*
- c) siano assicurate da parte dell'RPC verifiche della sussistenza di cause di incompatibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni”.*

La Determinazione ANAC n° 833 del 3 agosto 2016 recante *“Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell’A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili”*, prevede, una vigilanza interna, a cura del RPCT di ciascuna amministrazione ed una vigilanza esterna, a cura dell’ANAC.

L’Obiettivo n° 9 del PTPC 2017-2019 è, pertanto, quello di garantire il pieno rispetto della normativa in materia di incompatibilità e, al tal fine, si applicano misure organizzative analoghe a quelle descritte nel paragrafo sull’inconferibilità.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 9	Garantire il rispetto della normativa in materia di incompatibilità	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Verifica da parte della Società e inserimento delle condizioni ostantive negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati	Alla proposta di conferimento dell’incarico
B	Dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità da parte dei soggetti interessati	All’atto del conferimento dell’incarico ed annualmente
C	Pubblicazione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità	Entro 3 giorni dall’atto del conferimento ed annualmente
D	Verifiche a campione del RPCT sugli atti e sui controlli della Società nonché sulla veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di cause di incompatibilità o decadenza	Annualmente e/o <i>“ad hoc”</i> su segnalazione

Le attività relative a questo obiettivo, hanno fatto emergere l’esigenza di predisporre, a cura della funzione Legale, Societario e Compliance, una procedura operativa che dettagli i compiti e le responsabilità.

Obiettivo n° 10: Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)

La direttiva del MEF prevede che: *“Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse” e prescrive che: “Negli interpellati, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione”*

L'Obiettivo n° 10 del PTPC 2016-18 è, pertanto, quello di mantenere l'allineamento delle politiche di assunzione a quanto previsto dalla normativa in materia di *pantouflage - revolving doors*, confermando quanto già previsto dal precedente PTPC.

PTPC 2017-2019

Obiettivo n° 10

Attuare le regole in materia di *pantouflage - revolving doors*

Fasi / attività

Periodicità/Tempistiche

A

Inserimento nei contratti di assunzione della clausola di divieto di prestare attività lavorativa sia subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

Ad hoc, al perfezionamento del contratto di assunzione

B

Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Ad hoc, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata

C

Sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto B

Ad hoc

La Funzione “Personale, Organizzazione e Safety” e la Funzione “Acquisti ed Appalti”, ciascuna per le funzioni di rispettiva competenza, sono preposte all’esecuzione delle attività relative a questo obiettivo.

Obiettivo n° 11: Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

La direttiva del MEF prevede che: *“Il Ministero promuove, con un Protocollo d’intesa da sottoscrivere con l’ANAC, l’elaborazione di un progetto di formazione destinato alle società, in materia di prevenzione della corruzione.”*

Inoltre, prevede che: *“Le società provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e modalità di svolgimento), da integrare con eventuali preesistenti attività formative dedicate al modello ex d.lgs. 231/2001”.*

Sogin dispone di una piattaforma formativa dedicata al *“modello ex d.lgs. 231/2001”* che prevede la fruizione dei contenuti dei corsi in modalità on-line con momenti di valutazione al termine di ogni lezione tramite la compilazione di un test finale. La fruizione del corso si conclude solo all’esito positivo del test finale, il cui risultato viene archiviato.

L’Obiettivo n° 11 del PTPC 2017-2019 è, pertanto, quello di utilizzare la medesima piattaforma utilizzata per il *“modello ex d.lgs. 231/2001”* ma con contenuti relativi alla normativa e al modello di prevenzione della corruzione sviluppato dalla Società. Il percorso formativo dedicato alla prevenzione della corruzione, analogamente a quello dedicato al *“modello ex d.lgs. 231/2001”*, sarà articolato in due moduli distinti:

- ✓ il primo, destinato a tutta la popolazione aziendale, che contiene concetti di base sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla Società ed in particolare sui comportamenti e sulle regole fondamentali previsti dal PTPC;
- ✓ il secondo, destinato al Vertice societario, ai titolari di incarichi dirigenziali ed agli ulteriori utenti indicati dal RPCT, che contiene concetti avanzati sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla Società, nonché sulle tematiche settoriali in relazione al ruolo svolto da ciascuno dei destinatari.

Tali moduli formativi dovranno essere personalizzati per gruppi omogenei di popolazione aziendale in considerazione delle funzioni e dei compiti cui sono preposti ed entrare nel merito

delle attività effettivamente svolte, anche integrando i programmi formativi aziendali come già avviene, ad esempio, sulla formazione di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 11	Erogazione moduli formativi dedicati alla diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Predisporre modulo formativo prevenzione corruzione e trasparenza	Entro gennaio 2017
B	Erogare i percorsi formativi individuati nella fase A	Entro 2 mesi dalla conclusione della fase A

La Fase A dell'obiettivo è in corso di completamento.

La Funzione Personale, Organizzazione e Safety è preposta all'esecuzione delle attività relative a questo obiettivo.

Obiettivo n° 12: Sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di prevenzione della corruzione e del modello di prevenzione

L'Obiettivo n° 12 del PTPC 2017-2019 è quello di strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza dei concetti base/avanzati sulla normativa in materia di anticorruzione e sul funzionamento del modello di prevenzione attuato dalla Società, mediante la compilazione di un test che, a fronte di un esito negativo, preveda l'erogazione obbligatoria del corso di cui all'Obiettivo n° 11.

PTPC 2017-2019	
Obiettivo n° 12	Strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e del modello di prevenzione
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche
A	Strutturare i test di verifica della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e sul modello di prevenzione
B	Verifica
	Entro 1 mese dall'approvazione del PTPC relativo al triennio di riferimento
	Annuale (per l'anno di avvio, al termine del percorso formativo individuato all'Obiettivo n° 11)

La Funzione "Personale, Organizzazione e Safety" è preposta all'esecuzione delle attività relative a questo obiettivo.

Obiettivo n° 13: Predisposizione procedura sulle segnalazioni degli illeciti e sulla tutela del dipendente segnalante

La direttiva del MEF prevede che le società promuovano "tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro", indicando nella predisposizione di "un procedimento per la gestione delle segnalazioni" lo strumento di garanzia principale per attuare tale misura organizzativa.

In particolare, la stessa direttiva, richiede che tale strumento sia "volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante" in ogni sua fase ed evidenzia l'utilità di "assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono tali segnalazioni".

L'Obiettivo n° 13 del PTPC 2017-2019 è, pertanto, quello di predisporre una procedura sulle segnalazioni degli illeciti a tutela dell'identità del dipendente segnalante.

Tale procedura, quindi, dovrà prevedere che:

- sia individuato un unico responsabile del procedimento ed unico soggetto di riferimento interno all'azienda al quale il dipendente può rivolgere segnalazioni di illeciti;

- b) nell'ambito del procedimento l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, fatto salvo i casi previsti dalla legge;
- c) sia fatto divieto di trasferire informazioni circa l'identità del segnalante tra il responsabile del procedimento uscente e il responsabile entrante, a seguito di eventuali avvicindamenti;
- d) la Società riconosca forme di garanzie reali da riconoscere al segnalante che agisca nel pieno rispetto della procedura, nel caso di violazione dell'identità;
- e) le segnalazioni anonime non circostanziate non vengano prese in considerazione mentre, quelle adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ovvero quando siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, vengano trasmesse alle autorità competenti, richiamando le responsabilità riconducibili alla qualifica di "incaricato di pubblico servizio", ai sensi dell'art. 358 del Codice Penale, che impone ai componenti degli organi societari, ai dipendenti e a coloro che agiscono in nome e per conto della Società di denunciare direttamente eventuali illeciti di cui vengano a conoscenza alle autorità competenti.

La predetta procedura o i suoi elementi saranno inseriti nel Codice etico e la procedura stessa costituire una sezione della vigente procedura di segnalazione all'OdV degli illeciti inerenti la responsabilità amministrativa.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 13	Predisporre una procedura sulle segnalazioni degli illeciti e sulla tutela dell'identità del dipendente segnalante	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Individuazione delle modalità di gestione delle segnalazioni degli illeciti e delle forme di tutela dell'identità del dipendente segnalante	Entro 4 mesi dall'approvazione del PTPC 2017-2019
B	Predisposizione della procedura sulle segnalazioni degli illeciti a tutela del dipendente segnalante e relativa diffusione	Entro 2 mesi dalla conclusione della fase A

La Funzione "Personale, Organizzazione e Safety" è preposta all'esecuzione delle relative attività, da completare sulla scorta delle linee guida al riguardo approvate dal CdA.

Obiettivo n° 14: Azioni di miglioramento della procedura di segnalazione degli illeciti e di tutela dell'identità del segnalante

Al fine di promuovere e incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, la Società dovrà organizzare iniziative di informazione e consultazione dei dipendenti e/o delle loro rappresentanze dirette a valorizzare e migliorare la procedura di cui all'Obiettivo n° 13.

L'Obiettivo n° 14 del PTPC 2017-2019 è quello di informare e consultare i dipendenti e/o loro rappresentanze per ricevere suggerimenti finalizzati a migliorare la procedura di segnalazione degli illeciti e, in particolare, gli aspetti connessi alla tutela dell'identità del segnalante.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 14	Informare e consultare i dipendenti e/o loro rappresentanze per ricevere suggerimenti finalizzati a migliorare la procedura sulle segnalazione degli illeciti e, in particolare, sugli aspetti connessi alla tutela dell'identità del segnalante	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Progettazione delle iniziative di informazione e consultazione e individuazione dei gruppi dei dipendenti e/o loro rappresentanze da coinvolgere	Entro 5 mesi dalla conclusione della fase A dell'obiettivo n° 13 del PTPC 2017-2019
B	Avvio attività informative sull'iniziativa e sui contenuti della norma rivolta ai gruppi di dipendenti e/o loro rappresentanze da coinvolgere	Entro 3 mesi dalla conclusione della fase A

La Funzione "Personale, Organizzazione e Safety" è preposta all'esecuzione delle relative attività, in coordinamento/collaborazione con la Funzione Relazioni Esterne.

Obiettivo n° 15: Rotazione degli incarichi o misure alternative

Tenuto conto delle caratteristiche della Società, il meccanismo della rotazione degli incarichi non può essere applicato a tutte le articolazioni dell'organizzazione aziendale, in ragione dei necessari requisiti tecnici, professionali e di esperienza occorrenti. Il predetto meccanismo è, pertanto, integrato dall'effettiva attuazione del principio di separazione tra le

funzioni operative e quelle di controllo, attualmente prescritto dal “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui al D.Lgs 231/01”, garantito dalle procedure di gestione dei processi aziendali, dalle disposizioni organizzative e dall’assetto procuratorio.

Tali misure risultano essere conformi a quanto previsto nella direttiva del MEF che, infatti, così prevede: *“Le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l’esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di:*

- a) *svolgere istruttorie e accertamenti;*
- b) *adottare decisioni;*
- c) *attuare le decisioni prese;*
- d) *effettuare verifiche.”*

In ogni caso, nel rispetto dell’assetto dei poteri aziendali in materia di organizzazione, illustrato nel relativo capitolo, si ritiene necessario che il Vertice aziendale, anche nell’ambito delle fasi descritte all’Obiettivo n° 2, in particolare la Fase B, definisca una linea guida che identifichi criteri, tipologia e regole per adottare un’efficace segregazione delle funzioni, indicando fra l’altro il livello gerarchico entro il quale attuare il principio di separazione.

PTPC 2017-2019

Obiettivo n° 15

Attuazione dei principi di rotazione degli incarichi, ove possibile, e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, nell’ambito delle attività descritte nell’Obiettivo n° 1 del PTPC 2017-2019

Si evidenzia che fra i compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, descritti al paragrafo 4, in particolare, al punto d), rientra anche quello di vigilare sull’effettiva applicazione del principio di rotazione, principio che risulta ampiamente applicato nell’ambito della definizione della nuova macrostruttura organizzativa di primo livello della Società, deliberata dal CdA il 7 ottobre 2016 ed aggiornata, con la delibera del 6 dicembre 2016, come riportato al capitolo 3.

Obiettivo n° 16: Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

La direttiva del MEF prevede che: *“Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC”*.

A tal fine, già nel corso del 2015, su indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, l'informativa in materia di D.Lgs. 231/2001 rivolta all'OdV da parte delle strutture aziendali è stata integrata con notizie relative alla prevenzione della corruzione, allo stato di implementazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC in vigore e sugli esiti della loro applicazione. Inoltre, le strutture aziendali hanno il dovere di fornire immediata comunicazione qualora riscontrino situazioni che potrebbero incidere sulla corretta attuazione del modello di prevenzione della corruzione.

L'Obiettivo n° 16 del PTPC 2017-2019 è, pertanto, quello aggiornare periodicamente l'informativa nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione inserendo nelle schede informative anche valutazioni circa l'adeguatezza delle misure attuate e degli effetti conseguiti e l'individuazione di nuovi o maggiori rischi di corruzione, sia in processi già presenti nella mappa dei rischi, sia in processi finora non ricompresi.

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 16	Aggiornare periodicamente l'informativa rivolta all'OdV nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	Aggiornamento delle schede informative	Entro l'avvio della Fase B dell'Obiettivo n° 3 del PTPC 2017-2019

Inoltre, il RPCT dovrà predisporre, come previsto dalla direttiva del MEF *“una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che sarà definito congiuntamente da ANAC e MEF”* che la società, *“entro il 15 dicembre di ogni anno”*, salvo proroghe, deve pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione *“Società trasparente”*.

6. Trasparenza

La legge 6 novembre 2012, n. 190 ha fatto del principio della trasparenza uno dei cardini delle politiche di prevenzione della corruzione e, in attuazione delle delega sul riordino degli obblighi di trasparenza, contenuta nella predetta legge, è stato adottato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Nel corso del 2015, con la legge 7 agosto 2015 n. 124, il Governo è stato nuovamente delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per modificare o integrare il D.Lgs. n. 33/2013, volto a ridefinire l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza.

Con il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, emanato in attuazione della predetta delega, sono state apportate significative modifiche ed integrazioni all'originario D.Lgs. n. 33/2013, tra cui si segnalano:

- la sostituzione dell'obbligo di adottare un Programma Triennale per la trasparenza, da aggiornare annualmente, con quello di indicare, in un'apposita sezione del PTPC, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati;
- la ridefinizione dell'ambito soggettivo di applicazione, nella cui sfera ricadono anche le società a controllo pubblico (Art. 2 bis), come definite dal D.Lgs. n. 175/2016, che devono osservare, ove compatibile, la disciplina prevista per la pubblica amministrazione;
- l'introduzione, all'art. 5, di un "accesso civico generalizzato", sul modello FOIA (Freedom Of Information Act, di origine statunitense del 1966), ossia il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli che devono essere pubblicati ex lege, diritto che può essere escluso o limitato nei casi in cui è necessario evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici o private previsti dall'art. 5-bis;
- la ridefinizione e razionalizzazione degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di evitare duplicazioni;
- l'introduzione della pubblicazione nelle banche dati;
- l'attribuzione all'ANAC di ulteriori funzioni di vigilanza ed un ruolo più incisivo sulle azioni sanzionatorie;
- la previsione che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nonché il rifiuto, il

differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis, costituisce: i) elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale; ii) eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della Società; iii) elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio.

A tal fine, si rappresenta che Sogin ha provveduto a:

- modificare e integrare, nel sito istituzionale internet (www.sogin.it), la sezione "Società trasparente";
- individuare nel PTPC 2017-2019 i soggetti coinvolti dalle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza in ambito aziendale, nonché i compiti e le relative responsabilità (capitolo 4);
- modificare ed implementare la struttura delle informazioni da pubblicare nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale internet di Sogin (Allegato 4), indicando, per ciascun adempimento, oltre alla tempistica, il Responsabile della produzione dei documenti, delle informazioni e dei dati (Referente per la produzione), nonché il Responsabile della loro pubblicazione (Referente per la pubblicazione);
- assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 33/2013.

Si segnala che, nel corso del 2016, i Responsabili della produzione dei dati (Referenti dei dati) hanno sostanzialmente garantito l'implementazione progressiva della sezione "Società trasparente" del sito istituzionale di Sogin S.p.A.

Obiettivo n° 17: Trasparenza documenti, informazioni e dati

PTPC 2017-2019		
Obiettivo n° 17	Trasparenza documenti, informazioni e dati	
Fasi / attività	Periodicità/Tempistiche	
A	<ul style="list-style-type: none"> aggiornare costantemente la sezione “Società trasparente”, mediante l’implementazione di un sistema informativo, integrato con i sistemi presenti in azienda, che consenta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ la raccolta/immissione/invio dei documenti, informazioni e dati da parte dei responsabili dei dati, nonché la loro corretta e tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale internet della Società, verificandone la fattibilità con la Funzione Relazione esterne; ✓ il controllo e il monitoraggio del processo a cura del RPCT; ✓ modificare il sistema informativo a fronte delle indicazioni dell’ANAC e/o del Ministero dell’economia e delle finanze o di nuovi obiettivi di trasparenza fissati dalla Società; implementare la procedura volta ad assicurare l’accesso civico rafforzato, come individuato e disciplinato dal nuovo art. 5, del D.Lgs. 33/2013, tenendo conto delle esclusioni e delle limitazioni riportate nell’art. 5-bis del medesimo decreto, in ragione delle attività istituzionali svolte dalla Società. 	<p>Tempestiva</p> <p>Entro un mese dalla approvazione del PTPC</p>
B	<ul style="list-style-type: none"> pubblicare ulteriori documenti, informazioni e dati su base volontaria, nell’esercizio della propria discrezionalità, in relazione all’organizzazione e alle attività di pubblico interesse svolte dalla Società. Ulteriori dati potranno essere, altresì, individuati in recepimento di eventuali richieste o istanze degli stakeholder 	Periodico
C	<ul style="list-style-type: none"> verificare lo svolgimento dei programmi formativi destinati al personale della Società sulla normativa di settore e sugli specifici contenuti del PTPC implementare i programmi formativi al personale della Società in ragione di sostanziali modifiche normative, organizzative o aggiornamenti del PTPC 	<p>Cadenza annuale</p> <p>Tempestivamente</p>
D	<ul style="list-style-type: none"> realizzare iniziative divulgative presso gli stakeholder in relazione a quanto intrapreso dalla Società in materia di trasparenza, per condividere i risultati delle rilevazioni qualitative e quantitative, nonché per raccogliere i loro feedback. Gli esiti di tali iniziative saranno pubblicati sia nella intranet aziendale che nel sito istituzionale internet “Società trasparente”. 	Cadenza annuale

7. Violazioni ed Ufficio disciplinare

Il PTPC costituisce parte integrante e sostanziale del MOGC.

La violazione delle disposizioni del MOGC dà luogo all'applicazione delle sanzioni previste al capitolo 4 del MOGC, il cui organico aggiornamento è compreso nell'Obiettivo n° 1 del PTPC 2017-2019.

Nel MOGC sono contenute le regole che devono essere rispettate da tutti i destinatari, le categorie ed i singoli atti o fatti che devono essere sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi in ragione della loro gravità, per determinare la quale si tiene conto anche delle eventuali precedenti violazioni.

Dal sistema disciplinare aziendale sono escluse le conseguenze, incluse le sanzioni, di qualsiasi genere e natura, incluse quelle eventualmente irrogate dall'ANAC nell'esercizio delle funzioni attribuitele, previste a carico delle persone fisiche destinatarie degli obblighi in materia di: i) inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; ii) accesso civico, pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Delle predette conseguenze e sanzioni si tiene, invece conto, nell'ambito dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente della Società: dirigenti, quadri, impiegati ed operai, nonché nei confronti del Dirigente Preposto, del RPCT e dei componenti l'OdV.

In particolare:

- il comportamento del lavoratore dipendente, commissivo o omissivo, che viola le disposizioni del MOGC e delle normative di riferimento, pur se non espressamente richiamate, costituisce un illecito disciplinare. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui ai vigenti CCNL dei dirigenti e dei dipendenti di SOGIN S.p.A., nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto applicabili;
- il comportamento del Dirigente Preposto o del RPCT, commissivo o omissivo, che viola le disposizioni del MOGC e delle normative di riferimento, pur se non espressamente richiamate, costituisce un illecito disciplinare, che può comportare, in ragione della gravità,

anche la revoca dei relativi incarichi. La sanzione può essere applicata solo all'esito di un procedimento, avviato mediante invio di lettera contenente le contestazioni delle violazioni e con l'invito a fornire, entro un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, eventuali giustificazioni.

- il comportamento dei componenti dell'OdV, commissivo o omissivo, che viola le disposizioni del MOGC e delle normative di riferimento, pur se non espressamente richiamate, costituisce un illecito, che può comportare, in ragione della gravità, anche la revoca dei relativi incarichi.

La sanzione può essere applicata solo all'esito di un procedimento, avviato mediante invio di lettera contenente le contestazioni delle violazioni e con l'invito a fornire, entro un congruo termine, non inferiore a dieci giorni, eventuali giustificazioni.

Sulla base dell'assetto dei poteri definito dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 2 agosto 2016, dell'organizzazione aziendale e dell'assetto procuratorio vigenti, l'Ufficio disciplinare è costituito:

- dal Responsabile di Sito per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente assegnato all'unità produttiva, appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati e degli operai, per sanzioni non comportanti il licenziamento;
- dal Responsabile della Funzione "Personale, Organizzazione e Safety" per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente assegnato all'unità produttiva centrale, appartenente alla categoria dei quadri, degli impiegati e degli operai, nonché per i procedimenti disciplinari nei confronti dei Responsabili di Sito, non appartenenti alla categoria dei dirigenti;
- dall'Amministratore Delegato, per i procedimenti disciplinari nei confronti del personale dirigente non comportanti la sanzione del licenziamento o la revoca degli incarichi apicali di primo livello;
- dal Consiglio di Amministrazione per i procedimenti disciplinari comportanti il licenziamento dei dirigenti o la revoca degli incarichi apicali di primo livello;
- dal Consiglio di Amministrazione per i procedimenti disciplinari nei confronti del Dirigente Preposto, inclusi quelli comportanti, previo parere del Collegio Sindacale, la revoca dell'incarico;

- dal Consiglio di Amministrazione per i procedimenti disciplinari nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, inclusi quelli comportanti la revoca dell'incarico;
- dal Consiglio di Amministrazione per i procedimenti disciplinari nei confronti dei componenti l'OdV, inclusi quelli comportanti la revoca dell'incarico.

Il RPCT e l'OdV possono chiedere al competente Ufficio disciplinare l'attivazione dei procedimenti per le violazioni delle disposizioni del MOGC, indicando i comportamenti addebitabili e le specifiche violazioni commesse.

8. Piano di verifica

Le attività di verifica interna dirette all'adeguamento dei processi in un'ottica di prevenzione della corruzione per gli anni 2017-2019, in continuità con quanto fatto nel corso del 2016, verranno svolte sulla base del Piano di Audit annualmente approvato dal Consiglio di Amministrazione, avuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal RPCT e dall'OdV.

Ulteriori verifiche non incluse nel Piano di Audit annuale potranno essere specificatamente richieste dal RPCT alla funzione Internal Audit.

La Funzione Internal Audit darà informativa al RPCT in merito alle risultanze delle attività di audit.

9. Risorse per l'attuazione del Piano

Le risorse per sviluppare il modello di prevenzione della corruzione ed attuare le misure organizzative di prevenzione definite in questo documento sono individuate da ciascuna struttura in funzione delle responsabilità e dei compiti attribuiti dalla Società (Obiettivo n° 2).

Riguardo alle risorse da assegnare al RPCT, la direttiva del MEF prevede: *“idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune”*.

Al fine di dare un adeguato supporto alle attività del RPCT, valutate anche quelle derivanti dal coordinamento tra le attività di vigilanza dell'RPCT, dell'OdV e dell'Internal Audit, è stata costituita, con disposizione organizzativa n. 351 del 19 dicembre 2016, quale articolazione della Funzione “Legale, Societario e Compliance”, l'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza per prestare il necessario supporto.

La responsabilità della predetta Area è stata assegnata a un dirigente della Società, già RPC ed RT della controllata, in possesso di elevate specifiche competenze strategico-gestionali, dei sistemi di *governance* e di controllo interno, di progettazione e programmazione del PTPC e di elaborazione delle relative misure finalizzate all'aggiornamento degli aspetti di prevenzione della corruzione del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo e delle misure di trasparenza.

Alla predetta Area dovranno essere assegnate, anche al fine di assicurare l'azione di indirizzo nei confronti della controllata, oltre al responsabile, almeno tre risorse, di cui:

- due *senior*, con adeguata esperienza aziendale, competenze strategico gestionali, conoscenza dei sistemi di *governance* e di controllo interno, da dedicare alla progettazione e programmazione del PTPC e all'elaborazione delle relative misure organizzative finalizzate all'aggiornamento degli aspetti di prevenzione della corruzione del sistema aziendale di organizzazione, gestione e controllo, nonché alle attività concernenti i presidi di verifica ed il supporto alle attività formative del personale;
- una risorsa *junior*, preferibilmente con profilo tecnico o giuridico-economico nel monitoraggio della normativa di riferimento, delle deliberazioni ANAC e direttive del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché sugli aspetti di supporto alle attività

prevenzione della corruzione del Sistema aziendale di Organizzazione, Gestione e Controllo ed alle attività di trasparenza.

L'assegnazione delle predette risorse e la loro qualificazione inciderà nella determinazione del budget del RPCT che, per il triennio 2016-2018, era previsto nella seguente misura:

per il RPC:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consistenza del Personale (<i>escluso Responsabile dell'Area di supporto</i>)	3	3	3
Servizi di verifica inconferibilità e incompatibilità	50.000	50.000	50.000
Servizi di Audit sulla conformità, l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento degli aspetti di prevenzione della corruzione	100.000	100.000	100.000
Servizi di verifica ispettiva (circa 6 all'anno)	100.000	100.000	100.000
Spese di trasferta	10.000	10.000	10.000
Totale	260.000	260.000	260.000

Per il RT:

Descrizione	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Consistenza del Personale (<i>escluso Responsabile dell'Area di supporto</i>)	2	2	2
Implementazione delle misure in materia di trasparenza	93.000	93.000	93.000
Totale	93.000	93.000	93.000

Dell'importo indicato nel budget dell'anno 2016, di complessivi 363.000,00 nessuna somma è stata impegnata. L'importo del budget per l'anno 2017, pari ad euro 363.000,00 è stato ricompreso in quello aziendale approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 6 dicembre 2016.

Il RPCT ritiene, tuttavia, che i predetti budget del RPC e del RT, che sono confluiti in quello del RPCT, possano essere rimodulati in ragione:

- della riorganizzazione aziendale effettuata con delibera del 7 ottobre 2016 ed adeguata con delibera del 6 dicembre 2016;

- della riunificazione dei ruoli di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e di Responsabile della Trasparenza, nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, divenuta efficace il 25 novembre 2016, con conseguente ottimizzazione dei ruoli e delle attività;
- dell'approvazione, per ciascuna struttura aziendale, di un budget 2017 che tiene conto anche delle attività, generali e specifiche, che devono essere adottate da ciascuna Funzione e Unità produttiva territoriale, volte all'adozione ed all'implementazione dei presidi e delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, nonché ad assicurare il necessario supporto operativo al RPCT ed all'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza, in particolare, riguardo alle verifiche di audit, all'implementazione dei sistemi informativi, alla formazione del personale, al coinvolgimento con gli *stakeholder*. L'eventuale aggiornamento del budget è compreso nell'Obiettivo n° 2, Fase C;
- dell'istituzione dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza, nell'ambito della Funzione "Legale, Societario e Compliance", dei requisiti del suo Responsabile e delle risorse, da assegnare nella misura e con le professionalità richieste;
- dell'affidamento alla Funzione "Amministrazione, Finanza e Controllo" del processo complessivo di *risk assessment* e *risk management*, cui sarà allocato parte del budget prima centralizzato;
- della necessità di efficientare ulteriormente i processi e le risorse aziendali, assicurando l'ottimale impiego delle risorse lavorative ed il contenimento di costi esterni, che devono essere sostenuti solo nei casi in cui non è possibile svolgere le attività con risorse interne.

Sulla base di quanto sopra riportato è possibile prevedere la seguente rimodulazione del budget del RPCT per il triennio 2017-2019:

Descrizione	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019
Consistenza prevista del personale dell'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza <i>(incluso il Responsabile dell'Area di supporto)</i>	4	4	4
Servizi di verifica inconferibilità e incompatibilità <i>(saranno svolti dal RPCT e dall'Area Prevenzione Corruzione e Trasparenza con la collaborazione delle competenti strutture aziendali)</i>	0	0	0
Servizi di audit sulla conformità, l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento degli aspetti di prevenzione della corruzione e della trasparenza <i>(saranno svolti dalla Funzione Internal Audit e previsti nel Piano annuale di Audit)</i>	0	0	0
Servizi di audit straordinari da eseguire su richiesta del RPCT <i>(budget da trasferire eventualmente alla Funzione Internal Audit)</i>	40.000	40.000	40.000
Altri servizi per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	40.000	40.000	40.000
Spese di trasferta	10.000	10.000	10.000
Totale	90.000	90.000	90.000

Qualora la consistenza del budget dovesse essere ulteriormente rimodulata in considerazione degli equilibri economici aziendali, avuto conto del meccanismo di riconoscimento dei costi da parte dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, le attività previste nel PTPC saranno ripianificate.

10. Allegati

- Allegato 1. Determinazione ANAC n. 8, del 17 giugno 2015
- Allegato 2. Direttiva del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 25 agosto 2015
- Allegato 3. Macrostruttura approvata dal Consiglio di Amministrazione del 6 dicembre 2016
- Allegato 4. Struttura delle informazioni da pubblicare nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale internet di Sogin
- Allegato 5. Road-map del PTPC 2017-2019



Autorità Nazionale Anticorruzione

Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015

«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge n. 114/2014, e, in particolare, l'art. 19 co. 9 che attribuisce all'A.N.AC. le funzioni in materia di prevenzione della corruzione ivi incluse quelle relative alla predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione e dei suoi aggiornamenti.

VISTO l'art. 24 bis del decreto legge n. 90/2014 che modifica l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 sull'ambito soggettivo di applicazione della trasparenza, intesa quale accessibilità totale delle informazioni, e prevede che la disciplina del d.lgs. n. 33/2013 si applichi anche agli “enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione” nonché, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea”, agli “enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”. Il medesimo articolo prevede anche che “alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

VISTA la delibera A.N.AC. n. 144 del 2014 con la quale l'Autorità ha chiarito che fra gli enti di diritto pubblico non territoriali, nazionali regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione sono ricompresi tutti gli enti aventi natura di diritto pubblico, economici e non economici.

RILEVATA la necessità, dopo l'entrata in vigore del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, di dare indicazioni sull'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza agli enti e alle società predetti.

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 che disciplina i contenuti del Piano triennale di prevenzione della corruzione.

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che definisce i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e individua gli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai fini dell'accessibilità totale.

VISTA la delibera n. 50/2013, con la quale sono specificati i contenuti del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012.

VISTO lo schema di delibera con il quale sono state poste in consultazione le «Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

Esaminate le osservazioni pervenute.

ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA

«Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici»

Premessa	3
1. Il quadro normativo	6
2. Le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo .	9
2.1. Le società in controllo pubblico	10
2.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione	11
2.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	17
2.1.3. La trasparenza	19
2.2. Le società a partecipazione pubblica non di controllo.....	21
2.2.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione	22
2.2.2. La trasparenza	22
3. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati	24
3.1.1. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico	24
3.1.2. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione	26
3.1.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	27
3.1.4. La trasparenza	27
3.2. Altri enti di diritto privato partecipati.....	28
3.2.1. Le misure organizzative di prevenzione della corruzione	28
3.2.2. La trasparenza	29
4. Enti pubblici economici	29
4.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e il Responsabile della prevenzione della corruzione.....	30
4.2. La trasparenza	30
5. Attività di vigilanza dell'A.N.AC.	30
6. Disciplina transitoria	31

[Allegato 1 – Principali adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni](#)

Premessa

Le presenti Linee guida sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici

nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge n. 190/2012 e definiscono altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Già il Piano nazionale anticorruzione (PNA), approvato dall'Autorità (A.N.AC.) con delibera n. 72 del 2013, aveva previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

A seguito dell'approvazione del PNA, tuttavia, la normativa anticorruzione prevista dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti delegati ha subito significative modifiche da parte del decreto legge n. 90 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In particolare, è stato ridisegnato l'assetto istituzionale incentrando nell'A.N.AC. e nel suo Presidente, il sistema della regolazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola A.N.AC. il compito di predisporre il PNA.

Tra le altre principali modifiche che interessano ai fini delle presenti Linee guida, l'art. 24 bis del d.l. del 24 giugno 2014 n. 90 è intervenuto sull'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» e ha esteso l'applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

Le disposizioni in questione intervengono in un quadro normativo già di per sé particolarmente complesso, il cui ambito soggettivo di applicazione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, oggi solo in parte risolte a seguito della modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013.

In particolare, per quanto riguarda l'applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l'A.N.AC. e il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, con l'istituzione di un tavolo tecnico, finalizzata all'elaborazione di indicazioni condivise sull'applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza.

Alla fine di dicembre 2014, l'A.N.AC. e il MEF hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti istituzionali, in cui sono stati tracciati i principali indirizzi a cui si attengono le presenti Linee guida e la direttiva che il MEF intende adottare nei confronti delle proprie società controllate e partecipate. Detti indirizzi sono stati anche oggetto di un seminario pubblico che si è svolto il 4 marzo 2015 presso il MEF e a cui sono stati invitati i rappresentanti degli uffici legali e i Responsabili della prevenzione della corruzione delle società partecipate e controllate dal MEF.

Consapevole della rilevanza del fenomeno degli enti di diritto privato controllati o partecipati a livello regionale e locale, l'A.N.AC. ha messo in consultazione pubblica le Linee guida sulle quali sono pervenuti contributi da parte del mondo delle autonomie oltre che da parte di tutti gli altri soggetti interessati. Le osservazioni e le proposte pervenute sono state tenute in considerazione nella stesura del testo finale delle Linee guida.

Le presenti Linee guida incidono sulla disciplina già prevista dal PNA e ne comportano una rivisitazione. Pertanto, vista la coincidenza delle questioni trattate, le Linee guida integrano e sostituiscono¹, laddove non compatibili, i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza che devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, nonché agli enti pubblici economici. L'applicazione delle presenti Linee guida è sospesa per le società con azioni quotate e per le società con strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e per le loro controllate. Ad avviso dell'Autorità e del MEF senza dubbio anche per queste società sussiste un interesse pubblico alla prevenzione della corruzione e alla promozione della trasparenza. Poiché, tuttavia, dette società sono sottoposte ad un particolare regime giuridico, specie in materia di diffusione di informazioni, a tutela degli investitori e del funzionamento delle regole del mercato concorrenziale, le indicazioni circa la disciplina ad esse applicabile saranno oggetto di Linee guida da adottare in esito alle risultanze del tavolo di lavoro che l'A.N.AC. e il MEF hanno avviato con la CONSOB.

Le Linee guida sono rivolte, inoltre, alle amministrazioni pubbliche che vigilano, partecipano e controllano gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici. Ad avviso dell'Autorità, infatti, spetta in primo luogo a dette amministrazioni promuovere l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte di tali enti. Ciò in ragione dei poteri che le amministrazioni esercitano nei confronti degli stessi ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla.

¹ In particolare le Linee guida intervengono sulle seguenti parti del PNA: 1.3 - *Destinatari* – pag. 12; 3.1.1 - *I Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione* - P.T.P.C. - e *i modelli di organizzazione e gestione del d.lgs. n. 231 del 2001* – pag. 33-34; 3.1.2 *Trasparenza* – pag. 35; 3.1.7 - *Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors)* – pag. 40; 3.1.8 - *Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali* – pag. 42; Allegato 1 A *Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione*; A.1 *Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale* – pag. 3; A.2 *Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato* – pag. 5 e 6; B.3.1 *Ambito di applicazione delle norme sulla trasparenza* – pag. 34-36; B.9 *Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali* - pag. 50.

L'ambito soggettivo di applicazione delle norme è particolarmente vasto ed eterogeneo. Nel solo settore degli enti controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni, sulla base dei dati comunicati dalle stesse amministrazioni al MEF al 31 dicembre 2012, le amministrazioni centrali partecipano, direttamente o in via indiretta, in 423 enti a cui si aggiungono i 17 partecipati dagli enti previdenziali. Le amministrazioni locali hanno dichiarato di detenere, direttamente o in via indiretta, 35.311 partecipazioni che insistono su 7.726 enti. Le strutture organizzative e i modelli giuridici degli enti in questione sono vari e diversificati².

Data l'estensione del fenomeno e l'eterogeneità delle tipologie di enti privati in controllo pubblico e partecipati esistenti, con il presente atto di regolazione l'Autorità intende fornire indicazioni relativamente ai contenuti essenziali dei modelli organizzativi da adottare ai fini di prevenzione della corruzione e di diffusione della trasparenza non potendo, invece, fare riferimento puntuale a singoli enti o società. Le Linee guida, pertanto, mirano a orientare le società e gli enti nell'applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza con l'obiettivo primario che essa non dia luogo ad un mero adempimento burocratico, ma che venga adattata alla realtà organizzativa dei singoli enti per mettere a punto strumenti di prevenzione mirati e incisivi.

Infine, da un punto di vista metodologico, i contenuti delle Linee guida sono stati sviluppati avendo ben presente l'esigenza di prevedere necessari adattamenti di una normativa emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001.

Le presenti Linee guida si articolano in sei paragrafi.

Il primo paragrafo ricostruisce il quadro normativo e fornisce alcune indicazioni interpretative di carattere generale.

I paragrafi successivi riguardano le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo (§ 2), gli altri enti di diritto privato controllati e partecipati (§ 3), gli enti pubblici economici (§ 4). Per ciascuna macro categoria di società ed ente sono fornite indicazioni in merito all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e all'attuazione degli obblighi di trasparenza.

Il quinto paragrafo è dedicato alle attività di vigilanza svolte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Nel sesto paragrafo si definisce il regime della disciplina transitoria.

1. Il quadro normativo

Numerose disposizioni della legge n. 190 del 2012 e dei relativi decreti attuativi individuano gli enti di diritto privato partecipati da pubbliche amministrazioni o in controllo pubblico e gli enti pubblici

² Ministero economia e finanza, Dipartimento del Tesoro "Patrimonio della PA. Rapporto sulle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni Pubbliche al 31 dicembre 2012" - Luglio 2014. http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazione/patrimonio_pa/Rapporto_Partecipazioni_DatiAnno2012.pdf

economici quali destinatari di misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, della legge n. 190 del 2012 secondo cui in sede di intesa in Conferenza unificata Stato, Regioni e autonomie locali sono definiti gli adempimenti per la sollecita attuazione della legge 190 e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché «negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo».

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d'interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e d.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara. Infine, l'art. 1, co. 20, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici (modificate dalla legge n. 190 del 2012) si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Per quanto riguarda la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, da subito la legge n. 190 del 2012, all'art. 1, co. 34, ne aveva esteso l'applicazione agli enti pubblici economici, come già indicato nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 «Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016», e alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, «limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della stessa legge.

Successivamente, l'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come modificato dall'art. 24-bis del d.l. n. 90 del 2014, ha esteso l'intera disciplina del decreto agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle «società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea». Lo stesso art. 11, al co. 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni

in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della l. n. 190/2012.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di includere anche le società e gli enti di diritto privato controllati e gli enti pubblici economici fra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, intenzione ulteriormente rafforzata proprio dai recenti interventi normativi che, come visto sopra in materia di trasparenza, sono chiaramente indirizzati agli enti e alle società in questione.

La *ratio* sottesa alla legge n. 190 del 2012 e ai decreti di attuazione appare, infatti, quella di estendere le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza, e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

Un profilo di carattere generale che l'Autorità ha inteso affrontare nelle presenti Linee guida riguarda, come anticipato sopra, l'adeguamento dei contenuti di alcune norme che, dando per presupposti modelli organizzativi uniformi, mal si attagliano, non solo alle diverse tipologie di pubbliche amministrazioni, ma anche a soggetti con natura privatistica. Nel valutare gli adeguamenti, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, ad esempio, si è tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità. Esigenze di maggiori adeguamenti sono emerse per l'applicazione della normativa sulla trasparenza alle società e agli enti controllati e partecipati ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 di cui si dà conto nell'allegato alla presente delibera.

Conclusivamente, l'Autorità non può non rilevare - anche alla luce delle numerose richieste di chiarimenti pervenute - che il quadro normativo che emerge dalla legge n. 190 del 2012 e dai decreti di attuazione è particolarmente complesso, non coordinato, fonte di incertezze interpretative, non tenendo adeguatamente conto delle esigenze di differenziazione in relazione ai soggetti, pubblici e privati, a cui si applica. È pertanto auspicio dell'Autorità, in una revisione del quadro legislativo, quale sembra prospettarsi nell'attuale fase di discussione del d.d.l. A.C. n. 3098 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» già approvato dal Senato della Repubblica il 30 aprile 2015, che il Parlamento e il Governo intervengano per risolvere e superare lacune, dubbi e difficoltà interpretative e favorire, così, una più efficace applicazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

2. Le società in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica non di controllo

Per definire l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di quella in materia di trasparenza alle società pubbliche, ad avviso dell'Autorità, occorre tenere distinte le società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile, e quelle, come definite all'art. 11, comma 3, del d.lgs. n.33/2013, a partecipazione pubblica non maggioritaria, in cui, cioè, la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo (di seguito "società a partecipazione pubblica non di controllo"). Dal novero delle società controllate si ritiene di escludere in via interpretativa la fattispecie di cui al n. 3 del co. 1 dell'art. 2359 del codice civile, (c.d. controllo contrattuale) che non presuppone alcuna partecipazione di pubbliche amministrazioni al capitale di una società, laddove il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione privilegiato dal legislatore, anche alla luce dell'art. 11 co. 3 del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013 appare connesso alla presenza di una partecipazione al capitale o all'esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In caso contrario, l'ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione potrebbe essere estesa a soggetti sicuramente estranei al settore pubblico. Ciò non toglie, tuttavia, che qualora sussista un rapporto tra pubblica amministrazione e società del genere di quello definito nel n. 3 dell'art. 2359 c.c., l'amministrazione sia tenuta a inserire nel proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione misure anche di vigilanza e trasparenza relative alle attività svolte dalla società in ragione dei vincoli contrattuali con l'amministrazione stessa.

In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società *in house*, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

La distinzione tra società in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo non ha carattere meramente formale bensì conforma, in modo differenziato, l'applicazione della normativa anticorruzione, in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle pubbliche amministrazioni all'interno delle due diverse tipologie di società.

Infatti, occorre muovere dallo spirito della normativa che è quello di prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi nei settori più esposti ai rischi dove sono coinvolte pubbliche amministrazioni, risorse pubbliche o la cura di interessi pubblici: poiché l'influenza che l'amministrazione esercita sulle società in controllo pubblico è più penetrante di quello che deriva dalla mera partecipazione, ciò consente di ritenere che le società controllate siano esposte a rischi analoghi a quelli che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione del 2012 in relazione all'amministrazione controllante. Queste stesse esigenze si ravvisano anche quando il controllo sulla società sia esercitato congiuntamente da una pluralità di amministrazioni, cioè in caso di partecipazione frazionata fra più amministrazioni in grado di determinare una situazione in cui la società sia in mano pubblica.

Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001.

Le presenti Linee guida muovono dal presupposto fondamentale che le amministrazioni controllanti debbano assicurare l'adozione del modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da parte delle società controllate.

Oneri minori gravano, come si vedrà, per le società a partecipazione pubblica non di controllo, nei confronti delle quali le amministrazioni partecipanti si attivano per promuovere l'adozione del suddetto modello organizzativo.

Come sopra già osservato, il fenomeno delle società pubbliche è particolarmente complesso ed eterogeneo, specie a livello territoriale. Al fine di individuare concretamente le società tenute all'applicazione delle norme, si raccomanda alle amministrazioni controllanti o partecipanti di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 pubblicando sul proprio sito istituzionale la lista delle società a cui partecipano o che controllano *“con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore delle amministrazioni o delle attività di servizio pubblico affidate”*. All'interno di gruppi societari l'individuazione del tipo di società, se in controllo pubblico o a partecipazione pubblica non di controllo, deve essere fatta con riguardo ad ogni singola società del gruppo, indipendentemente dalla natura della capogruppo.

L'individuazione puntuale da parte delle amministrazioni delle società in questione, oltre che corrispondere ad un obbligo di legge, è necessaria per consentire all'A.N.AC. di esercitare i propri poteri di vigilanza.

2.1. Le società in controllo pubblico

La legge n. 190 del 2012 menziona espressamente tra i soggetti tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo di regioni, province autonome e enti locali (art. 1, co. 60). Analoga disposizione non si rinviene per le società controllate dallo Stato. Tuttavia, come visto sopra, numerose disposizioni normative della stessa legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati si riferiscono a questi soggetti. In considerazione di ciò e della espressa menzione dei soggetti di diritto privato in controllo delle autonomie territoriali, ad avviso dell'Autorità, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, la norma non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei destinatari anche gli enti di diritto privato controllati dalle amministrazioni centrali, atteso che gli stessi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali.

Questa interpretazione sembra peraltro coerente con quanto previsto in materia di incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi, dall'art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 sopra richiamato, da cui si evince che anche in ogni ente di diritto privato in controllo pubblico, nazionale o locale, debba essere nominato un responsabile del Piano anticorruzione di ciascuna amministrazione pubblica, ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico e adottato un Piano anticorruzione.

Come detto in precedenza, per individuare le società controllate tenute all'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza occorre fare riferimento alla nozione di controllo prevista dall'art. 2359, in particolare dal co. 1, n. 1) e 2), del codice civile, ossia quando la pubblica amministrazione dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 1), ovvero di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante nell'assemblea ordinaria (art. 2359, co. 1, n. 2)³.

Come sopra indicato, tra le società in controllo pubblico rientrano anche le società *in house* e quelle in cui il controllo sia esercitato da una pluralità di amministrazioni congiuntamente.

2.1.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001. Depone in tal senso il tenore letterale dell'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 che dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, ad avviso dell'Autorità, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura

³ Per quanto riguarda il c.d. "controllo di fatto" cfr. Tribunale di Venezia, decreto 10 febbraio 2011, ove si afferma che «Mentre il controllo di una società su un'altra è presunto in caso di maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria, per dimostrare "l'influenza dominante" è indispensabile verificare in concreto l'andamento delle assemblee della partecipata per un arco di tempo ragionevolmente significativo, al fine di valutare se vi sia stata un'effettiva capacità di controllo da parte dell'asserita controllante».

imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'A.N.AC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione *ex lege* n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione in stretto coordinamento con l'Organismo di vigilanza e sono adottate dall'organo di indirizzo della società, individuato nel Consiglio di amministrazione o in altro organo con funzioni equivalenti.

Al riguardo, si fa presente che l'attività di elaborazione delle misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, legge n. 190 del 2012). Una volta adottate, ad esse viene data adeguata pubblicità sia all'interno della società, con modalità che ogni società definisce autonomamente, sia all'esterno, con la pubblicazione sul sito web della società. Qualora la società non abbia un sito internet, sarà cura dell'amministrazione controllante rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui la società controllata possa pubblicare i propri dati, ivi incluse le misure individuate per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, ferme restando le rispettive responsabilità.

In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare che svolgono attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio modello ex 231/2001. In tal caso, il RPC della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della prevenzione della corruzione della capogruppo.

Nell'ipotesi residuale in cui una società non abbia adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 è tenuta, a maggior ragione, a programmare e ad approvare adeguate misure allo scopo di prevenire i fatti corruttivi in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012 e secondo le modalità sopra indicate. Le misure sono contenute in un apposito atto di programmazione, o Piano, da pubblicare sul sito istituzionale. Dette misure è opportuno siano costantemente monitorate anche al fine di valutare, almeno annualmente, la necessità del loro aggiornamento.

Le società, che abbiano o meno adottato il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

Di seguito si indicano i contenuti minimi delle misure.

- *Individuazione e gestione dei rischi di corruzione*

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA, ai principi e alle linee guida UNI ISO 31000:2010.

- *Sistema di controlli*

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri

organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

- *Codice di comportamento*

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- *Trasparenza*

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, le società definiscono e adottano un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

- *Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013.

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

Per gli amministratori, le cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 6, sulle "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale";

- art. 7, sulla "inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale".

Per i dirigenti, si applica l'art. 3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un'attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..

- *Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali*

All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali.

Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il co. 2;
- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;
- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”;
- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellati per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

- *Formazione*

Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001».

- *Tutela del dipendente che segnala illeciti*

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'*iter*, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.

- *Rotazione o misure alternative*

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del *turnover* di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

- *Monitoraggio*

Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.

2.1.2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (d'ora innanzi "RPC"), secondo quanto previsto dall'art. 1, co. 7, della legge n. 190 del 2012, a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Al fine di rendere obbligatoria la nomina, le società adottano, preferibilmente attraverso modifiche statutarie, ma eventualmente anche in altre forme, gli opportuni adeguamenti che, in ogni caso, devono contenere una chiara indicazione in ordine al soggetto che dovrà svolgere le funzioni di RPC. Al RPC devono essere riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è nominato dall'organo di indirizzo della società, Consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. con il modulo disponibile sul sito dell'Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line.

Gli atti di revoca dell'incarico del RPC sono motivati e comunicati all'A.N.AC. che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

Considerata l'esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, l'Autorità ritiene che le funzioni di RPC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPC, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Per tali motivi, il Responsabile della prevenzione della corruzione non può essere individuato in un soggetto esterno alla società.

Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPC un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell'incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPC potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In

questo caso, il Consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPC potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Nei casi di società di ridotte dimensioni appartenenti ad un gruppo societario, in particolare quelle che svolgono attività strumentali, qualora sia stata seguita l'opzione indicata al paragrafo 2.1.1. con la predisposizione di un'unica programmazione delle misure *ex lege* n. 190/2012 da parte del RPC della capogruppo, le società del gruppo di ridotte dimensioni sono comunque tenute a nominare almeno un referente del RPC della capogruppo.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

In questa ottica, nelle società in cui l'Organismo di vigilanza sia collegiale e si preveda la presenza di un componente interno, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'Organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un Organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'Organismo di vigilanza.

Dall'espletamento dell'incarico di RPC non può derivare l'attribuzione di alcun compenso aggiuntivo, fatto salvo il solo riconoscimento, laddove sia configurabile, di eventuali retribuzioni di risultato legate all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi predeterminati in sede di previsioni delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, fermi restando i vincoli che derivano dai tetti retributivi normativamente previsti e dai limiti complessivi alla spesa per il personale. Ciò vale anche nel caso in cui le funzioni di RPC siano affidate ad un componente dell'Organismo di vigilanza.

Inalterato il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti proprio di ciascuna tipologia di società, nel provvedimento di conferimento dell'incarico di RPC sono individuate le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi e sono declinati gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale, quest'ultima ove applicabile. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure organizzative per la prevenzione della corruzione, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle misure previste, in considerazione di quanto disposto dall'art. 1, commi 12 e 14, della legge n. 190 del 2012.

In relazione agli organi di amministrazione, fatte salve le responsabilità previste dal d.lgs. n. 231 del 2001, nonché l'eventuale azione *ex art.* 2392 del codice civile per i danni cagionati alla società, le amministrazioni controllanti promuovono l'inserimento, anche negli statuti societari, di meccanismi sanzionatori a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione *ex l.* 190/2012 o il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

E' compito delle amministrazioni controllanti vigilare sull'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e sulla nomina del RPC da parte delle società controllate. A tal fine le amministrazioni prevedono apposite misure, anche organizzative, all'interno dei propri piani di prevenzione della corruzione.

2.1.3. La trasparenza

Alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni si applica la normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. n. 33/2013 (art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), oltre a quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 per tutte le società a partecipazione pubblica, anche non di controllo.

L'art. 11, co. 2, lett. b), come novellato dall'art. 24-bis del dl. n. 90 del 2014, dispone, infatti, che la disciplina del d.lgs. n. 33 del 2013 prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico, incluse le società in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle pubbliche amministrazioni o di gestione di servizi pubblici.

La nuova disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non di controllo. L'elemento distintivo tra le due categorie di società consiste nel fatto che nelle società controllate deve sempre essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione. Per le società in controllo pubblico, cioè, la trasparenza deve essere garantita sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte.

Per le società a partecipazione pubblica non di controllo, invece, gli obblighi di trasparenza sono quelli di cui ai commi da 15 a 33 della legge n. 190 del 2012 con riferimento alle attività di pubblico interesse se effettivamente esercitate, e di cui all'art. 22, co. 3, per quanto attiene all'organizzazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 2.2.2.

Per quanto riguarda le «attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» svolte dalle società in questione, sono certamente da considerarsi tali quelle così qualificate da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici.

Come orientamento di carattere generale, è onere delle singole società, d'intesa con le amministrazioni controllanti o, ove presenti, con quelle vigilanti, indicare chiaramente all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, quali attività rientrano fra quelle di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» e quelle che, invece non lo sono. Le amministrazioni controllanti o quelle vigilanti – laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse - sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse volta ad assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza.

Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono sottoposte alla normativa sulla trasparenza, salvo specifiche e motivate indicazioni contrarie da parte dell'ente o della società interessata. In prospettiva sarebbe di sicura utilità che le società distinguano più chiaramente le due tipologie di attività (di pubblico interesse e commerciali), sotto i profili dell'organizzazione (individuando ad esempio distinti uffici), delle modalità di gestione (individuando distinte regole applicate nello svolgimento delle attività), della gestione contabile (dando distinta rilevanza nei bilanci alle risorse impiegate, ai costi e ai risultati).

Laddove una società controllata non svolga invece attività di pubblico interesse, è comunque tenuta a pubblicare i dati relativi alla propria organizzazione e a rispettare gli obblighi di pubblicazione che possono eventualmente discendere dalla normativa di settore, ad esempio in materia di appalti o di selezione del personale.

Naturalmente, considerate le peculiarità organizzative, il tipo di attività e il regime privatistico, la disciplina della trasparenza è applicabile con i necessari adattamenti, anche per contemperare l'obiettivo della più ampia pubblicazione dei dati con le eventuali esigenze relative alla natura privatistica e alle attività svolte in regime concorrenziale. L'allegato 1 alla presente delibera indica i principali adattamenti relativi agli obblighi di trasparenza che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute ad osservare.

A tal proposito si fa presente che alle società *in house*, che pure rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti Linee guida, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento. Infatti, pur non rientrando tra le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, in quanto organizzate secondo il modello societario, dette società, essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.

Le società controllate adottano, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 e dell'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui viene definito il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza. Nel Programma sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza. Nello stesso Programma, come sopra anticipato, le società indicano, esplicitandone la motivazione, quali sono le attività non qualificabili di pubblico interesse che quindi come tali, non sono sottoposte alle misure di trasparenza previste dal d.lgs. n. 33 del 2013 e quelle che invece sono di pubblico interesse. Per gli altri contenuti del Programma e per le indicazioni relative alla qualità dei dati da pubblicare, si rinvia alla delibera A.N.AC. n. 50/2013. Si ricorda che, l'omessa adozione del Programma è esplicitamente sanzionata ai sensi dell'art. 19, co. 5, del d.l. n. 90/2014.

Le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata "Società trasparente", in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013. Per

limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre la sezione “Società trasparente” in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

Si ricorda che, in ogni caso, le società sono tenute a comunicare le informazioni di cui all’art. 22, co. 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ai soci pubblici, così come gli amministratori societari comunicano i dati concernenti il proprio incarico, pena la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 47 del medesimo decreto.

Tenuto conto dell’esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società individua, all’interno degli stessi un soggetto che curi l’attestazione dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009. I riferimenti del soggetto così individuato sono indicati chiaramente nella sezione del sito web “Società Trasparente” e nel Programma triennale per la trasparenza e l’integrità.

L’organo di indirizzo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile della trasparenza, le cui funzioni, secondo quanto previsto dall’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 sono svolte, «di norma», dal Responsabile della prevenzione della corruzione. E’ opportuno precisare che, laddove la società abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un coordinamento tra i due soggetti.

Le società controllate sono tenute anche ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l’accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione “Società trasparente”, le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.

2.2. Le società a partecipazione pubblica non di controllo

Ai fini delle presenti Linee guida, rientrano fra le società a partecipazione pubblica non di controllo quelle definite dall’art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 come a partecipazione pubblica non maggioritaria, ossia quelle in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile (v. par. 2).

In considerazione del minor grado di controllo che l’amministrazione esercita sulle società partecipate, trattandosi di mera partecipazione azionaria, ad avviso dell’Autorità, l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione comporta oneri minori rispetto a quelli imposti alle società in controllo pubblico. Per la trasparenza, la stessa legge n. 190 del 2012 e il d.lgs. n. 33 del 2013 prevedono obblighi di pubblicazione ridotti.

2.2.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Le amministrazioni partecipanti promuovono l'adozione del modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 nelle società a cui partecipano. Al riguardo si ricorda che l'art. 1 del d.lgs. n. 231/2001 dispone espressamente che le sue disposizioni non si applicano solo «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

E' opportuno che il predetto modello di organizzazione e gestione sia integrato, preferibilmente in una sezione apposita, con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire, nelle attività che vengono svolte, ulteriori fatti corruttivi come sopra definiti (par. 2.1.1.) in danno alla società e alla pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Le società in questione, in quanto rientranti fra gli enti regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d), numero 2), del d.lgs. n. 39/2013, sono tenute a rispettare le norme sulla incompatibilità previste nel medesimo decreto ed, in particolare, dagli articoli 9 e 10.

Le società a partecipazione pubblica non di controllo restano quindi soggette al regime di responsabilità previsto dal d.lgs. n. 231/2001 e non sono tenute a nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione, potendo comunque individuare tale figura, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, preferibilmente nel rispetto delle indicazioni fornite nelle presenti Linee guida.

Qualora le società non abbiano adottato un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, resta comunque ferma la possibilità, anche su indicazione delle amministrazioni partecipanti, di programmare misure organizzative ai fini di prevenzione della corruzione ex l. 190/2012.

2.2.2. La trasparenza

In virtù dell'art. 1, co. 34, della legge n. 190/2012 e dell'art.11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 alle società a partecipazione pubblica non di controllo si applicano le regole in tema di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190 del 2012, limitatamente «all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Ne consegue che, limitatamente alle attività di pubblico interesse eventualmente svolte, le società a partecipazione pubblica non di controllo assicurano la pubblicazione nei propri siti web delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi (art. 1, co. 15, l. n. 190/2012), ivi inclusi quelli posti in essere in deroga alle procedure ordinarie (art. 1, co. 26); al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1, co. 28); ai bilanci e conti consuntivi (art. 1, co. 15); ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini (art. 1, co. 15); alle autorizzazioni o concessioni (art. 1, co. 16); alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 1, co. 16 e 32);

alle concessioni ed erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché all'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (art. 1, co. 16); ai concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale (art. 1, co. 16). Esse rendono noto, inoltre, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano (art. 1, co. 29).

I dati sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata "Società trasparente".

Le società partecipate, diversamente dalle società controllate, sono sottoposte, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, unicamente agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n. 33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto. L'interpretazione di queste disposizioni deve essere coordinata con l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.l. 90/2014 che limita gli obblighi di pubblicazione per le società a partecipazione pubblica a quelli previsti dall'art. 1, co. da 15 a 33, della legge n. 190/2012.

Ad avviso dell'Autorità, pertanto, la pubblicazione dei dati di cui agli artt. 14 e 15 deve avvenire con opportuni adattamenti indicati nell'allegato 1 della presente delibera

Per quanto riguarda i dati reddituali e patrimoniali previsti dall'art. 14, l'obbligo di trasparenza si considera assolto con la pubblicazione dei dati relativi ai soli componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo nominati o designati dalle amministrazioni partecipanti.

Per ciò che attiene all'art. 15, con particolare riferimento alla pubblicazione dei compensi, comunque denominati, relativi agli incarichi dirigenziali, questa può avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti, salvo che la società non provveda ad identificare chiaramente, nell'ambito della propria struttura, le articolazioni organizzative che svolgono attività di pubblico interesse. In tale ultimo caso, per i dirigenti preposti alle predette articolazioni organizzative, deve essere indicato il compenso da ciascuno di essi percepito. Analoghi accorgimenti possono essere osservati per la pubblicazione dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza, come indicato nell'allegato 1.

Inoltre le società partecipate non sono tenute a nominare il Responsabile della trasparenza né ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ma possono comunque provvedere in tal senso. E' auspicabile, in ogni caso, che le società rendano noto, ai fini dell'*accountability*, come intendono realizzare la pubblicazione dei dati e i soggetti interni coinvolti.

Poiché le società devono pubblicare i dati e le informazioni sopra elencati, l'Autorità ritiene che per questi dati e informazioni sia applicabile la normativa sull'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013). Al fine di assicurare detto accesso, le società partecipate adottano autonomamente le misure necessarie e pubblicano, nella sezione "Società trasparente", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le relative richieste.

È opportuno, in aggiunta, che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione è affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte

organizzative interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

Analogamente a quanto indicato per le società controllate, qualora le società a partecipazione pubblica non di controllo non dispongano di un sito internet in cui costituire la sezione "Società trasparente", sarà cura delle amministrazioni partecipanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società partecipate possano predisporre la sezione "Società trasparente" in cui pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

3. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico e gli altri enti di diritto privato partecipati

Per delimitare l'ambito di applicazione delle norme in materia di prevenzione della corruzione agli enti di diritto privato diversi dalle società è possibile adottare un criterio analogo a quello individuato per l'applicazione della medesima disciplina alle società pubbliche, identificando quelli che possono ritenersi sottoposti al controllo delle pubbliche amministrazioni e quelli meramente partecipati.

La distinzione ha effetti sull'applicazione differenziata della normativa anticorruzione in ragione del diverso grado di coinvolgimento delle amministrazioni negli assetti degli enti come di seguito approfondito.

3.1.1. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico

Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne l'individuazione degli enti in parola, l'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 prevede che per «enti di diritto privato in controllo pubblico» si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Il medesimo testo è riproposto nell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'art. 24-bis, co. 1, del dl. n. 90 del 2014, in cui si precisa, tuttavia, che l'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza deve avvenire da parte di questi enti solo limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Dalla disciplina positiva e dall'analisi giurisprudenziale emerge che il fenomeno degli enti di diritto privato in controllo pubblico è particolarmente complesso. Gli enti in questione hanno caratteristiche e struttura eterogenee, non sono riconducibili ad una categoria unitaria e non sussiste, per la loro individuazione, una nozione di controllo analoga a quella dettata dall'art. 2359 del codice civile per le società.

Si deve trattare di enti, in particolare associazioni e fondazioni, che hanno natura privatistica, non necessariamente con personalità giuridica, rispetto ai quali sono riconosciuti in capo alle amministrazioni pubbliche poteri di controllo che complessivamente consentono di esercitare un potere di ingerenza sull'attività con carattere di continuità ovvero un'influenza dominante sulle decisioni dell'ente.

Fermo restando il potere di ingerenza, al fine di identificare tali enti, si può utilizzare il metodo della individuazione di alcuni indici, la cui ricorrenza nel caso concreto può considerarsi sintomatica della sussistenza di un controllo pubblico. Di seguito si elencano alcuni indici in via esemplificativa:

1. l'istituzione dell'ente in base alla legge o atto dell'amministrazione interessata, oppure la predeterminazione, ad opera della legge, delle finalità istituzionali o di una disciplina speciale;
2. la nomina dei componenti degli organi di indirizzo e/o direttivi e/o di controllo da parte dell'amministrazione;
3. il prevalente o parziale finanziamento dell'attività istituzionale con fondi pubblici o il riconoscimento agli enti del diritto di percepire contributi pubblici. Ciò comporta che la gestione finanziaria degli stessi sia soggetta al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'art. 2 della l. n. 259 del 1958 per la gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria;
4. il riconoscimento in capo all'amministrazione di poteri di vigilanza, tra i quali, ad esempio:
 - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, dello statuto, delle eventuali delibere di trasformazione e di scioglimento;
 - l'approvazione, da parte dell'amministrazione, delle altre delibere più significative, come quelle di programmazione e rendicontazione economico – finanziaria;
 - l'attribuzione all'amministrazione di poteri di scioglimento degli organi e di commissariamento e/o estinzione in caso di impossibilità al raggiungimento dei fini statutari o in caso di irregolarità o gravi violazioni di disposizioni legislative nonché in altri casi stabiliti dallo statuto;
5. la limitazione, da parte della legge, dell'apporto di capitale privato o della partecipazione dei privati;
6. per le associazioni, la titolarità pubblica della maggioranza delle quote.

Perché si verifichi l'esistenza di un controllo dell'amministrazione occorre, anche in presenza dei suddetti indici, procedere ad un'analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente. In alcuni casi è possibile che la presenza anche di uno solo dei suddetti indici sia già idonea a determinare un controllo vero e proprio, come avviene, ad esempio, nel caso in cui all'amministrazione competa la nomina della maggioranza dei componenti degli organi direttivi e/o di indirizzo. Questo criterio, anche isolatamente considerato, consente di individuare una posizione di controllo pubblico, sempre che a tali organi siano demandate le principali scelte programmatiche. Nella maggioranza dei casi, invece, verificata la presenza dei predetti indici, occorre procedere ad un'analisi in concreto del rapporto tra amministrazione ed ente.

Sempre in via generale, può avere rilievo, ai fini della individuazione della categoria, il carattere delle attività svolte, quali, come si è visto, la finalizzazione delle attività alla realizzazione di un interesse pubblico: gli enti in questione, pur avendo natura privatistica, svolgono funzioni che rientrano nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri, ossia funzioni cui le pubbliche amministrazioni, in loro mancanza, dovrebbero sopperire. L'assimilazione alle amministrazioni pubbliche si deve alla pubblicità delle attività svolte dai suddetti enti, alla strumentalità degli stessi rispetto al conseguimento di finalità di chiara impronta pubblicistica. In particolare, secondo il tenore letterale del d.lgs. n. 33 del 2013 e del d.lgs. n. 39 del 2013, occorre ricondurre alla categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico quelli che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, gestiscono servizi pubblici, ossia servizi qualificati tali perché l'attività in cui consistono si indirizza istituzionalmente al pubblico, mirando a soddisfare esigenze della collettività in coerenza con i compiti dell'amministrazione pubblica.

Ai fini dell'identificazione degli enti in questione, spetta, innanzitutto, alle amministrazioni specificare, anche sulla base delle indicazioni sopra fornite, quali siano gli enti di diritto privato in loro controllo. Detta ricognizione è resa necessaria dall'art. 22, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 33 del 2013, secondo cui ciascuna amministrazione è tenuta a pubblicare l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, controllati "con l'indicazione delle funzioni attribuite, delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate".

3.1.2. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione

Gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad applicare la normativa sulla prevenzione della corruzione. Per quanto attiene alle iniziative da porre in essere, valgono le indicazioni formulate in relazione alle società controllate (v. par. 2.1.1.).

Le amministrazioni controllanti assicurano, quindi, l'adozione del modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 da integrare con le misure organizzative e di gestione per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012. Gli enti nominano un Responsabile della prevenzione della corruzione nell'ambito del personale in servizio. Come visto sopra, le misure previste per corrispondere alle finalità della l. n.

190/2012 sono strettamente correlate al modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, anche se è opportuno che i contenuti siano chiaramente identificabili.

Nelle ipotesi residuali, in cui manchi il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, gli enti sono comunque tenuti ad adottare misure organizzative di prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità della legge n. 190/2012, analogamente a quanto sopra indicato per le società in controllo pubblico.

Al RPC spetta la predisposizione delle misure per la prevenzione della corruzione, nonché le proposte di modifica e di aggiornamento. Le misure sono adottate dall'organo di indirizzo dell'ente. Per i contenuti e l'aggiornamento delle misure si rinvia a quanto precisato nel paragrafo 2.1.1. con riferimento alle società in controllo pubblico.

3.1.3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Per quanto concerne il Responsabile della prevenzione della corruzione, valgono le stesse indicazioni fornite con riguardo alle società controllate nel paragrafo 2.1.2., al quale dunque si rinvia.

Anche per questi enti, le amministrazioni controllanti inseriscono all'interno dei propri piani di prevenzione della corruzione le misure, anche organizzative, utili ai fini della vigilanza sull'effettiva nomina da parte degli enti di diritto privato in controllo pubblico del RPC e sull'adozione di misure idonee a prevenire fenomeni corruttivi.

3.1.4. La trasparenza

L'art. 11, co. 2, lettera b), del d.lgs. n. 33 del 2013 prevede che sono soggetti a tutti gli obblighi di trasparenza previsti dal medesimo decreto gli enti di diritto privato in controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o i cui vertici o componenti degli organi siano nominati o designati dalle amministrazioni.

Anche per questi enti, così come per le società in controllo pubblico, la trasparenza deve essere assicurata sia sull'attività, limitatamente a quella di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, sia sull'organizzazione.

Ai fini dell'attuazione del d.lgs. n. 33 del 2013, gli enti di diritto privato in controllo pubblico adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, assicurano l'esercizio dell'accesso civico e istituiscono nel proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente".

Poiché la disciplina è la stessa applicabile alle società in controllo pubblico, si rinvia complessivamente a quanto precisato nel par. 2.1.3. per dette società.

Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora gli enti di diritto privato in controllo pubblico non dispongano di un sito web in cui inserire la sezione «Amministrazione trasparente», sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui gli enti possano pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità.

3.2. Altri enti di diritto privato partecipati

Sono da ricomprendere tra gli “altri enti di diritto privato partecipati” quegli enti di natura privatistica, diversi dalle società, non sottoposti a controllo pubblico, cioè quelli le cui decisioni e la cui attività non risultano soggette al controllo dell’amministrazione nelle forme e nei modi illustrati nel paragrafo 3.1. Questi enti sono rilevanti ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza in quanto comunque partecipati da amministrazioni.

Infatti, detti enti, pur avendo natura di diritto privato, si possono configurare quali strutture organizzative che hanno un rilievo pubblico in quanto deputate a svolgere attività amministrative ovvero attività di interesse generale. Nonostante l’autonomia statutaria e gestionale loro riconosciuta, all’amministrazione sono attribuiti poteri di vigilanza in ragione della natura pubblica dell’attività svolta. Detti poteri possono sostanziarsi, ad esempio, nell’approvazione da parte dell’amministrazione degli atti fondamentali, nella formulazione di rilievi sui bilanci, nei compiti di verifica dell’effettiva tutela dei beneficiari secondo le forme individuate negli statuti.

Nella categoria degli enti di diritto privato solo partecipati da pubbliche amministrazioni rientrano, anche sulla base della giurisprudenza, ordinaria e costituzionale, le fondazioni bancarie, le casse di previdenza dei liberi professionisti, le associazioni e le fondazioni derivanti dalla trasformazione per legge di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nonostante l’indubbio rilievo di interesse generale delle funzioni ad esse attribuite.

3.2.1. Le misure organizzative di prevenzione della corruzione

In considerazione delle finalità istituzionali perseguite da questi enti non viene meno l’interesse generale alla prevenzione della corruzione. Poiché, però, tali enti non sono considerati in controllo pubblico essi non sono tenuti ad adottare le misure previste dalla l. n. 190/2012 né a nominare un Responsabile della prevenzione della corruzione.

E’ compito delle pubbliche amministrazioni partecipanti promuovere, in special modo nel caso in cui esse corrispondano all’ente forme di finanziamento a vario titolo riconosciute, l’adozione di protocolli di legalità che disciplinino specifici obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza, diversamente calibrati e specificati in base alla tipologia di poteri, di vigilanza, di finanziamento o di nomina, che l’amministrazione esercita. In questi casi i protocolli di legalità devono disciplinare, ad

esempio, gli obblighi di trasparenza e di informazione sull'uso delle risorse pubbliche da parte dei beneficiari. Nel caso di esercizio di soli poteri di vigilanza, occorre che nei protocolli siano indicate le modalità per rendere tale attività efficace e trasparente, assicurandone la conoscibilità degli esiti.

E' anche compito delle amministrazioni che a vario titolo vi partecipano, promuovere, da parte di questi soggetti, l'adozione di modelli come quello previsto nel d.lgs. n. 231 del 2001, laddove ciò sia compatibile con la dimensione organizzativa degli stessi.

3.2.2. La trasparenza

Per ragioni di coerenza complessiva nell'interpretazione sistematica delle norme, non essendo tali enti destinatari diretti delle disposizioni contenute nell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013, le amministrazioni partecipanti sono tenute a promuovere, all'interno dei protocolli di legalità di cui al precedente paragrafo, l'applicazione anche da parte di tali enti degli obblighi di trasparenza individuati per le società a partecipazione pubblica non di controllo.

4. Enti pubblici economici

Gli enti pubblici economici, ancorché svolgano attività di impresa, sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza in quanto enti che perseguono finalità pubbliche. L'art. 1, commi 59 e 60, della legge n. 190 del 2012, non può che ricevere una interpretazione costituzionalmente orientata volta a ricomprendere nel novero dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di prevenzione della corruzione anche gli enti pubblici economici atteso che, anche per la natura delle funzioni svolte, essi sono esposti ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire per le pubbliche amministrazioni, per le società, e gli altri enti di diritto privato controllati o partecipati. Diversamente, la normativa genererebbe un'evidente asimmetria applicandosi a soggetti privati, quali le società, che esercitano attività d'impresa, ma non ad enti pubblici che pure svolgono il medesimo tipo di attività.

Gli enti pubblici economici, d'altra parte, sono da subito stati inclusi dal Piano Nazionale Anticorruzione tra i soggetti cui applicare le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza della legge n. 190 del 2012. La delibera dell'Autorità n. 50 del 2013 aveva chiarito l'applicabilità ad essi delle misure di trasparenza, anche se, allora, limitatamente, alle previsioni dei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della legge n. 190. Da ultimo, a ulteriore conferma, è intervenuta la modifica dell'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013, che al co. 2, lett. a), si riferisce agli «enti di diritto pubblico non territoriali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati», tra cui rientrano gli enti pubblici economici, come ha precisato l'Autorità con la delibera n. 144 del 2014.

4.1. Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione e il Responsabile della prevenzione della corruzione

Nella prospettiva indicata, le misure introdotte dalla legge n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano agli enti pubblici economici.

In particolare, considerate le attività svolte in regime di diritto privato e tenuto conto che a tali enti si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 231/2001 appare coerente un'interpretazione delle norme che prevede l'applicazione delle misure stabilite per le società in controllo pubblico e indicate nei paragrafi 2.1.1. e 2.1.2. ai quali, dunque, si rinvia.

4.2. La trasparenza

A seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 90 del 2014 all'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici sono tenuti ad osservare la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni.

Sulla base del nuovo quadro normativo sono, pertanto, da ritenersi superate le indicazioni in materia di trasparenza rivolte agli enti pubblici economici contenute nella delibera A.N.AC. n. 50 del 2013 e nel PNA.

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33 del 2013 gli enti pubblici economici adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nominano il Responsabile della trasparenza, di norma coincidente con il Responsabile della prevenzione della corruzione, istituiscono sul proprio sito web una sezione denominata "Amministrazione trasparente" nella quale pubblicano i documenti, le informazioni e i dati previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e assicurano l'esercizio dell'accesso civico.

5. Attività di vigilanza dell'A.N.AC.

Come sopra ricordato le pubbliche amministrazioni redigono e pubblicano sul proprio sito istituzionale, ai sensi dell'art. 22, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013, un elenco degli enti e delle società da esse partecipate o controllate.

L'attività di vigilanza e controllo dell'A.N.AC., che può comportare anche l'adozione di sanzioni, è svolta anche tenuto conto di tali elenchi nonché dei dati sulle società partecipate comunicati dalle pubbliche amministrazioni al Dipartimento del Tesoro del MEF, in attuazione del decreto del Ministero dell'Economia del 30 luglio 2010 (adottato ai sensi dell'art. 2, co. 222, della l. n. 191/2009), e dell'art. 17, co. 3 e 4, del d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014.

I documenti contenenti le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 e i loro aggiornamenti, ivi inclusi i Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, devono essere pubblicati esclusivamente nei siti istituzionali delle società e degli enti, nella sezione "Amministrazione trasparente"/"Società trasparente" sotto-sezione "Altri contenuti – Corruzione". In una logica di

semplificazione degli oneri, pertanto, essi non devono essere trasmessi all'A.N.AC. né al Dipartimento della Funzione Pubblica mediante il sistema integrato "PERLA PA".

6. Disciplina transitoria

Considerate le modifiche apportate dalla disciplina delle presenti Linee guida rispetto ai contenuti del PNA, le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché gli enti pubblici economici, procedono, qualora non l'abbiano già fatto, a nominare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione affinché predisponga entro il 15 dicembre 2015 una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle presenti Linee guida.

L'adeguamento alle presenti Linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, dovrà comunque avvenire entro il 31 gennaio 2016.

Per quanto attiene alla trasparenza, fermo restando quanto già stabilito anche in termini di sanzioni dall'art. 22 del d.lgs. n. 33/2013, le società e gli enti destinatari delle presenti Linee guida adeguano tempestivamente i propri siti web con i dati e le informazioni da pubblicare, tenuto conto che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 si applicano a tali soggetti già in virtù di quanto previsto dall'art. 24 bis del d.l. n. 90/2014.

Per le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza da introdurre nelle società e negli altri enti di diritto privato partecipati, le amministrazioni partecipanti promuovono, tempestivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, la stipula dei protocolli di legalità, ove è indicata la cadenza temporale delle misure da adottare negli enti.

Le presenti Linee guida entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità. Il Consiglio ne dispone anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Approvato dal Consiglio nella seduta del 17 giugno 2015

Raffaele Cantone

Depositata presso la Segreteria del Consiglio in data 23 giugno 2015

Il Segretario, Rosetta Greco

**Direttiva del ministro dell'Economia e delle Finanze
Prof. Pier Carlo Padoan**

Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della
corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero
dell'Economia e delle Finanze

Roma, 25 Agosto 2015
www.mef.gov.it



*Il Ministro
dell'Economia e delle Finanze*

Oggetto: Indirizzi per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze

1. Premessa

Al fine di promuovere ogni opportuna attività di prevenzione e contrasto della corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione, la presente direttiva è volta ad assicurare adeguata applicazione della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con riferimento alle società controllate o partecipate, impartendo alcuni indirizzi, con l'obiettivo di garantire coerenza e omogeneità di trattamento di medesime realtà societarie. Il Consigliere Roberto Garofoli, Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), ed il Consigliere Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), hanno istituito per chiarire le modalità di applicazione delle norme di settore, un Tavolo congiunto che ha adottato un indirizzo comune, trasfuso nella presente direttiva, la quale tiene conto anche dei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica promossa dalle due Istituzioni.

Si è ritenuto, infatti, necessario elaborare alcuni adattamenti interpretativi della recente normativa emanata innanzitutto per le pubbliche amministrazioni ed estesa da più disposizioni di legge anche ad enti con natura privatistica o la cui attività presenta caratteri diversi da quella delle pubbliche amministrazioni *ex* art. 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

A tal fine, preliminarmente, vanno distinte le società direttamente o indirettamente controllate, individuate ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile, da quelle solo partecipate, in cui la partecipazione pubblica non è idonea a determinare una situazione di controllo. Dal novero delle società controllate si ritiene di dover escludere, in via interpretativa, la fattispecie di cui al n. 3 del comma 1 dell'art. 2359 del codice civile (c.d. controllo contrattuale) che non presuppone alcuna partecipazione da parte della p.a. al capitale di una società, laddove il criterio di individuazione dei soggetti sottoposti alla normativa anticorruzione, privilegiato dal legislatore, anche alla luce dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 1, co. 2, lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2013 n.39, appare connesso alla presenza di una partecipazione al

capitale o all'esercizio di poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi societari. Diversamente opinando, l'ambito di applicazione della disciplina di prevenzione della corruzione potrebbe essere estesa a soggetti sicuramente estranei al settore pubblico.

In relazione alle società quotate e a quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nonché alle società dalle stesse controllate, è stato istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione dell'ANAC e della CONSOB, volto ad individuare gli adattamenti applicativi della normativa di riferimento, alla luce della peculiarità proprie di tale tipo di società.

Prevenzione della corruzione

2.1. Quadro normativo

Ai fini della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, nell'ambito della l. n. 190/2012, assume particolare rilievo l'art. 1, commi 60 e 61, nel quale la definizione degli adempimenti per la sollecita attuazione della predetta legge e dei relativi decreti delegati nelle regioni, nelle province autonome e negli enti locali, nonché "negli enti pubblici e nei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo", è demandata ad intese in sede di Conferenza unificata.

In particolare, l'art. 1, co. 60, sopra richiamato, in relazione all'applicazione della normativa anticorruzione alle società controllate, individua, tra i destinatari degli obblighi previsti dalla predetta legge, anche i soggetti di diritto privato sottoposti al controllo da parte delle amministrazioni territoriali. La citata disposizione, in base all'interpretazione costituzionalmente orientata condivisa con l'ANAC, trova applicazione anche alle società nazionali controllate dalle amministrazioni centrali, poiché le stesse, in ragione del penetrante controllo esercitato dai Ministeri, sono esposte ai medesimi rischi che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni.

Tale esito interpretativo è confermato da una più sistematica lettura del quadro normativo di riferimento. In primo luogo, infatti, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interessi, l'art. 1, commi 49 e 50, della l. n. 190/2012, nell'attribuire al Governo la delega per modificare la disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, nonché quella vigente in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, contempla anche gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici. In questa prospettiva, il citato d.lgs. n. 39/2013, all'art. 15, co. 1, affida al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l'attuazione delle disposizioni del decreto. Inoltre, l'art. 1, co. 20, della legge sopra citata, stabilisce che le disposizioni relative al ricorso all'arbitrato in materia di contratti pubblici si applichino anche alle controversie in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Dal quadro normativo sinteticamente tratteggiato, emerge con evidenza l'intenzione del legislatore di applicare anche alle società in controllo pubblico la normativa in materia di prevenzione della corruzione. La *ratio* sottesa alla l. n. 190/2012 appare, infatti, quella di estendere

le misure di prevenzione della corruzione e i relativi strumenti di programmazione, a soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

2.2. Ambito soggettivo di applicazione

Fermo quanto osservato in merito all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina relativa alla prevenzione della corruzione, è necessario differenziare tra società nelle quali il MEF detiene una partecipazione di controllo, ai sensi dell'articolo 2359, co. 1, n. 1 e 2, e quelle in cui detiene una partecipazione "non di controllo".

In quest'ultimo caso, si ritiene che l'adozione del sistema di prevenzione delineato dal d. lgs. n. 231/2001, attraverso un modello di organizzazione e gestione, che garantisca la prevenzione dei reati previsti dal citato decreto legislativo, integrato da misure idonee a prevenire anche i reati di cui alla l. n. 190/2012, costituisca la soluzione più adeguata.

Per quanto riguarda, invece, le società direttamente e indirettamente controllate da questo Ministero, anche congiuntamente ad altre amministrazioni, le stesse devono adottare le misure introdotte dalla l. n. 190/2012, predisponendo misure organizzative di prevenzione della corruzione, anche in presenza di un modello *ex d. lgs. n. 231/2001*, come di seguito illustrato.

2.3. Misure organizzative per la prevenzione della corruzione delle società.

2.3.1. Rapporti con il modello *ex decreto legislativo n. 231/2001*

Nella prospettiva sopra evidenziata le società controllate direttamente e indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, anche se dotate di un modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, devono adottare comunque misure idonee a prevenire gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, alla luce delle previsioni contenute nella l. n. 190/2012. Tali misure, la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei alla società (art. 1, co. 8, l. n. 190/2012), devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalle società controllate, tengono luogo del "*piano di prevenzione della corruzione della società*" e ad esse deve essere data adeguata pubblicità, sia all'interno sia all'esterno della società, con la pubblicazione sul sito *web* della stessa. Inoltre, è opportuno che le misure siano chiaramente identificabili, anche se riunite in un unico documento, rispetto a quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, poiché a ciascuna di esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

Per quanto attiene ai rapporti tra il modello di organizzazione *ex d.lgs. n. 231/2001* e misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati, nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti, qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due strumenti e, a monte, tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d. lgs. n. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla l. n.190/2012 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società. In relazione ai fatti di corruzione, il d.lgs. n. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, essendo fattispecie dalle quali, come già detto, la società deve trarre un vantaggio perché la stessa possa rispondere. La l. n.190/2012 fa riferimento, invece, ad un concetto molto più ampio di corruzione, in cui rileva non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a., disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'amministrazione. Ne consegue che la responsabilità prevista a carico del Responsabile della Prevenzione della corruzione (di seguito RPC) vale a dire quella di tipo dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, co. 12, della legge in questione, si concretizza al verificarsi di questo genere di delitto, commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto tempestivamente un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

In caso di società indirettamente controllate, la capogruppo assicura che le stesse adottino le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 in coerenza con quelle della capogruppo. Laddove nell'ambito del gruppo vi siano società di ridotte dimensioni, in particolare quelle che svolgano attività strumentali, la società capogruppo con delibera motivata in base a ragioni oggettive, può introdurre le misure di prevenzione della corruzione *ex lege* n. 190/2012 relative alle predette società nel proprio modello *ex d.lgs. n. 231/2001*. In tal caso, il RPC della capogruppo è responsabile dell'attuazione delle misure anche all'interno delle società di ridotte dimensioni. Ciascuna società deve, però, nominare all'interno della propria organizzazione un referente del Responsabile della prevenzione della corruzione della capogruppo.

2.3.2. I contenuti minimi delle misure organizzative anticorruzione

Le misure che devono essere elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e adottate dall'organo di governo della società, ferma restando l'autonomia delle società nell'individuazione di quelle più adatte alla propria organizzazione e alle attività svolte, devono essere articolate con i seguenti contenuti minimi.

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

In primo luogo è necessario effettuare un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero

astrattamente verificare reati di tipo corruttivo. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate, in prima istanza, quelle elencate dall'articolo 1, co. 16, l. n. 190/2012 (appalti, autorizzazioni e concessioni, sovvenzioni e finanziamenti, procedure di assunzione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alla propria specificità. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come le fattispecie di reato possono essere attuate rispetto al contesto operativo interno ed esterno in cui opera la società. Ne consegue che nell'elaborazione delle misure sarà riportata una "mappa" delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione, nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. Nella individuazione di dette aree è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi.

- *Sistema di controlli*

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema dei controlli sul "modello 231" esistente e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando la società risulti sprovvista di un sistema atto a prevenire rischi di corruzione. In ogni caso, vige il principio del coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190/2012. In attuazione di tale principio di coordinamento, le funzioni del Responsabile vanno raccordate con quelle svolte dagli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal sopra menzionato RPC.

- *Codice di comportamento*

Le società integrano il codice etico o di comportamento già esistente oppure adottano un codice di comportamento laddove risultassero sprovviste di tale documento, avendo cura in ogni caso di focalizzare il documento sui comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione e sulla previsione di misure disciplinari in caso di inosservanza delle disposizioni del codice. Ciò implica anche la definizione di un sistema che consenta di dare concreta attuazione alle misure del codice attraverso: a) l'individuazione di un ufficio chiamato a dare pareri sull'attuazione del codice in caso di incertezze sul tema; b) la previsione di un apparato sanzionatorio; c) l'indicazione dei meccanismi per azionare l'apparato sanzionatorio; d) l'introduzione di un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

- *Trasparenza*

Le società definiscono le misure e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in una apposita sezione del documento che tiene luogo del "programma triennale della trasparenza". In particolare, sono individuate le misure organizzative dirette ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da

pubblicare ai sensi della normativa vigente, prevedendo anche uno specifico sistema delle responsabilità.

- *Inconferibilità specifiche per gli amministratori delle società e per i dirigenti*

La materia della incompatibilità ed inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d. lgs. n. 39/2013.

In particolare, per quanto riguarda le società controllate dal MEF, le cause di inconferibilità delle cariche di amministratore con deleghe gestionali dirette (art. 1, co. 2, lett. l, d.lgs. n. 39/2013) e quelle ostative al conferimento di incarichi dirigenziali sono stabilite dall'articolo 3 (condanna per reati contro la pubblica amministrazione) e dall'articolo 6 (inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale), salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

Al riguardo, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

Nel caso delle nomine di amministratori, proposte o effettuate dalle pp.aa. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle stesse amministrazioni

- *Incompatibilità specifiche per amministratori delle società e per i dirigenti*

Le società verificano la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39/2013.

In particolare, si ricordano l'articolo 9 (incompatibilità con lo svolgimento le attività professionali finanziate, regolate o comunque retribuite dall'amministrazione che conferisce l'incarico), l'articolo 11 (incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali), l'articolo 12 (incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali) e l'articolo 13 (incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali).

Al riguardo, per le situazioni ivi contemplate, le società adottano le misure organizzative necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all'atto

del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) siano assicurate da parte del RPC verifiche della sussistenza di cause di inconferibilità o decadenza, secondo modalità e frequenze da definirsi, avendo comunque cura di effettuare non solo la vigilanza d'ufficio ma anche quella su segnalazione da parte di soggetti interni ed esterni.

- *Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici*

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001, le società adottano le misure organizzative necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse. Negli interpellati, o comunque nelle varie forme di selezione del personale presso le società, è inserita detta causa ostativa allo svolgimento di attività lavorativa o professionale e i soggetti interessati sono tenuti a rendere la dichiarazione di insussistenza di tale causa all'atto del conferimento del rapporto. Saranno inoltre effettuate verifiche, sia d'ufficio sia in seguito a segnalazione.

- *Formazione*

Il Ministero promuove, con un Protocollo d'intesa da sottoscrivere con l'ANAC, l'elaborazione di un progetto di formazione destinato alle società, in materia di prevenzione della corruzione. Le società provvedono, altresì, a definire propri piani di formazione (contenuti, destinatari e modalità di svolgimento), da integrare con eventuali preesistenti attività formative dedicate al "modello ex d.lgs. 231/2001".

- *Tutela del dipendente che segnala illeciti*

Le società promuovono tutele idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro. A tal fine il procedimento di gestione della segnalazione deve essere volto a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante a partire dalla ricezione della stessa e in ogni contatto successivo. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono tali segnalazioni.

- *Rotazione o misure alternative*

Le società programmano la rotazione degli incarichi, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, è quella della distinzione delle competenze, che attribuisce a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

- *Monitoraggio*

Le società individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra, in primo luogo, il RPC. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica sul sito *web* della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che sarà definito congiuntamente da ANAC e MEF nell'ambito del Protocollo d'intesa già menzionato.

2.4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Come già evidenziato, le società controllate sono tenute a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione; al fine di renderne obbligatoria la nomina, le società introducono le opportune modifiche statutarie. In tale ambito sono anche definiti i requisiti richiesti per la nomina ed i compiti da attribuire a tale figura.

L'organo di governo della società (consiglio di amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti), pertanto, ha la responsabilità di nominare il RPC e di approvare le misure di prevenzione della corruzione da questi predisposte. Con lo stesso provvedimento di conferimento dell'incarico deve altresì assicurare che al Responsabile siano attribuiti idonei strumenti per lo svolgimento del ruolo, garantendone la piena autonomia, con particolare riferimento ai poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure e di proposta delle integrazioni e modificazioni ritenute più opportune. Il consiglio di amministrazione, inoltre, è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza periodica sulle attività del RPC. Nell'effettuare la scelta la società deve tenere conto dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, evitando, per quanto possibile, la designazione di dirigenti che rivestano incarichi in quei settori individuati all'interno della società come aree di maggior rischio corruttivo. La scelta deve ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Al fine di assicurare che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, piuttosto, calibrato e dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio, in grado di rispecchiare le specificità dell'ente di riferimento, il Responsabile deve essere scelto (in applicazione delle disposizioni della l. n. 190/2012) tra i dirigenti della società e dunque non può essere individuato in un soggetto esterno.

Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile può essere individuato in un profilo non dirigenziale, che garantisca comunque le idonee competenze.

In considerazione della stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 e le *misure di prevenzione della corruzione*, le funzioni del RPC devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo. Ad esempio, nelle società in cui l'organismo di vigilanza sia collegiale e si

preveda la presenza di un componente interno alla società, è auspicabile che tale componente svolga anche le funzioni di RPC. Questa soluzione, rimessa all'autonomia organizzativa delle società, consentirebbe il collegamento funzionale tra il RPC e l'organismo di vigilanza. Solo nei casi di società di piccole dimensioni, nell'ipotesi in cui questa si doti di un organismo di vigilanza monocratico composto da un dipendente, la figura del RPC può coincidere con quella dell'organismo di vigilanza.

Per lo svolgimento di tale incarico possono essere riconosciuti eventuali compensi aggiuntivi, solo se collegati all'effettivo conseguimento di precisi obiettivi in coerenza con i contenuti delle misure anticorruzione, nel rispetto dei tetti retributivi normativamente previsti e dei limiti complessivi alla spesa relativa al personale.

Fermo restando il regime di responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti valido per ciascuna tipologia di società, il provvedimento di conferimento dell'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione indica le conseguenze derivanti dall'inadempimento agli obblighi propri del ruolo, declinandone gli eventuali profili di responsabilità disciplinare e dirigenziale. In particolare, occorre che siano specificate le conseguenze derivanti dall'omessa vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza delle misure, nonché dall'omesso controllo in caso di ripetute violazioni delle stesse, in analogia a quanto previsto dall' art. 1, commi 12 e 14, della l. n. 190/2012.

Oltre alle responsabilità discendenti dal d.lgs. n. 231/2001, l'inadempimento degli obblighi di adozione delle misure di prevenzione della corruzione o del documento riconducibile al programma della trasparenza, comporta le ordinarie conseguenze derivanti dalla violazione di prescrizioni statutarie da parte degli organi di amministrazione.

3. Trasparenza

3.1. Quadro normativo

La l. n. 190/2012, con la previsione contenuta nell'art. 1, co. 34, estende l'applicazione della disciplina della trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni pubblicate sui siti web, alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, "limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea" e con riferimento alle informazioni contenute nei commi da 15 a 33 del medesimo articolo.

Successivamente, l'art. 24-*bis* del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla l. 11 agosto 2014, n. 114, modificando l'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013, ha esteso l'intera disciplina dello stesso decreto legislativo agli enti di diritto privato in controllo pubblico e cioè alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche

amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, sia pure limitatamente all'«attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea».

Lo stesso art. 11, al comma 3, sottopone a un diverso livello di trasparenza le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni in via non maggioritaria. A tali società si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'art. 1, commi da 15 a 33, della l. n. 190/2012.

Assume, dunque, particolare centralità la nozione di «attività di pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea» svolte dalle società in questione. Al riguardo sono da considerarsi attività di pubblico interesse quelle qualificate come tali da una norma di legge o dagli atti costitutivi e dagli statuti degli enti e delle società e quelle previste dall'art. 11, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, ovvero le attività di esercizio di funzioni amministrative, di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche, di gestione di servizi pubblici. Restano, pertanto, escluse dall'applicazione della normativa in argomento le attività che non siano riconducibili al perseguimento di interessi pubblici.

Come orientamento di carattere generale, sarà onere dei singoli enti o società indicare, all'interno del documento che tiene luogo del piano della trasparenza, quali attività non sono di «pubblico interesse regolate dal diritto nazionale o dell'Unione europea». Data la natura di alcune attività espressione di funzioni strumentali, ad esempio di acquisto di beni e servizi ovvero di svolgimento di lavori e di gestione di risorse umane e finanziarie, si presume che le stesse siano volte a soddisfare anche esigenze connesse allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Dette attività, pertanto, sono da ritenersi sottoposte alla normativa di prevenzione della corruzione e di trasparenza, salvo specifiche, motivate, indicazioni contrarie da parte dell'ente o società interessati.

3.2. Società controllate

L'articolo 11, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 (lettera b), come già accennato, dispone che la disciplina della trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni sia applicata «*limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea*» anche agli enti di diritto privato in controllo pubblico. Tale disposizione introduce una netta distinzione tra le società controllate e le società a partecipazione pubblica non maggioritaria. Per «partecipazione non maggioritaria», come si è già detto, deve intendersi quella in cui le amministrazioni detengono una partecipazione non idonea a determinare una situazione di controllo ai sensi dell'art. 2359, co. 1, numeri 1 e 2, del codice civile.

L'elemento distintivo tra le due categorie di società consiste nel fatto che solo nelle società controllate deve essere assicurata la trasparenza dei dati relativi all'organizzazione oltre che delle attività di pubblico interesse effettivamente svolte. Nelle società partecipate, come si vedrà nel paragrafo seguente, deve essere garantita la sola trasparenza delle attività di pubblico interesse in concreto svolte.

Alle società *in house*, si applicano gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni, senza alcun adattamento, poiché costituiscono, in concreto, parte integrante delle amministrazioni controllanti.

Considerata la loro natura privatistica, gli obblighi di trasparenza relativi all'organizzazione sono applicabili con i necessari adattamenti, che contemperano il criterio della massima trasparenza con le esigenze derivanti dalla natura privatistica di tali soggetti. Tali adattamenti riguardano, tra l'altro, i seguenti obblighi di pubblicità relativi alla organizzazione:

a) Quanto all'articolo 14 del citato d. lgs. n. 33/2013, poiché per "organo di indirizzo politico" delle società si intende il consiglio di amministrazione, vanno pubblicati per i singoli amministratori i dati di cui al comma 1, lettere da b) ad f), ancorché con le cautele necessarie ad assicurare il nucleo minimo della riservatezza.

b) Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, co. 1, del decreto in questione, per gli incarichi dirigenziali le società controllate pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. In quest'ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

c) Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, co. 1, citato al punto precedente, per gli incarichi di collaborazione e consulenza, le società e gli enti di diritto privato controllati pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore. Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi, laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

d) Gli obblighi relativi al personale, di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo citato, sono soddisfatti dalla pubblicazione dei dati complessivi sul personale in servizio a tempo indeterminato e determinato con l'indicazione del relativo costo annuale e dei tassi di assenza; per quanto riguarda la pubblicazione dei

bandi di concorso (art. 19) le società pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti relativi all'avvio della procedura – avviso e criteri di selezione- e all'esito della stessa.

e) Gli obblighi relativi alla contrattazione collettiva di cui all'art. 21 del decreto in questione, possono invece ritenersi rispettati con la pubblicazione del contratto nazionale di categoria applicato alla società.


L'organo di governo della società controllata provvede, inoltre, alla nomina del Responsabile della trasparenza le cui funzioni, secondo quanto previsto dall'articolo 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013, sono svolte, di norma, dal Responsabile per la prevenzione della corruzione. Laddove la società abbia nominato due soggetti distinti per le funzioni in materia di trasparenza e per quelle di prevenzione della corruzione, è necessario garantire un coordinamento tra i due soggetti.

Tenuto conto dell'esigenza di ridurre gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti, ciascuna società individua, all'interno degli stessi un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009.

3.3. Società partecipate

In virtù dell'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013 trovano applicazione alle società partecipate, come sopra definite (cfr. *supra* par. 1), le sole regole in tema di trasparenza contenute nell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente *«alle attività di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale o dell'Unione europea»*, oltre che, per quanto concerne la pubblicazione dei dati sull'organizzazione, agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 14 e 15 del d.lgs. n.33/2013, in virtù del rinvio operato dall'art. 22, co. 3, del medesimo decreto. Le società partecipate non sono quindi sottoposte agli obblighi di pubblicità concernenti la propria organizzazione e non sono tenute ad adottare un documento che tenga luogo del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, In tale ambito, il Ministero si fa promotore della previsione, da parte delle società partecipate, di una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Tale funzione dovrebbe essere affidata preferibilmente all'Organismo di vigilanza, ferme restando le scelte organizzative interne ritenute più idonee.


Pier Carlo Padoan





Modello Organizzativo

Modello Organizzativo



Responsabile per la pubblicazione delle informazioni/dati è la Funzione "Relazioni Esterne" di Sogin Spa

SOTTO-SEZIONE 1° LIV.	SOTTO-SEZIONE 2° LIV.	SOTTO-SEZIONE 3° LIV.	DATI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	TEMPISTICA AGGIORNAMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI PRODUZIONE E TRASMISSIONE DATI	CONSERVAZIONE DATI	NOTE	
Disposizioni generali	Programma per la Trasparenza e l'Integrità		-Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Annuale	Art. 40, co. 8, lett. a del D.Lgs. 33/2013	RPCT	6 anni	Sotto-sezione abrogata dal D.Lgs. 97/2016.	
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	- vari documenti.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Relazioni esterne	5 anni		
		Atti amministrativi generali	- MOGC 231.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Internal Audit	Non è prevista la conservazione		
			- Delibere AEEGSI.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Regolatorio			
		Codice di condotta	- Codice etico.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Internal Audit	Non è prevista la conservazione		
		Documenti di programmazione strategico-gestionali	- vari documenti aziendali.	Tempestivo	Art. 12, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Programmazione, controllo e supporto progetti	Non è prevista la conservazione		
Statuto sociale	- Statuto sociale.	Tempestivo	Art. 12, co. 2 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	Non è prevista la conservazione				
Oneri informativi per cittadini e imprese	Oneri informativi per cittadini e imprese		n.a.	n.a.	Art. 34, co. 1-2 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	Sotto-sezione abrogata dal D.Lgs. 97/2016.	
	Scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi		n.a.	Tempestivo	Art. 12, co. 1(bis) del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.		
Attestazioni OIV o di struttura analoga			- attestazioni dell'OIV o di struttura analoga.	Annuale	Art. 14, co. 4, lett. g del D.Lgs. 150/2009 + Delib. 148/2014	RPCT	5 anni		
Organizzazione	Organi di indirizzo politico-amministrativo	Consiglio di Amministrazione	- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la carica; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni; - la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; - la dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità; - la dichiarazione dei redditi relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi; - i dati patrimoniali relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati patrimoniali.	Entro 3 mesi dal conferimento incarico	Art. 14, co. 1-1(bis) del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance / Personale, Organizzazione e Safety / Amministrazione, Finanza e Controllo	I dati reddituali e patrimoniali nonché le dichiarazioni di mancato consenso si eliminano dopo la cessazione dell'incarico il resto dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico.		
	Collegio sindacale		- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la carica; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico; - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Art. 15(bis) del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance / Amministrazione, Finanza e Controllo	2 anni dalla cessazione dell'incarico		
	Organismo di Vigilanza		- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la carica; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico; - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Art. 15(bis) del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance / Amministrazione, Finanza e Controllo	2 anni dalla cessazione dell'incarico		
	Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo e suo sostituto		- nome e cognome del titolare + atto di nomina; - nome e cognome del sostituto + atto di nomina.	Tempestivo	"Dati volontari"	Legale, Societario e Compliance	2 anni dalla cessazione dell'incarico		
	Società di revisione legale dei conti		- nome della Società di revisione	Tempestivo	"Dati volontari"	Legale, Societario e Compliance	2 anni dalla cessazione dell'incarico		
	Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili		- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni; - la dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.	Tempestivo	"Dati volontari"	Legale, Societario e Compliance / Amministrazione, Finanza e Controllo	2 anni dalla cessazione dell'incarico		
	Comitato per le remunerazioni		- nomi e cognomi dei componenti del Comitato.	Tempestivo	"Dati volontari"	Legale, Societario e Compliance	2 anni dalla cessazione dell'incarico		
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati			- Provvedimenti di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile che non ha comunicato i dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.	Tempestivo	Art. 47, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
	Articolazione degli uffici	Organi di amministrazione e gestione		- Elenco componenti Cda e loro competenze.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. a del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
		Articolazione degli uffici		- disposizioni organizzative.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. b del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni	
Organigramma			- organigramma grafico.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. c del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		

SOTTO-SEZIONE 1° LIV.	SOTTO-SEZIONE 2° LIV.	SOTTO-SEZIONE 3° LIV.	DATI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	TEMPISTICA AGGIORNAMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI PRODUZIONE E TRASMISSIONE DATI	CONSERVAZIONE DATI	NOTE
	Telefono e posta elettronica		- l'elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate.	Tempestivo	Art. 13, co. 1, lett. d del D.Lgs. 33/2013	Acquisti e Appalti	n.a.	
Consulenti e collaboratori	Consulenti / Incarichi professionali		- il nominativo del soggetto; - l'oggetto della prestazione; - la ragione dell'incarico; - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico; - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Art. 15(bis) del D.Lgs. 33/2013	Acquisti e Appalti	2 anni dalla cessazione dell'incarico	
	Collaboratori		- il nominativo del soggetto; - l'oggetto della prestazione; - la ragione dell'incarico; - estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi, comunque denominati, relativi all'incarico; - il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Art. 15(bis) del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	2 anni dalla cessazione dell'incarico	
Personale	Incarichi amministrativi di vertice		- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la carica; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni; - la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; - la dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità; - le dichiarazioni dei redditi relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi; - i dati patrimoniali relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati patrimoniali; - la dichiarazione con l'indicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.	Entro 3 mesi dal conferimento incarico	Art. 14, co. 1-1(bis)-2 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	I dati reddituali e patrimoniali nonché le dichiarazioni di mancato consenso si eliminano dopo la cessazione dell'incarico il resto dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico.	Le dichiarazioni dei redditi, quelle patrimoniali e quelle sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità, nonché i curricula sono pubblicati annualmente.
	Dirigenti		- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la carica; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni; - la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; - la dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità; - le dichiarazioni dei redditi relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi; - i dati patrimoniali relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati patrimoniali; - la dichiarazione con l'indicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica.	Entro 3 mesi dal conferimento incarico	Art. 14, co. 1-1(bis)-1(ter)-1(quarter)-2 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	I dati reddituali e patrimoniali nonché le dichiarazioni di mancato consenso si eliminano dopo la cessazione dell'incarico il resto dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico.	Le dichiarazioni dei redditi, quelle patrimoniali e quelle sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità, nonché i curricula sono pubblicati annualmente.
	Posizioni organizzative		- il nominativo del soggetto; - l'atto di nomina; - la carica; - la data di conferimento dell'incarico e la durata; - il curriculum vitae (formato europeo); - i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni; - la dichiarazione in merito all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; - la dichiarazione in merito ad altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; - la dichiarazione in merito alla insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità;	Entro 3 mesi dal conferimento incarico	Art. 14, co. 1-1(bis)-1(quarter)-2 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	I dati reddituali e patrimoniali nonché le dichiarazioni di mancato consenso si eliminano dopo la cessazione dell'incarico il resto	Incarichi attribuiti al seguente personale non dirigente: • il Responsabile di 1° livello; • i Responsabili di Sito e i loro Sostituti, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di spesa; • i Responsabili di Area, conferitari di procura generale, con poteri decisionali e di


SOTTO-SEZIONE 1° LIV.	SOTTO-SEZIONE 2° LIV.	SOTTO-SEZIONE 3° LIV.	DATI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	TEMPISTICA AGGIORNAMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI PRODUZIONE E TRASMISSIONE DATI	CONSERVAZIONE DATI	NOTE	
			<ul style="list-style-type: none"> - le dichiarazioni dei redditi relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuale dichiarazione di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione della dichiarazione dei redditi; - i dati patrimoniali relativi al soggetto, al suo coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado (ove gli stessi vi consentano); - le eventuali dichiarazioni di mancato consenso da parte del coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado alla pubblicazione dei dati patrimoniali; - la dichiarazione con l'indicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica. 				dopo 3 anni dalla cessazione dell'incarico.	<p>spesa.</p> <p>Le dichiarazioni dei redditi, quelle patrimoniali e quelle sulla insussistenza di cause di inconferibilità / incompatibilità, nonché i curricula sono pubblicati annualmente.</p>	
	Dotazione organica		<ul style="list-style-type: none"> - numero addetti in dotazione organica e quelli effettivamente in servizio, entrambi suddivisi per qualifica e area professionale, con il dettaglio del personale in diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico; - costo del personale in dotazione organica e quelli effettivamente in servizio, entrambi suddivisi per qualifica e area professionale, con il dettaglio del personale in diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 	Annuale	Art. 16, co. 1-2 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Personale non a tempo indeterminato		<ul style="list-style-type: none"> - numero addetti in dotazione organica e quelli effettivamente in servizio, entrambi suddivisi per qualifica e area professionale, con il dettaglio del personale in diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico; - costo del personale in dotazione organica e quelli effettivamente in servizio, entrambi suddivisi per qualifica e area professionale, con il dettaglio del personale in diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. 	Annuale / Trimestrale	Art. 17, co. 1-2 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni	Trimestrale è il costo complessivo del personale.	
	Tassi di assenza		- tassi di assenza distinti per uffici di livello dirigenziale.	Trimestrale	Art. 16, co. 3 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti		- incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.	Tempestivo	Art. 18, c. 1 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Contrattazione collettiva		- pubblicati i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti collettivi nazionali applicabili, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.	Tempestivo	Art. 21, c. 1 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	n.a.		
	Contrattazione integrativa		- pubblicati i contratti integrativi stipulati.	Tempestivo	Art. 21, c. 2 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	n.a.		
	OIV		<ul style="list-style-type: none"> - il nominativo dei componenti; - il curriculum vitae (formato europeo). 	Tempestivo	Art. 10, c. 8, lett. c del D.Lgs. 33/2013	n.a.	5 anni	Organismo non presente in NUCLECO e sostituito dal Responsabile per la trasparenza. (Si rimanda all'apposita sottosezione di 2° livello presente nella sottosezione di 1° livello "Altri contenuti")	
Bandi di concorso	Bandi di concorso		<ul style="list-style-type: none"> - profilo professionale richiesto; - descrizione delle attività; - data di inizio e termine selezione; - numero risorse da assumere; - criteri di valutazione della Commissione; - le tracce di eventuali prove scritte. 	Tempestivo	Art. 19 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Regolamenti/procedure		- i regolamenti/procedure e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale.	Tempestivo	Determ. ANAC n. 8/2015 (Allegato 1)	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
Performance	Piano della Performance		- Piano da adottare (documento programmatico triennale) in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori	Tempestivo	Art. 10, co. 8, lett. b del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Relazione sulla Performance		- Relazione che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti	Tempestivo	Art. 10, co. 8, lett. b del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Ammontare complessivo dei premi		- i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.	Tempestivo	Art. 20, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Dati relativi ai premi		- i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.	Tempestivo	Art. 20, co. 2 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Benessere organizzativo				Tempestivo	Art. 20, co. 3 del D.Lgs. 33/2013	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni	Sotto-sezione abrogata dal D.Lgs. 97/2016.
	Sistema di misurazione e valutazione della performance		- sistema di misurazione e valutazione della performance adottato.	Tempestivo	Par. 1 della Delib. CIVIT 104/2010	Personale, Organizzazione e Safety	5 anni		
	Enti pubblici vigilati		n.a.	Annuale / Tempestivo	Art. 22, co. 1, lett. a + Art. 22, co. 2-3 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	5 anni		

SOTTO-SEZIONE 1° LIV.	SOTTO-SEZIONE 2° LIV.	SOTTO-SEZIONE 3° LIV.	DATI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	TEMPISTICA AGGIORNAMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI PRODUZIONE E TRASMISSIONE DATI	CONSERVAZIONE DATI	NOTE
Enti controllati	Società partecipate		- i dati relativi alla ragione sociale; - alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione; - alla durata dell'impegno; - all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione; - al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo; - al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante; - ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari; - i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.	Annuale / Tempestivo	Art. 22, co. 1, lett. b + Art. 22, co. 2-3 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance / Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
	Enti di diritto privato controllati		n.a.	Annuale / Tempestivo	Art. 22, co. 1, lett. c + Art. 22, co. 2-3 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	5 anni	
	Rappresentazione grafica		- rappresentazione grafica che evidenzia i rapporti tra controllante e controllata.	Annuale / Tempestivo	Art. 22, co. 1, lett. d-d(bis) del D.Lgs. 33/2013	n.a.	5 anni	
Attività e procedimenti	Dati aggregati attività amministrativa		n.a.	Tempestivo	Art. 24, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	Sotto-sezione abrogata dal D.Lgs. 97/2016.
	Tipologie di procedimento		n.a.	Tempestivo	Art. 35, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
	Monitoraggio tempi procedurali		n.a.	Tempestivo	Art. 24, co. 2 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	Sotto-sezione abrogata dal D.Lgs. 97/2016.
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati		- dati relativi alle modalità di acquisizione dei dati prodotti dalla Pubblica Amministrazione (recapiti telefonici, caselle posta elettronica, ecc.); - dati per lo svolgimento dei controlli da parte di amministrazioni precedenti.	Tempestivo	Art. 35, co. 3 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
Provvedimenti	Provvedimenti organi indirizzo politico		- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici; - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Art. 23, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
	Provvedimenti dirigenti		- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici; - accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Semestrale	Art. 23, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
Controlli sulle imprese			n.a.	Tempestivo	Art. 25 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	5 anni	Sotto-sezione abrogata dal D.Lgs. 97/2016.
Bandi di gara e contratti	Avviso di pre-informazione		- avvisi di pre-informazione che si configurano come un adempimento mediante il quale le stazioni appaltanti rendono noto per le forniture, per i servizi e per i lavori l'importo complessivo stimato degli appalti e degli accordi quadro che intendono aggiudicare nei dodici mesi successivi	Entro il 31 dicembre	Art. 37, co. 1, lett. b del D.Lgs. 33/2013 + Art. 70 del D.Lgs. 50/2016	Acquisti e Appalti	5 anni	
	Delibera a contrarre		- le delibere, emesse dai dirigenti (incluso l'Amministratore delegato e/o il Cda) o dai titolari di incarichi dirigenziali, a contrarre in seguito all'aggiudicazione di contratti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b del D.Lgs. 33/2013 + Art. 71 del D.Lgs. 50/2016	Acquisti e Appalti	5 anni	
	Avvisi, bandi ed inviti		- attraverso apposito link alla sezione "Fornitori" (in particolare la sotto-sezione "Bandi e gare") del sito Internet di Scagn, sono pubblicate le informazioni relative agli avvisi, ai bandi e agli inviti di gara in corso.	Entro 5 giorni dalla trasmissione all'Ufficio delle pubblicazioni della UE	Art. 37, co. 1, lett. b del D.Lgs. 33/2013 + Art. 72 del D.Lgs. 50/2016	Acquisti e Appalti	5 anni	
	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento		- avvisi sui risultati delle procedure di affidamento dei contratti pubblici di appalto e degli accordi quadro, aventi per oggetto lavori, servizi e forniture, redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica.	Entro 30 giorni dall'aggiudicazione	Art. 37, co. 1 lett. b del D.Lgs. 33/2013 + Art. 98 del D.Lgs. 50/2016	Acquisti e Appalti	5 anni	
	Avvisi sistemi di qualificazione		- sistema di qualificazione degli operatori economici; - criteri e norme del sistema di qualificazione.	Tempestivo	Art. 37, co. 1, lett. b del D.Lgs. 33/2013 + Art. 134 del D.Lgs. 50/2016	Acquisti e Appalti	5 anni	
	Informazioni sulle singole procedure		- codice CIG (Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità. Nel caso in cui non sussista l'obbligo di acquisizione del CIG, il campo deve essere ugualmente compilato con il valore 0000000000 (dieci zeri)); - struttura proponente (Codice fiscale e denominazione della Stazione Appaltante responsabile del procedimento di scelta del contraente); - oggetto del bando (oggetto della procedura di scelta del contraente); - procedura di scelta del contraente (procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche se posta in essere in deroga alle procedure ordinarie); - elenco degli operatori invitati a presentare le offerte (elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di scelta del contraente, quindi tutti i partecipanti, alle procedure aperte e quelli invitati a partecipare alle procedure ristrette o negoziate. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti); - aggiudicatario/affidatario (elenco degli operatori economici risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente, inoltre per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti); - importo di aggiudicazione/affidamento (importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza, e delle ritenute da operare per legge (tra cui le ritenute per gli oneri previdenziali nel caso di incarichi a liberi professionisti) e al netto dell'IVA);	Entro 31 gennaio	Art. 1, co. 32 della L. 190/2012 + Delib. ANAC n. 39 del 20 gen. 2016	Acquisti e Appalti	5 anni	

SOTTO-SEZIONE 1° LIV.	SOTTO-SEZIONE 2° LIV.	SOTTO-SEZIONE 3° LIV.	DATI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	TEMPISTICA AGGIORNAMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI PRODUZIONE E TRASMISSIONE DATI	CONSERVAZIONE DATI	NOTE
			- tempi di completamento dell'opera, servizi e forniture (va indicata la data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture e la data di ultimazione lavori, servizi o forniture (quest'ultima va indicata solo se conseguita, nel qual caso potrà coincidere con quella contrattualmente prevista); - importo liquidato (importo complessivo, al lordo degli oneri di sicurezza e delle ritenute operate per legge e al netto dell'IVA, delle somme liquidate dalla stazione appaltante annualmente, da aggiornare di anno in anno fino alla conclusione del contratto).					
	Provvedimenti ex art. 29 co. 1 del DLgs. 50/2016		- le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esteso delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; - composizione Commissione giudicatrice; - curriculum vitae della commissione giudicatrice (formato europeo).	Entro 2 giorni dall'adozione degli atti	Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 50/2016	Acquisti e Appalti	5 anni	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità		- i criteri e le modalità cui l'azienda deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.	Tempestivo	Art. 26, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
	Atti di concessione		- atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro al medesimo beneficiario in un anno. Per ciascun atto: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.	Tempestivo	Art. 26, co. 2-3 + Art. 27 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Preventivo	- i documenti e gli allegati del bilancio preventivo, nonché i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Entro 30 giorni dall'adozione	Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
		Consuntivo	- i documenti e gli allegati del conto consuntivo, nonché i dati relativi al bilancio consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Entro 30 giorni dall'adozione	Art. 29, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
	Entrate e spese		- dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.	Entro 30 giorni dall'adozione	Art. 29, co. 1bis del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio		n.a.	Entro 30 giorni dall'adozione	Art. 29, co. 2 del D.Lgs. 33/2013 + Art. 19 del D.Lgs. 91/2011	n.a.	n.a.	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare		- informazioni identificative degli immobili posseduti.	Tempestivo	Art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
	Canoni di locazione o affitto		- canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.	Tempestivo	Art. 30 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Rilievi organi di controllo e revisione	Organi di controllo	- relazioni del Collegio sindacale.	Tempestivo	Art. 31, co. 1 del D.Lgs. 33/2013 + Delib. ANAC 50/2013	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
		Organi di revisione	- relazioni della Società di revisione legale dei conti.	Tempestivo	Art. 31, co. 1 del D.Lgs. 33/2013 + Delib. ANAC 50/2013	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
		Corte dei conti	- relazioni della Corte dei conti.	Tempestivo	"Dati volontari"	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
		Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili	- relazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.	Tempestivo	"Dati volontari"	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità		n.a.	Tempestivo	Art. 32, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
	Costi contabilizzati		n.a.	Annuale	Art. 32, co. 2, lett. a + Art. 10, co. 5 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
	Tempi medi di erogazione dei servizi		n.a.	n.a.	Art. 32, co. 2, lett. b del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	Sotto-sezione abrogata dal DLgs. 97/2016.
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti		- indicatore annuale di tempestività dei pagamenti; - indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti; - importo complessivo dei debiti (ogni tre mesi); - numero imprese creditrici (ogni tre mesi).	Annuale / Trimestrale	Art. 33 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	5 anni	
	IBAN e pagamenti informatici		- informazioni necessarie per l'effettuazione dei pagamenti elettronici.	Tempestivo	Art. 36 del D.Lgs. 33/2013	Amministrazione, Finanza e Controllo	n.a.	
Opere pubbliche			n.a.	Tempestivo	Art. 38 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
Planificazione e governo del territorio			n.a.	Tempestivo	Art. 39 del D.Lgs. 33/2013	n.a.	n.a.	
Informazioni ambientali			- bilanci di sostenibilità; - link a R.E.M.O.	Tempestivo	Art. 40 del D.Lgs. 33/2013	Relazioni Esterne	5 anni	
Interventi straordinari e di emergenza			- i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga; - i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari; - il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.	Tempestivo	Art. 42 del D.Lgs. 33/2013	Legale, Societario e Compliance	5 anni	
		Responsabile della Prevenzione della Corruzione	- nominativo, recapiti telefonici e PEC; - lettera di nomina.	Tempestivo	Art. 43, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	RPCT	n.a.	
		Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	- nominativo, recapiti telefonici e PEC; - lettera di nomina.	Tempestivo	Art. 43, co. 1 del D.Lgs. 33/2013	RPCT	n.a.	

SOTTO-SEZIONE 1° LIV.	SOTTO-SEZIONE 2° LIV.	SOTTO-SEZIONE 3° LIV.	DATI / INFORMAZIONI OBBLIGATORIE	TEMPISTICA AGGIORNAMENTO	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	RESPONSABILI PRODUZIONE E TRASMISSIONE DATI	CONSERVAZIONE DATI	NOTE
Altri contenuti	Corruzione	Piano triennale di prevenzione della corruzione	- Piani triennali di prevenzione della corruzione.	Annuale	Art. 10, co. 8, lett. a del D.Lgs. 33/2013	RPCT	5 anni	
		Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione	- Relazioni annuali del RPCT.	Annuale	Art. 1, co. 14 della L. 190/2012	RPCT	5 anni	
	Responsabile per la Trasparenza		- nominativo, recapiti telefonici e PEC; - lettera di nomina.	Tempestivo	Delib. CIVIT 105/2010 e 2/2012	RPCT	n.a.	
	Atti di accertamento delle violazioni		- atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013.	Tempestivo	Art. 18, co. 5 del D.Lgs. 39/2013	RPCT	5 anni	
	Accesso civico		- modalità di accesso.	Tempestivo	Art. 5 e 5bis del D.Lgs. 33/2013	Varie Funzioni coinvolte al momento della specifica richiesta	n.a.	

ROAD-MAP IMPLEMENTAZIONE MODELLO PREVENZIONE CORRUZIONE DI SOGIN



	Inizio		Fine		Gen. 2017	Feb. 2017	Mar. 2017	Apr. 2017	Mag. 2017	Giu. 2017	Lug. 2017	Ago. 2017	Set. 2017	Ott. 2017	Nov. 2017	Dic. 2017	Gen. 2018	Feb. 2018	Mar. 2018	Apr. 2018	Mag. 2018	Giu. 2018	Lug. 2018	Ago. 2018	Set. 2018	Ott. 2018	Nov. 2018	Dic. 2018								
	Mese	Anno	Mese	Anno																																
OBIETTIVO N° 10: Attuare le regole in materia di <i>pantouflage</i> - revolving doors																																				
	Fase A: Inserimento nei contratti di assunzione della clausola di divieto di prestare attività lavorativa sia subordinato che autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente				0	2017	0	2017	Ad hoc, al perfezionamento del contratto di assunzione																											
	Fase B: Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.				0	2017	0	2017	Ad hoc, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti																											
	Fase C: Disposta esclusione da procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui alla precedente Fase B				0	2017	0	2017	Ad hoc																											
OBIETTIVO N° 11: Erogazione dei moduli formativi dedicati alla diffusione della cultura dell'anticorruzione e della trasparenza																																				
1 mese	Fase A: Predisporre modulo formativo prevenzione corruzione e trasparenza				1	2017	1	2017	[Gantt bar: Jan 2017]																											
2 mesi	Fase B: Erogare i percorsi formativi individuati nella fase A				2	2017	3	2017	[Gantt bar: Feb-Mar 2017]																											
OBIETTIVO N° 12: Strutturare un sistema di verifica annuale della conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e del modello di prevenzione																																				
1 mese	Fase A: Strutturare test di verifica sulla conoscenza delle norme in materia di anticorruzione e prevenzione (da espletare nel 2018 dopo l'approvazione del PTPC 2018-2020)				0	2018	0	2018	[Gantt bar: Jan 2018]																											
1 mese	Fase B: Verifica (attività da espletare nel 2017 dopo la fine della Fase B dell'Obiettivo n° 11, nel 2018 dopo la Fase A dell'Obiettivo n° 12)				4	2017	4	2017	[Gantt bar: Apr 2017]																											
OBIETTIVO N° 13: Predisporre una procedura sulle segnalazioni degli illeciti e sulla tutela dell'identità del dipendente segnalante																																				
4 mesi	Fase A: Individuazione delle modalità di gestione				2	2017	5	2017	[Gantt bar: Feb-May 2017]																											
2 mesi	Fase B: Predisposizione procedura				6	2017	7	2017	[Gantt bar: Jun-Jul 2017]																											
OBIETTIVO N° 14: Informare e consultare i dipendenti e/o loro rappresentanze per ricevere suggerimenti finalizzati a migliorare la procedura di segnalazione degli illeciti																																				
5 mesi	Fase A: Progettazione iniziative di informaz., consultaz. e individuazione gruppi di dipendenti/loro rappresentanze				8	2017	12	2017	[Gantt bar: Aug-Dec 2017]																											
3 mesi	Fase B: Avvio iniziative di informazione sui contenuti della norma rivolta a gruppi di dipendenti/loro rappresentanze				1	2018	3	2018	[Gantt bar: Jan-Mar 2018]																											
OBIETTIVO N° 15: Attuazione dei principi di rotazione degli incarichi, ove possibile, e di separazione tra le funzioni operative e quelle di controllo, nell'ambito delle attività descritte nell'Obiettivo n° 1 del PTPC 2017-2019																																				
OBIETTIVO N° 16: Aggiornare periodicamente l'informativa rivolta all'OdV nella parte dedicata alla prevenzione della corruzione																																				
6 mesi	Fase A: Aggiornamento dei Report dai responsabili delle strutture aziendali all'OdV				2	2017	7	2017	[Gantt bar: Feb-Jul 2017]																											
OBIETTIVO N° 17: Trasparenza documenti, informazioni e dati																																				
1 mese	Fase A: • aggiornare costantemente la sezione "Società trasparente"				0	2017	0	2017	[Gantt bar: Jan 2017]																											
	• implementare la procedura volta ad assicurare l'accesso civico rafforzato				2	2017	2	2017	[Gantt bar: Feb 2017]																											
	Fase B: Pubblicare ulteriori documenti, informazioni e dati su base volontaria				0	2017	0	2017	[Gantt bar: Jan 2017]																											
	Fase C: • verificare lo svolgimento dei programmi formativi destinati al personale della Società sulla normativa • implementare programmi formativi al personale in seguito a modifiche sostanziali normative, organizzative o aggiornamenti del PTPC				0	2017	0	2017	[Gantt bar: Jan 2017]																											
	Fase D: Pubblicare ulteriori documenti, informazioni e dati su base volontaria				0	2017	0	2017	[Gantt bar: Jan 2017]																											